Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 68 del 22 marzo 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 68

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2006-SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2006 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2005.

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Approvazione del modello «Consolidato nazionale e mondiale 2006», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2006 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2006-SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2006 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2005.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati nonché dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

1.1. È approvato il modello «Unico 2006-SC», da presentare nell'anno 2006 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.

1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2005, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione «Unico 2006-SC», devono essere presentati dagli esercenti attività d'impresa per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

1.3. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:

a) il frontespizio ed i quadri EC, RF, RT, RN, TN, GN, GC, RG, RH, RI, RY, RM, RQ, RU, RC, RR, RV, RK, RO, RS, RP, RZ, FC, RX; il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini; il quadro CE concernente il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero; il quadro NI relativo ai dati derivanti dall'interruzione della tassazione di gruppo; oggetto di approvazione del presente provvedimento;

b) i quadri costituenti il modello IVA/2006, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 17 gennaio 2006 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2006;

c) i quadri costituenti il modello 770/2006 ordinario, con esclusione del frontespizio, approvato con provvedimento 17 gennaio 2006 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006;

d) il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 2005, che è approvato con separato provvedimento;

e) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2005, di cui al punto 1.2;

f) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490.

2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione.

2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. Per gli importi da indicare nel quadro RZ, «Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi», si rendono invece applicabili le regole di troncamento previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

3.1. I modelli di dichiarazione «Unico 2006-SC» sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dai siti internet *www.agenziaentrate.gov.it* e

www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 3.4.

3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.4. e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al punto 3.4. A tal fine i modelli sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito internet *www.agenziaentrate.gov.it* in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3.4. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute:

- nell'*Allegato 1* al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2 e per i quadri indicati nella lettera *a)* del punto 1.3;

- nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1.

3.5. Per la consegna dei modelli di dichiarazione alle banche convenzionate o agli uffici postali deve essere utilizzata la busta di cui all'*Allegato B* al provvedimento 14 gennaio 2005, di approvazione del modello IVA/2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005. Ai fini della stampa della medesima busta devono essere osservate le caratteristiche tecniche contenute nell'*Allegato A* al predetto provvedimento di approvazione del modello IVA/2005.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, emanato in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, approva il modello di dichiarazione «Unico 2006-SC», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2006 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati. Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2005.

Inoltre, considerato quanto stabilito dall'articolo 165 del TUIR, in materia di credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, al fine del riconoscimento del credito e riporto delle eccedenze di imposta, il presente provvedimento approva l'apposito quadro CE di nuova istituzione.

Rispetto alle modalità di compilazione, il modello Unico 2006-SC può essere compilato esclusivamente in euro, con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite dalla disciplina comunitaria in materia e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 23 dicembre 1999, n. 488: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 21 novembre 2000, n. 342: misure in materia fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409: disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Legge 18 ottobre 2001, n. 383: primi interventi per il rilancio dell'economia;

Decreto 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001: regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'art. 127-*bis*, comma 8, del TUIR;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate;

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Legge 7 aprile 2003, n. 80: delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200: proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 aprile 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi;

Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie;

Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Provvedimento 17 gennaio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2005: approvazione dei modelli 770/2006, con le relative istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;

Provvedimento 17 gennaio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2006: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2006 concernenti l'anno 2005, con le relative istruzioni e busta, da presentare nell'anno 2006 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-*bis* con le relative istruzioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara

Allegato 1

CARATTERISTICHE TECNICHE
PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli.

I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello».

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello». Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento può essere altresì riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza: minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata presso una banca o un ufficio postale, il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento ed inserito nell'apposita busta indicata al punto 3.5 del presente provvedimento.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

Caratteristiche della carta dei modelli.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli.

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Colori.

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

D I C H I A R A Z I O N E D E L L E S O C I E T À D I C A

P e r i o d o d i im p o s t a 2 0 0

I S T R U Z I O N I P E R L A C O M P I L A Z I O

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Premessa

Per una chiara identificazione del modello da utilizzare sono state evidenziate nei quadri che compongono i singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SC caratterizzano il Mod. UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati; SP quello riservato alle società di persone ed equiparate; ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati; PF quello riservato alle persone fisiche.

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2006 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO 2006 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al modello 770/2006 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l'anno 2005 alla presentazione della dichiarazione modello 770/2006 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.
In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2006 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770/2006 SEMPLIFICATO.

Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, IRAP e sostituti).
Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

Il modello UNICO 2006 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello 770-ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.
Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2006.
Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, in quella dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Mod. 770-ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.
Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate *(www.agenziaentrate.gov.it)* o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.
Nel predetto sito Internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:
- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Attraverso il modello UNICO-SC vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:
- l'IRES e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'IVA relativa al periodo d'imposta 2005 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2005 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2005).
I contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2005 al mese di febbraio 2006 ovvero dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2005), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2005 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2005, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2005).
Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell'IRES, anteriormente al 31 dicembre 2005, anche se iniziati nel corso del 2004 (ad es. periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005) si applicano le seguenti regole:
- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2005 approvato nel corso del 2005.

In questo caso, qualora il modello UNICO 2005 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2006, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;
- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2006, approvato con provvedimento del 2006 e , relativamente all'anno d'imposta 2005;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2006 ORDINARIO, approvato con relativo all'anno d'imposta 2005;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2005.

I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse.

4. COME SI COMPILA

Il modello è di colore azzurro; tuttavia è consentita la stampa monocromatica utilizzando il colore nero, purché sia garantita la leggibilità del modello stesso nel tempo.
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale (v. par. 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2006.
Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.
In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. par. 5.2).

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

5.1 Come si presenta. Soggetti obbligati alla presentazione telematica

In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni previste dallo stesso decreto, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:
1) i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2005 un volume di affari inferiore o uguale a euro 10.000;
2) i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998;
3) società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR;
4) i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

L'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni, qualora non rientrino nelle categorie sopra elencate obbligate alla presentazione telematica delle dichiarazioni, possono presentare il Mod. UNICO 2006 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata. Tuttavia gli stessi possono avvalersi del servizio telematico per la presentazione della propria dichiarazione e quindi dei più ampi termini per questa previsti, trasmettendola direttamente previa specifica abilitazione mediante il servizio telematico Entratel o **Fisconline** ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

5.2 Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:
– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico **Fisconline**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO)

■ **Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998)**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ **Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998)**

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso "alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul

reddito delle società (IRES) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992".
La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.
Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Si ricorda che, qualora si opti per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

■ **Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione**

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata in via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o **Fisconline**) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

■ **Responsabilità dell'intermediario abilitato**

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ **Modalità di abilitazione**

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel o per conseguire il codice PIN, necessario per l'accesso al servizio telematico **Fisconline**, sono descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

5.3 Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod. UNICO 2006 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita con il provvedimento del 14 gennaio 2005 di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2005 e pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.

In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

5.4 Dichiarazione spedita dall'estero

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2006 SC – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".

5.5 Quando si presenta

In base al D.P.R. n. 322 del 1998 i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:
– entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998);
– entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.
Ad esempio, una società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 31 ottobre 2006.
Una società invece con periodo d'imposta 1/7/2005 – 30/6/2006, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP (Mod. UNICO 2006) in via telematica entro il 30 aprile 2007.

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA, 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO) nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sul sito Internet *www.agenziaentrate.gov.it*.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto (cfr. circolare n. 48/E del 22 maggio 2001).

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

5.6 Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2006 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MOD. "UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI"

1.1 Generalità

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES):
1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
I soggetti all'imposta sul reddito delle società, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati".

Essi sono:
1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, non residenti nel territorio dello Stato;
4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRES e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Il presente Mod. "UNICO 2006 - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:
– società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
– società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
– imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.
I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello UNICO 2006 ENC (Enti non commerciali ed equiparati).

1.2 Società di capitali residenti in Italia

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subìto una perdita.
Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 81 del TUIR, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 82 a 116, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.
Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del TUIR, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

1.3 Enti commerciali residenti in Italia

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRES, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.
L'art. 73, comma 1, del TUIR individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.
L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

1.4 Società ed enti non residenti in Italia

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato – in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività – sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2509 c.c.).
Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.
Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 73, comma 5, del TUIR).
I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR.
Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell'ufficio finanziario territorialmente competente.
Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subìto una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1 Generalità

Il frontespizio del modello UNICO SC va utilizzato per la presentazione:
– della dichiarazione in forma unificata;
– della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO SC si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2.2 Dati identificativi

Denominazione
Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Codice fiscale

ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3 Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'IRAP, dell'IVA e/o quella come sostituto d'imposta (Modello 770/2006 Ordinario) deve barrare le rispettive caselle.
La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2005 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2005 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2006 relativa all'anno 2005. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.
La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:
– barrare la casella corrispondente;
– compilare ed allegare gli appositi modelli.

Consolidato e trasparenza
Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia esercitato l'opzione per il consolidato (artt. da 117 a 142 del TUIR) o per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) deve essere barrata la casella corrispondente.

Dichiarazione correttiva nei termini
Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Dichiarazione integrativa
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:
- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta o un minor credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni;

- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.
La casella "Eventi eccezionali" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella il relativo codice (da 1 a 6) desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedere in **Appendice** la voce "Eventi eccezionali").
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.4 Dati relativi alla società o ente

Numero di partita IVA
Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.

Sede legale
Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Stato estero di residenza
Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice dello Stato estero" va desunto dall'Elenco dei paesi e territori esteri riportato nell'**Appendice** alle presenti istruzioni.

Domicilio fiscale
Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.
Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.
Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA B

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede del l'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51	Condomìni
52	Depositi I.V.A.
53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

Fusione – Scissione
Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.

Indirizzo di posta elettronica
L'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate.

2.5 Altri dati

ONLUS
Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:
1 dalle società cooperative ONLUS;
2 dalle cooperative sociali.
Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135

CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO

Data
Nel caso la società o ente dichiarante sia fuoriuscita dal gruppo consolidato (art. 124 del TUIR), in tale campo va indicata la data di interruzione della tassazione di gruppo.

Quadro NI
In caso di interruzione totale della tassazione di gruppo, avvenuta nel corso del periodo d'imposta, la società o ente già consolidante deve allegare alla presente dichiarazione il quadro NI, compilandolo secondo le istruzioni fornite nel modello CNM 2006.

2.6 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.
La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Lo spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
Nello spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.7 Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:
1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in fondo al quadro VL;
3. dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.

Con riferimento al punto 3, si precisa che l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha modificato le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) in relazione alle modalità mediante le quali l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.
I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente, ai sensi dell'articolo 2-bis del citato decreto legge n. 203/2005, può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).
Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotto ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.
La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".
L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.
Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia:
– da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
– dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2);
– dal presidente del Collegio sindacale (in tal caso va indicato il codice 3).
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

2.8 Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L'intermediario deve:
– riportare il proprio codice fiscale;
– riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
– riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
– apporre la firma.
Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

2.9 Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2.10 Certificazione tributaria

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.
Negli spazi appositi deve:
– riportare il proprio codice fiscale;
– indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
– apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1 Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2003, nel 2004 e nel 2005 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

– Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
– Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38, recante "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali";
– Decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito in L. 14.05.2005, n. 80, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali" (c.d. Decreto competitività);
– Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria";
– Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie".
– Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".

3.2 Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Premio di quotazione in borsa (art. 11)

L'articolo 11 aveva introdotto una disposizione agevolativa per le società ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente al 2 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, consistente nell'assoggettamento del reddito complessivo netto ad aliquota ridotta al 20 per cento, in luogo di quella ordinaria, per il periodo d'imposta di ammissione e per i due periodi d'imposta successivi.
Con Decisione del 16 marzo 2005 la Commissione delle Comunità Europee ha sancito l'incompatibilità di detta agevolazione con il mercato comune, imponendone il recupero. Pertanto i soggetti che si sono avvalsi di detto regime di aiuti non potranno continuare a usufruirne ed il recupero sarà effettuato secondo apposite modalità.

3.3 Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Adozione IAS)

Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in vigore dal 22 marzo 2005, ha previsto, per alcune società la facoltà di redigere il bilancio per l'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 2005 in conformità ai principi contabili internazionali (c.d. IAS).
Esso, inoltre, all'art. 11, reca disposizioni tributarie modificative del TUIR e all'art. 13 le necessarie disposizioni transitorie.
Le principali modificazioni apportate al TUIR sono le seguenti:
– nella determinazione del reddito complessivo dei soggetti IRES, ai sensi dell'art. 83 del TUIR, occorre tener conto anche dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio (v. art. 11, comma 1, lett. a);
– ai fini della deducibilità fiscale prevista dall'art. 109, comma 4 del TUIR, si considerano imputati a conto economico anche i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali (v. art. 11, comma 1, lett. d);
– in materia di leasing finanziario di cui all'art. 102, comma 7, del TUIR, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati, l'impresa utilizzatrice può dedurre extracontabilmente ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, la differenza tra i canoni di locazione finanziaria e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico (v. art. 11, comma 1, lett. d);
– con riferimento alle spese pluriennali non capitalizzabili per effetto dell'applicazione dei principi contabili internazionali, è prevista la deducibilità ai fini fiscali in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi (v. art. 11, comma 1, lett. c);
– in tema di costo di beni strumentali materiali e immateriali per l'esercizio dell'impresa, in base alla nuova formulazione dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, assumono rilevanza ai fini fiscali anche gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge e cioè anche quelli non riconducibili specificamente a capitali presi a prestito per l'acquisizione delle suddette immobilizzazioni (v. art. 11, comma 1, lett. e);
– in materia di crediti e debiti in valuta, per effetto della sostituzione dell'art. 110, comma 3, del TUIR e della abrogazione del successivo comma 4, è fiscalmente irrilevante la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio (v. art. 11, comma 1, lett. e);
– riguardo alla valutazione delle obbligazioni, in base alla nuova formulazione dell'art. 110, comma 1, lett. c), del TUIR, per quelle che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale le minusvalenze e le plusvalenze iscritte, mentre per quelle che co-

stituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte (v. art. 11, comma 1, lett. e);
– riformulazione dell'art. 112 del TUIR concernente le operazioni fuori bilancio (v. art. 11, comma 1, lett. f).

Inoltre, l'art. 13 disciplina il periodo transitorio prevedendo nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali:
– la possibilità di continuare ad adottare i precedenti criteri di valutazione dei beni fungibili e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, mediante opzione, non revocabile, da esercitare nella dichiarazione dei redditi;
– l'irrilevanza fiscale del ripristino e dell'eliminazione nell'attivo patrimoniale rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili, ferma restando per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
– l'irrilevanza fiscale dell'eliminazione nel passivo patrimoniale dei fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR, ferma restando l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

3.4 Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito in L. 14.05.2005, n. 80 (c.d. Decreto competitività)

L'art. 14 dispone che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES in favore di ONLUS, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Il predetto art. 14 è stato modificato dall'art. 1-bis del decreto legge 17 giugno 2005 n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 156, che ha esteso la suddetta agevolazione anche alle liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

E' facoltà del contribuente applicare le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, del TUIR.

In relazione alle predette erogazioni effettuate la deducibilità non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

Inoltre, l'art. 14 ha modificato l'art. 100, comma 2, lett. c) del TUIR, ampliando l'ambito dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali ivi previste ed eliminando il limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato. Tale lettera c) è stata successivamente abrogata dall'art. 1, comma 355 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (v. anche art. 1, comma 353, Finanziaria 2006).

3.5 Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 ha introdotto alcune modifiche al TUIR.

In particolare, l'art. 5 ha disposto:
– in base alla modifica dell'art. 87, comma 1, del TUIR (in materia di plusvalenze esenti), una parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze finanziarie delle società derivanti dalla cessione di partecipazioni, nonché l'allungamento del periodo minimo di possesso ininterrotto della partecipazione;
– che, ai fini del calcolo del pro rata patrimoniale, il requisito dell'ininterrotto possesso delle partecipazioni che generano plusvalenze esenti deve sussistere dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta (v. art. 97, comma 1-bis, del TUIR);
– che l'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione comporta la indeducibilità delle minusvalenze di cui all'art. 101, comma 1 del TUIR per i beni in regime di partecipazioni esenti di cui all'art. 87, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, fermi restando i requisiti previsti alle lett. b), c) e d) dell'art. 87, comma 1, del TUIR (v. art. 101, comma 1-bis, del TUIR).

L'art. 5-ter ha modificato il comma 7 dell'art. 102, del TUIR prevedendo che, per i beni immobili concessi in locazione finanziaria, la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del decreto del Ministero del-

l'economia e delle finanze, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni. Tale disposizione si applica relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (3 dicembre 2005).

L'art. 5-quinquies ha inserito all'art. 109 del TUIR dopo il comma 3, i commi 3-bis e 3-ter, con i quali è previsto che le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 101 del TUIR sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di esenzione di cui all'art. 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e d) del TUIR e i relativi costi, e, con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 87 del TUIR. Le predette disposizioni sono efficaci relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Inoltre, il medesimo articolo ha previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, che non possiedono i requisiti di esenzione di cui all'art. 87 del TUIR, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Ciò, al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni alle disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Termini e modalità della comunicazione saranno stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 6 del decreto ha stabilito:
– la deducibilità nella misura pari al 60 per cento nell'esercizio dell'importo iscritto in bilancio della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (comma 3, dell'art. 111 del TUIR);
– la deducibilità nel limite dello 0,40 per cento in ciascun esercizio per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio (comma 3, art. 106 del TUIR);

L'art. 7 del decreto ha stabilito che in caso di locazione, per gli immobili di cui all'art. 90 del TUIR, qualora il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria (lettera a), comma 1, dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380), risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione (art. 90, comma 1, del TUIR); tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2005).

L'articolo 11-quater cambia le regole fiscali per gli ammortamenti delle imprese che svolgono attività di distribuzione e trasporto di gas ed energia elettrica. In particolare, per il periodo d'imposta in corso al 3 dicembre 2005, al posto delle aliquote tabellari, gli ammortamenti si deducono nei limiti del coefficiente di vita utile fissato dalle Autorità per l'energia e il gas.

L'art. 11-quaterdecies, comma 19, ha riformulato il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del TUIR, estendendo l'ambito applicativo della "tonnage tax" anche alle navi prese a noleggio, il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato.

3.6 Decreto Legislativo 18 novembre 2005, n. 247 (Correttivo Ires)

Il "Correttivo Ires" contiene disposizioni di carattere interpretativo, di coordinamento e di natura innovativa. Le principali disposizioni di carattere innovativo sono le seguenti.

L'art. 6, comma 2, lett.a), integra l'articolo 87 del TUIR, disponendo che per le partecipazioni esenti, le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria (v. art. 87, comma 1-bis del TUIR).

L'art. 6, comma 10 ha modificato l'articolo 109, comma 4, lettera b), prevedendo che, ai fini della determinazione del vincolo nei casi di distribuzione di riserve e di utili, rileva, nell'ammontare delle restanti riserve, anche la riserva legale.

L'art. 6, comma 11, ha modificato l'articolo 111 del TUIR stabilendo, per le imprese di assicurazione, che gli utili distribuiti dalle società ed enti, residenti e non residenti (articolo 89, commi 2 e 3), i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime di esenzione (articolo 87), concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio (v. art. 111, comma 2, del TUIR); inoltre, per le medesime imprese che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, è previsto che la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari sia attuata separatamente per ciascuno di essi (v. art. 111, comma 3-bis, del TUIR).

In base alle modifiche contenute nell'art. 10, in tema di tonnage tax, ai fini della determinazione in via forfetaria del reddito delle imprese marittime, di cui all'art. 156 del TUIR, non rileva l'anzianità del naviglio (comma 1).

3.7 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)

L'art. 1, comma 353, ha previsto l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo e/o liberalità, in favore di università, fondazioni universitarie ed altri soggetti.

Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 103 del TUIR dall'art. 5-bis del D.L. n. 203 del 2005 e dall'art. 1, comma 521 della Finanziaria 2006, le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 3 dicembre 2005, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.
L'art. 1, comma 466, ha istituito un'addizionale alle imposte sul reddito, dovuta dai soggetti titolari di reddito d'impresa e dagli esercenti arti e professioni, nella misura del 25 per cento da applicare alla quota di reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, come determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 è dovuto un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le suddette disposizioni nel periodo d'imposta precedente.

L'art. 1, comma 469, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2006. Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito si ha a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione del comma 469, può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap.
Il comma 473 prevede, infine, la facoltà di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, ivi comprese le aree alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea.

L'art. 1, dal comma 499 al 509, ha introdotto l'istituto della programmazione fiscale per il triennio 2006-2008, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, nei confronti dei quali si applicavano gli studi di settore o i parametri per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004.
La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo d'imposta, con l'accettazione degli importi proposti che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti straordinari di reddito.
Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione sono previsti i seguenti benefici:
– inibizione dei poteri di accertamento previsti dall'art. 39 del DPR 600/73;
– per la quota di reddito eccedente quello programmato si applica una riduzione dell'aliquota IRES di 4 punti percentuali;
– l'Irap si applica esclusivamente alla parte di reddito oggetto di programmazione fiscale.

Inoltre, per i soggetti che aderiscono alla programmazione fiscale è concessa l'opportunità di concordare i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e/o al 31 dicembre 2004 sulla base della proposta inviata dall'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che si avvalgono del suddetto istituto, dovranno determinare l'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2006 tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

4.1 Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore
Nel rigo RF1, campo 1, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze *www.finanze.gov.it* e dell'Agenzia delle Entrate *www.agenziaentrate.gov.it* unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Nel **rigo RF1**, i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

1 inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore. Non costituisce, inoltre, causa di esclusione dagli studi, l'apertura o la chiusura di un punto di produzione o di vendita relativamente agli studi di settore per i quali non sussiste la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività in più punti di produzione o vendita (c.d. multipunto naturali);
2 periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3 periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4 altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.). Nel caso di scissioni, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore
I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:
1 produzione o vendita in luoghi diversi;
2 esercizio di più attività;
3 esercizio di più attività in luoghi diversi;
4 altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).
Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate, si ricorda che i decreti di approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nei settori del commercio, delle manifatture e dei servizi, hanno previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa, ed in assenza di annotazione separata, è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa, ed in assenza di annotazione separata, è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. A tal fine, si fa presente che nella tabella allegata alle istruzioni generali per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevati ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sono individuati gli studi per i quali non sussiste la citata causa di inapplicabilità ed, inoltre, l'elenco degli studi di settore per i quali la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si precisa tuttavia che il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, rimuove, in linea di principio, le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3) stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi.
L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.
Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, ovvero coloro che vi hanno provveduto facoltativamente, per il periodo d'imposta 2005, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:
– barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
– compilare ed allegare gli appositi modelli.

Nel **rigo RF1**, **colonna 4**, va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili.

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente.
La nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali, ad esempio, la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.
I soggetti interessati devono barrare:
– la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
– la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
– la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

4.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, di cui ai righi **RF6 e RF7**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.

Adozione dei principi contabili internazionali
I soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio devono integrare il risultato d'esercizio, ai sensi dell'art. 83 del TUIR, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 38 del 2005, con i componenti che per effetto di detti principi sono imputati direttamente a patrimonio netto, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa fiscale (vedere la voce "Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (adozione IAS)" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").
In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 38 del 2005, le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fungibili, di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del TUIR (criterio LIFO) e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR (criterio del costo), passando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l'esercizio di apposite opzioni.
Nel **rigo RF5, la casella 1** va barrata dai soggetti che nella redazione del bilancio d'esercizio adottano, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2005, i principi contabili internazionali. La **casella 2** va barrata dai soggetti che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del citato decreto, si avvalgono della facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanenze di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del TUIR; si ricorda che tale opzione è esercitabile dai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. La **casella 3** va barrata dai soggetti che, ai sensi del medesimo art. 13, comma 4, si avvalgono della facoltà di continuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo.
Qualora siano state barrate le caselle 2 e/o 3, i valori civili e fiscali delle rimanenze devono essere riportati nel quadro RV; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione nel rigo **RF57**; in caso contrario, la differenza va indicata tra le variazioni in aumento nel rigo **RF17**.

Nel **rigo RF6, colonna 4**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi imputati direttamente a patrimonio, sia in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (da evidenziare in **colonna 3**) che in sede di utilizzo. In **colonna 1**, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 3; in **colonna 2**, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, anch'essi già ricompresi in colonna 3.
Nel **rigo RF7, colonna 3**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati direttamente a patrimonio, sia in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (da indicare in **colonna 2**) che in sede di utilizzo. In **colonna 1**, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 2.

Deduzione extracontabile dei componenti negativi
Nel **rigo RF8**, vanno indicati i componenti negativi non imputati al conto economico dell'esercizio e deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, previa compilazione dell'apposito prospetto riportato nel quadro EC, alle cui istruzioni si rinvia. In particolare, in colonna 4, va indicato l'importo complessivo (c.d. eccedenza di periodo) di tali componenti, corrispondente a quello indicato nel rigo EC18, colonna 2, del quadro EC e, nelle colonne 1, 2 e 3, la parte dedotta, rispettivamente, a titolo di ammortamento dei beni materiali e immateriali (importo del rigo EC6, colonna 2), di altre rettifiche di valore (importo del rigo EC11, colonna 2) e di accantonamenti (importo del rigo EC17, colonna 2). Si precisa che gli importi suddetti non devono essere preceduti dal segno meno.
Nel **rigo RF9**, vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (minori) minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo. In particolare, in colonna 4, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell'eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC18, colonna 3, e nelle colonne 1, 2 e 3, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili (importo del rigo EC6, colonna 3), agli altri beni (importo del rigo EC11, colonna 3) e agli accantonamenti (importo del rigo EC17, colonna 3).

Variazioni in aumento
Con riferimento al **rigo RF10**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, diverse da quelle che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'art. 87 del TUIR, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero – su opzione del contribuente - in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La rateizzazione delle plusvalenze può essere effettuata a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche) ovvero, nel caso di immobilizzazioni finanziarie, siano stati iscritti come tali negli ultimi tre bilanci.
Ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, il regime di rateizzazione è applicabile anche alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, del citato art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di realizzo o di conseguimento, indicando, nel rigo RF37, l'intero ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze tassabili (ivi compresa l'eventuale parte di tali componenti che supera quella contabile, da indicare nel rigo RF35, colonna 4) e, nel presente rigo, la quota delle plusvalenze e delle sopravvenienze fiscali da includere nell'imponibile: ad esempio, in caso di scelta del periodo massimo di rateizzazione, l'importo da indicare corrisponde ad un quinto dell'ammontare delle plusvalenze e sopravvenienze fiscali, indicate nel suddetto rigo RF37. Nello stesso rigo RF10, vanno indicate anche le quote costanti delle plusvalenze e delle sopravvenienze oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d'imposta.
L'importo complessivo delle plusvalenze e delle sopravvenienze, relative al periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, per le quali si esercita il diritto di rateizzazione e l'importo corrispondente alla quota costante prescelta vanno indicati, rispettivamente, nei righi RF65 e RF66.

Con riferimento al **rigo RF11**, si ricorda che, a norma dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati ovvero – a scelta del contribuente – in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati, indicando, nel rigo RF38, l'intero importo dei proventi incassati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (ivi compresi quelli da indicare nel rigo RF35, colonna 4, contabilizzati in esercizi precedenti) e, nel rigo RF11, la quota da includere nell'imponibile. Nello stesso rigo RF11, vanno indicate anche le quote costanti dei contributi e delle liberalità oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d'imposta.
L'ammontare dei proventi incassati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per i quali si procede alla rateizzazione, va indicato nel rigo RF67; nel rigo RF68, va indicato l'importo della quota costante prescelta.

In caso di partecipazione in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, nei **righi RF12**, **colonna 1**, e **RF39**, **colonna 1**, va indicato, rispettivamente, l'ammontare del reddito o della perdita imputato al partecipante ai sensi dell'art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991. Nel **rigo RF35**, **colonna 4**, va indicato l'ammontare delle eventuali svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti imputate al conto economico; nel **rigo RF58**, **colonna 3**, va indicato l'importo degli utili distribuiti imputati a conto economico nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni.

In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 115 del TUIR, nei **righi RF12**, **colonna 2**, e **RF39**, **colonna 2**, va indicato, rispettivamente, l'ammontare del reddito o della perdita imputato per trasparenza al dichiarante, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, così come rideterminato nell'apposito prospetto posto in calce al presente quadro. Nel **rigo RF41**, va indicato l'intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto economico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza, anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 1, del D.M. 23 aprile 2004.

Il **rigo RF13** deve essere compilato dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 155 del TUIR, qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. In tale rigo va riportato l'importo risultante dal rigo RT13 del quadro RT. L'eventuale perdita va esposta nel rigo RF40 non preceduta dal segno meno. Si ricorda che in presenza di opzione per la "tonnage tax" è necessario depurare l'utile d'esercizio dei costi e dei ricavi afferenti le attività rientranti nella determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel rigo RF35, colonna 4, va indicata la somma dei costi specificamente inerenti dette attività, risultanti da apposita annotazione separata nei registri contabili, e della quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili, determinata nel rigo RT16, colonna 3. Inoltre, nel rigo RF58, colonna 3, va indicato l'ammontare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 37, comma 4-bis, e 185 del TUIR), e a norma dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.
In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell'art. 90 del TUIR (v. la voce "Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248", nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").
Se il fabbricato si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale", sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 37, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").
Per fruire della suddetta agevolazione, il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, i dati catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Pertanto, nei **righi RF15** e **RF42** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF14** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.
Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RF16,** va indicato, in **colonna 3**, l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1, anche nel caso in cui la società si avvalga delle seguenti disposizioni:

"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri", da evidenziare in **colonna 1**.
(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
*(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").*
"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore", da evidenziare in **colonna 1**.
(Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146)
In **colonna 2**, va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotta dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito.
*(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").*

Nel **rigo RF17**, deve essere indicato l'ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 93 e 94 del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.
Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

Nel **rigo RF18**, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedi istruzioni al rigo RF43).

Nel **rigo RF19**, nelle **colonne 1**, **2** e **3**, va indicato l'importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi, rispettivamente, degli artt. 98, 97 e 96 del TUIR (vedere in **Appendice** la voce "Interessi passivi"); in **colonna 4**, va indicato l'ammontare complessivo risultante dalla somma degli importi indicati nelle precedenti colonne e degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR; interessi obbligazionari indeducibili, ai sensi dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993).
Con riferimento alla colonna 2, si precisa che vanno indicati anche gli interessi passivi precedentemente dedotti nel caso in cui le partecipazioni in società, il cui reddito sia stato imputato ai soci anche per effetto dell'opzione per il regime di trasparenza, siano state cedute entro il terzo anno successivo all'acquisto (v. art. 97, comma 2, lett. b), n. 2), secondo periodo, del TUIR).

Nel **rigo RF20**, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF21**, vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR.
Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF22**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett. c), lett. f), h), se di importo non superiore a euro 2.065,83, lett. l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, lett. m), n), o).

Nel **rigo RF23**, **colonna 2,** vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni imputate al conto economico non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR (ivi incluse quelle riferibili a svalutazioni in società di capitali trasparenti) nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni.
In tale colonna va indicato anche l'importo delle minusvalenze, relative a cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006, realizzate, a norma dell'art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell'art. 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005.
Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.
Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 87.
Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in **colonna 1**.
In colonna 2 vanno altresì indicate:

– le minusvalenze imputate al conto economico di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle aventi i requisiti previsti dall'art. 87, comma 1, lett. b), c) e d), del TUIR, e possedute dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, realizzate, anche a seguito di più atti di realizzo, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (vedere in **Appendice** la voce "Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni");
– le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, che non possiedono i requisiti di esenzione di cui sopra, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **rigo RF24**, va indicato:

– l'ammontare delle minusvalenze imputate al conto economico derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), c) e d) del TUIR e possedute dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
– le minusvalenze realizzate imputate al conto economico relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione;
– la differenza negativa imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipote-

si di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo della partecipazione, avente i requisiti di esenzione.

Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 344 del 2003, le svalutazioni relative a tali partecipazioni, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente, sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo allo stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003. Al riguardo, si ricorda che, in virtù di quanto stabilito dalla lett. p) del citato art. 4, comma 1, le svalutazioni, per le quali continuano ad applicarsi i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003. In caso di applicazione della descritta disciplina transitoria, quindi, nel rigo RF24, va indicato solo l'importo della minusvalenza contabile che eccede il minor importo tra la minusvalenza fiscale e quello delle suddette svalutazioni riprese a tassazione diverse da quelle deducibili pro-quota. Nel caso in cui la minusvalenza imputata al conto economico sia inferiore rispetto a quella da riconoscere in deduzione in base alla suddetta disposizione transitoria, la differenza va indicata nel rigo RF58, colonna 1.

Nel **rigo RF25**, **colonna 1**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali imputate al conto economico eccedenti l'importo deducibile ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
Nel rigo RF25, **colonna 2**, vanno indicate le quote di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili imputate al conto economico, per la parte che eccede l'importo deducibile ai sensi dell'art. 104 del TUIR.
Nel rigo RF25, **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 nonché degli ammortamenti indeducibili ai sensi dell'art. 11-quater del D.L. n. 203 del 2005.

Nel **rigo RF26**, vanno evidenziate le variazioni in aumento connesse alla partecipazione alla tassazione di gruppo di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR; in particolare vanno indicati gli importi corrispondenti:
- alla rettifica degli ammortamenti civilistici effettuati dalla cessionaria per l'importo corrispondente alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore di libro e quella calcolata sul valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente dei beni trasferiti in regime di neutralità di cui all'art. 123 del TUIR **(colonna 1)**; nel caso contrario la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF58, colonna 2;
- alla variazione in aumento pari alla differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscale dei beni acquisiti in regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime **(colonna 2)**;
- alle somme versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell'esercizio dell'opzione per il consolidato ai sensi dell'art. 118, comma 4, del TUIR **(colonna 3)**; per le somme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti per effetto dell'opzione occorre operare una corrispondente variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF58, colonna 2.

Si precisa che in caso di interruzione totale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio di cui all'art. 124 e 126, comma 2, del TUIR e dell'art. 13 del DM 9 giugno 2004, la società o ente già consolidante deve operare le variazioni in aumento e in diminuzione del proprio reddito secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 1, del TUIR.
In tale ipotesi, nel rigo RF26, colonna 4, va indicata la corrispondente variazione in aumento, mentre la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF58, colonna 2. Negli stessi righi vanno indicate le somme percepite o versate di cui all'art. 124, comma 6, del TUIR.

Nel **rigo RF27**, va indicato l'intero importo imputato a conto economico:
– delle spese di rappresentanza, di cui all'art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR;
– della spesa che la società o l'ente ha sostenuto nell'interesse dei soci per la perizia giurata di stima, di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, come prorogato da ultimo dall'art. 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 203 del 2005, rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.

In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR.

Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel **rigo RF46**. In quest'ultimo rigo vanno, altresì, indicate le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 109, comma 4, del TUIR).

Nel **rigo RF28**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione imputato al conto economico eccedente, ai sensi dell'art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF58, colonna 3.

Nel **rigo RF29**, **colonna 1**, va indicato l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR. In **colonna 2**, va indicata l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106 del TUIR; per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, le svalutazioni sono deducibili nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio [vedere in **Appendice** la voce "Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)"]. In **colonna 3**, va indicato l'importo degli altri accantonamenti imputati al conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF30**, va indicato l'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni che eccede quello deducibile nel periodo di imposta, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR; tale eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove periodi di imposta successivi.

Nel **rigo RF31**, va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi imputati al conto economico, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6, del TUIR.
Con specifico riferimento all'art. 109, comma 5, secondo periodo, si ricorda che le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 96 del TUIR e che, ai fini dell'applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR.

Nel **rigo RF32**, vanno indicate le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (v. art. 110, comma 3 del TUIR, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 38 del 2005); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV. In tale rigo va altresì indicata, all'atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF33**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, comma 10, del TUIR (vedere in **Appendice** la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato).

Nel **rigo RF34**, vanno indicati i componenti negativi di cui al rigo **RF7**, **colonna 2**, imputati direttamente a patrimonio in sede di prima applicazione dei principi contabili per la parte che deve essere neutralizzata.
I soggetti che non hanno esercitato le opzioni di cui al rigo RF5 caselle 2 e 3, non devono neutralizzare i componenti imputati a patrimonio in conseguenza della variazione del criterio di valutazione delle rimanenze, per cui non dovranno includere nel rigo RF34 l'importo indicato in colonna 1 di rigo RF7.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, l'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF35**, **colonna 4**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
– il 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione;
– la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR;
– il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
– le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
– la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all'art. 110, comma 7 e all'art. 160, comma 2, del TUIR;
– l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR;
– l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
– l'ammontare eccedente le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e assimilati (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
– l'intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato;
– l'ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
– l'ammontare dell'incentivo fiscale di cui all'art. 4, della legge n. 383 del 2001, revocato, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, per cessioni a terzi o per destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. Tale ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Detto importo va evidenziato in **colonna 1**.
  Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo; l'ammontare della maggiore agevolazione fruita va indicato in **colonna 1**;
– la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta. Tale quota va indicata in **colonna 2**.

Variazioni in diminuzione
Nel **rigo RF43**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF44**, vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR, dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF45**, va indicato l'ammontare delle quote delle minusvalenze non realizzate di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 209 del 2002, deducibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 344 del 2003.

Nel **rigo RF47**, va indicato l'ammontare degli ammortamenti, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in precedenti esercizi per ragioni esclusivamente fiscali ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora tale eliminazione sia stata effettuata con imputazione al conto economico di una corrispondente sopravvenienza attiva.
In **colonna 4**, va indicato l'importo complessivo della sopravvenienza e nelle **colonne 1**, **2** e **3** la parte riferita, rispettivamente, agli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti.

Nel **rigo RF49**, va indicata la quota esente:
– delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
– delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
– della differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo).

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 87 del TUIR dal D.L. 30 settembre 2005 n. 203 e, in sede di conversione dello stesso, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai fini della determinazione della quota esente occorre avere riguardo alla data di realizzo della plusvalenza:
– per le cessioni effettuate fino al 3 ottobre 2005, la quota esente è pari al 100%;
– per le cessioni effettuate dal 4 ottobre 2005 fino al 2 dicembre 2005, la quota esente è pari al 95%;
– per le cessioni effettuate dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006, la quota esente è pari al 91%.
Si ricorda che per le cessioni effettuate a partire dal 4 ottobre 2005 il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione deve sussistere dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione.
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 344 del 2003, il regime di esenzione previsto dal citato art. 87 non si applica alle plusvalenze realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, corrispondenti alle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e in quello precedente. Al riguardo, si ricorda che, in virtù di quanto stabilito dalla lett. p) del citato art. 4, comma 1, le svalutazioni, per le quali continuano ad applicarsi i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003.
In caso di applicazione della descritta disciplina transitoria, quindi, nel rigo RF49 va indicata la differenza tra la plusvalenza contabile e la quota imponibile della stessa pari al minor valore tra la svalutazione fiscalmente dedotta e la plusvalenza determinata ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Tuir.
Nel caso in cui alla cessione della partecipazione si applichino le disposizioni del D.L. n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, ai fini della determinazione della quota imponibile si dovrà tenere conto anche dell'importo risultante dall'applicazione della percentuale di imponibilità alla differenza tra la plusvalenza determinata ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Tuir e il minor valore tra la svalutazione fiscalmente dedotta e la plusvalenza determinata ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Tuir.
Nel caso in cui la plusvalenza imputata al conto economico sia inferiore rispetto a quella da assumere a tassazione in base alla suddetta disposizione transitoria, la differenza va indicata nel rigo RF35, colonna 3.

Nel **rigo RF50**, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e in altri soggetti IRES imputati al conto economico ed esclusi da tassazione, ai sensi dell'art. 89 del TUIR, in misura pari al 95 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.
In particolare, in tale rigo va indicato il 95 per cento:
– delle somme attribuite o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti;
– della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; se l'associante ha de-

dotto in base alla disciplina previgente all'IRES remunerazioni corrisposte per contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, non si applica il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 344 del 2003;
– della remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del TUIR direttamente erogati dal dichiarante in qualità di socio o di sue parti correlate;
– degli utili distribuiti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione. L'esclusione dalla formazione del reddito per il 95 per cento si applica al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett.a) del TUIR, ossia in presenza di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società ed enti non residenti rappresentate o meno da titoli, che possono considerarsi similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata.

Nel **rigo RF51**, vanno indicati, ai sensi dell'art. 167, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM).

Nel **rigo RF52**, va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):
– credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM;
– credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi.

Nel **rigo RF53**, **colonna 2**, va indicato:
– l'ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro) posto nel quadro RS;
– l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");
– il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");
– la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione degli investimenti ambientali"). Tale quota va evidenziata in **colonna 1**.

Nel **rigo RF54** vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 38 del 2005); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV. In tale rigo va altresì indicato, all'atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale.

Nel **rigo RF55**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 10 del medesimo articolo (vedere in **Appendice** la voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato").

Nel **rigo RF56**, vanno indicati i componenti positivi di cui al rigo **RF6**, **colonna 3**, imputati direttamente a patrimonio in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali per la parte che deve essere neutralizzata.
I soggetti che non hanno esercitato le opzioni di cui al rigo RF5, caselle 2 e 3, non devono neutralizzare i componenti imputati a patrimonio in conseguenza della variazione del criterio di valutazione delle rimanenze, per cui non dovranno includere nel rigo RF56 gli importi indicati alle colonne 1 e/o 2 di rigo RF6.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, il ripristino e l'eliminazione nell'attivo in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, rispettivamente, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili non rilevano, e che, ai sensi del successivo comma 6, l'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi.

Nel **rigo RF58**, **colonna 3**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:
– i dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;
– gli interessi attivi contabilizzati per competenza non ancora incassati oggetto di riqualificazione ai sensi dell'art. 89, comma 2, del TUIR;
– la remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), contabilizzata per competenza, non ancora percepita;
– le plusvalenze, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all'art. 86 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV;
– le minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell'art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza;
– l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
– l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
– la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come prorogata dall'art. 2, comma 56, della legge n. 350 del 2003, riconosciuta, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004 e per quello successivo, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR, costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
– l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale.
  Qualora l'impresa sia una società cooperativa autorizzata all'autotrasporto che non fruisce della deduzione dell'importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto importo è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci (vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
– gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, se accantonati nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve;
– per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 164 del 2000;

– per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973;
– per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze;
– l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002;
– le indennità e i premi per il fermo definitivo dei natanti corrisposti alle imprese di pesca (vedere in **Appendice** la voce "Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti");
– le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'eccedenza della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni, iscritta nel bilancio degli esercizi precedenti rispetto all'importo deducibile.

Nel **rigo RF60**, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica: RF3 o RF4 + RF6, colonna 4 – RF7, colonna 3 – RF8, colonna 4 + RF9, colonna 4 + RF36 – RF59.
Nell'ipotesi in cui nel **rigo RF60** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RF61**, va riportato nel **rigo RF62**.
L'ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF60**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 100, comma 2, lettere h) ed l), del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.
Nell'ipotesi in cui nel rigo RF60 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF63 senza essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo RF64** vanno indicati gli importi sottoindicati trasferiti al dichiarante da società trasparenti di cui all'art. 5 e 115 del TUIR di cui lo stesso è socio. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN, ovvero GN, GC o TN.
In particolare, va indicato:
– in **colonna 1**, l'ammontare dei crediti di imposta limitati relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a OICVM;
– in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti di imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento;
– in **colonna 3**, l'ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero;
– in **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
– in **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
– in **colonna 6**, l'eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente;
– in **colonna 7**, l'ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente per la parte trasferita al dichiarante.

4.3 Determinazione forfetaria del reddito per le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro

La presente sezione deve essere compilata dalle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro che, per effetto dell'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (vedere in **Appendice** la voce "Società sportive dilettantistiche"). Per l'esercizio dell'opzione si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.
Per poter fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, dette società devono presumere di conseguire proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a 250 mila euro.
In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, il reddito imponibile di dette società è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Determinazione del reddito imponibile

Nel **rigo RF69** va indicato:
– **colonna 1**, l'ammontare di tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'art. 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Per tali società sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 133 del 1999, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite

annuo complessivo di euro 51.645,69 e non concorrono alla determinazione del reddito i premi di addestramento e di formazione tecnica di cui all'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e i corrispettivi specifici di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR;
– **colonna 2**, l'importo risultante dall'applicazione, al totale dei componenti positivi di colonna 1, del coefficiente di redditività del 3 per cento stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991.

Nel **rigo RF70**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Nel **rigo RF71**, va indicata la somma degli importi indicati nei righi RF69, colonna 2, e RF70, da riportare nel rigo RN1.

4.4 Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le **colonne 1**, **2** e **3** del presente prospetto devono essere compilate per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Sono esclusi da tale disciplina e, quindi, non sono tenuti alla compilazione del prospetto i seguenti soggetti:

a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;
e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
f) le società esercenti pubblici esercizi di trasporto;
g) le società con un numero di soci non inferiore a 100.

La **casella 1** del **rigo RF72** va barrata qualora il soggetto attesti, con autocertificazione prodotta ai sensi della c.d. "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso, il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.
L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; in tal caso, oltre a barrare la **casella 2**, il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF73**, **colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lett. c), ed e) del TUIR, ivi compresi quelli costituenti immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF74**, **colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF75**, **colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.
I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF73 a RF75, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 110, comma 1, del TUIR.
Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF76**, **colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RF76**, **colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.
Qualora nel **rigo RF76** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.
In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RF76**, **colonna 5**, e il reddito indicato nel **rigo RN5** del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:
– proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
– reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 del TUIR;
– dividendi che fruiscono della detassazione di cui all'art. 89 del TUIR.

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF77**.
Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN5 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
Si abbia ad esempio:

rigo RN5	100
rigo RF77	50
Totale	150
rigo RF76	160
Differenza	–10

Il **rigo RN5** va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite.

4.5 Prospetto dei dati per la rideterminazione del reddito imputato ex art. 115 del TUIR

Il presente prospetto interessa i soci di società aderenti al regime opzionale di tassazione per trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR, qualora tenuti, ai sensi del comma 11 dello stesso articolo e delle relative disposizioni attuative recate dall'art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, alla rideterminazione del reddito imputato per trasparenza. Di seguito si forniscono le istruzioni di compilazione del prospetto, alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004.
Il dichiarante deve compilare un apposito schema al fine di confrontare, per ogni periodo d'imposta, la quota di perdita della società partecipata rilevante ai fini del riallineamento e la correlata svalutazione della partecipazione operata dalla società partecipante.
Determinato il minore tra i due importi, il contribuente deve procedere alla somma degli ammontari così individuati per ciascun periodo rilevante; detta somma costituisce l'importo del riallineamento nel limite della quota del totale dei disallineamenti rilevati in capo alla società partecipata al termine del periodo d'imposta antecedente l'esercizio dell'opzione.
Si precisa che, ai fini del riallineamento, rilevano:
- le perdite che hanno generato riduzioni patrimoniali della società partecipata, legittimanti le svalutazioni operate dal socio, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
- le svalutazioni della partecipazione detenuta nella società trasparente fiscalmente dedotte dal socio nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di adozione del regime di tassazione per trasparenza), che il socio non avrebbe effettuato in assenza di tali rettifiche e accantonamenti (art. 11, comma 3, lett. a), - 2) del D.M. 23 aprile 2004). In base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 11 del citato D.M. 23 aprile 2004, l'importo delle svalutazioni deve essere assunto al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) e comprende anche le svalutazioni deducibili pro-quota ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi della lett. b), del comma 3 dell'art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, non si tiene comunque conto delle svalutazioni riferibili alle partecipazioni successivamente cedute a società non appartenenti al gruppo; mentre, in caso di cessione delle partecipazioni all'interno del gruppo, vale a dire a società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'obbligo di attuare la disciplina in questione passa alla società cessionaria e le svalutazioni sono ridotte dei maggiori valori assoggettati a tassazione in capo alla cedente.

Nel **rigo RF78** va indicato il codice fiscale della società trasparente.

Nel **rigo RF79** va indicato l'importo del reddito (o della perdita) della società trasparente imputato alla società partecipante.

Nel **rigo RF80** va indicato:
- in **colonna 1**, l'importo complessivo delle svalutazioni operate dalla società dichiarante;
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società trasparente di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della partecipazione operata dalla societa dichiarante. Detto dato è rilevabile dallo schema di cui sopra;
- in **colonna 3**, la quota dell'ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fiscale degli elementi dell'attivo e dei fondi per rischi ed oneri della società trasparente, così come rilevabili alla chiusura del periodo di imposta anteriore a quello di avvio del regime di tassazione per trasparenza; a tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disallineamenti presenti a tale data e che si siano generati a causa di rettifiche di valore ed accantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli esercizi in perdita;
- in **colonna 4**, va riportato l'ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell'ammontare esposto in colonna 3.

Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali esistenti presso la società trasparente, assume rilievo l'importo indicato nella colonna 4 del rigo RF80. In particolare, tale importo dovrà essere allocato sugli elementi divergenti in base alla proporzione indicata dall'art. 11 del richiamato D.M. 23 aprile 2004. La procedura di riallineamento dei valori va comunque effettuata dai soci nella dichiarazione riferita al periodo d'imposta di avvio del regime di trasparenza. Per converso, la rideterminazione della quota di reddito (o perdita) imputata per trasparenza dovrà essere in concreto operata dal socio, per la quota di sua pertinenza, in ogni periodo d'imposta di validità del regime di trasparenza, in cui le divergenze tra valori contabili e fiscali abbiano dato origine, nella dichiarazione presentata dalla società partecipata a variazioni in diminuzione del reddito.

Ai fini della compilazione dei **righi da RF81 a RF83** il contribuente deve evidenziare nel citato schema (redatto sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato tecnico alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004), il disallineamento tra il valore fiscale e il valore civile di ciascun elemento o fondo interessato, secondo la quota di spettanza. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee nei righi da RF81 a RF83.
In detti righi va indicato:

- nelle **colonne 1** e **2**, rispettivamente, il valore contabile relativo all'esercizio precedente all'avvio del regime di trasparenza ed il valore fiscale degli elementi considerati, riconosciuto presso la società trasparente;
- nella **colonna 3**, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato schema, fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun elemento considerato;
- nella **colonna 4**, l'importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società trasparente e collegate alla differenza tra valore civile e fiscale dei singoli elementi;
- nella **colonna 5**, l'importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzione per effetto del riallineamento.

Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è valida l'opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione l'ammontare da indicare nelle colonne 2 va modificato, tenendo conto di quanto esposto nelle colonne 4 del prospetto dell'esercizio precedente, mentre l'ammontare delle colonne 3 va ridotto di quanto esposto nelle colonne 5 del prospetto dell'esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall'aggiornamento dello schema redatto dal contribuente.

Nel **rigo RF84**, va indicato il reddito (o la perdita) della società trasparente rideterminato di spettanza del socio corrispondente all'importo indicato nel rigo RF79 incrementato della somma degli importi eventualmente esposti nelle colonne 5 dei righi da RF81 a RF83.
Tale importo costituisce il reddito rideterminato, da riportare nel rigo RF12, colonna 2 ovvero, se trattasi di perdita, nel rigo RF39, colonna 2.

Si avverte che, in caso di partecipazione a due o più società "trasparenti", si renderà necessario utilizzare più moduli per l'eventuale compilazione dei prospetti in questione, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. In tal caso, ferma restando l'autonoma procedura di rideterminazione del reddito derivante dalle singole partecipazioni, nel quadro RF andrà riportata la somma algebrica dei redditi così rideterminati.

4.6 Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del TUIR

Il presente prospetto va compilato da parte delle società controllate partecipanti alla tassazione di gruppo (consolidato nazionale), ai fini dell'applicazione della norma transitoria prevista dall'art. 128 del TUIR e delle relative disposizioni attuative recate dall'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, sulla base dei dati comunicati dalla società o ente consolidante. Di seguito, si forniscono le istruzioni per la compilazione del prospetto, alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53 del 20 dicembre 2004.
La rettifica dei valori fiscali è volta ad evitare che il beneficio derivante da precedenti svalutazioni delle partecipazioni detenute nella società dichiarante, operate a fronte di componenti negativi fiscalmente non deducibili, si possa duplicare al verificarsi delle condizioni cui risulta subordinata la deducibilità fiscale dei suddetti componenti, mediante la riduzione del reddito della stessa società dichiarante che partecipa al consolidamento degli imponibili.

Nel **rigo RF85**, va indicato il codice fiscale della società o ente consolidante.

Nel **rigo RF86**, vanno indicati i seguenti dati:
– nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni delle partecipazioni nella stessa società dichiarante, dedotte dalla società o ente consolidante e dagli altri soggetti individuati al comma 1, lett. a), dell'art 16 del citato D.M. 9 giugno 2004, nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di decorrenza della tassazione di gruppo), per l'importo di esse proporzionalmente riferibile alla quota delle perdite di esercizio della partecipata derivante dall'imputazione al conto economico delle suddette rettifiche e dei suddetti accantonamenti, così come comunicati dalla società o ente consolidante;
– nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società consolidata di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della partecipazione. Detto dato è oggetto di comunicazione da parte della società consolidante;
– nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fiscale degli elementi dell'attivo e dei fondi rischi ed oneri della società dichiarante, così come rilevabili alla chiusura del periodo d'imposta anteriore a quello di avvio della tassazione di gruppo. A tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disallineamenti presenti a tale data e che siano stati generati da rettifiche di valore e accantonamenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli esercizi in perdita.
– nella **colonna 4**, l'ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell'importo esposto in colonna 3. Detto valore, che assume rilievo ai fini della procedura di riallineamento, va allocato sugli elementi il cui valore fiscale diverge da quello contabile secondo la proporzione indicata al comma 4 del citato art. 16 del D.M. 9 giugno 2004.

Ai fini della compilazione dei righi da **RF87** a **RF89** il contribuente deve tenere un apposito schema ove evidenziare il disallineamento tra il valore fiscale ed il valore civile di ciascun bene o fondo interessato. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee ("Beni ammortizzabili", "Altri elementi dell'attivo", "Fondi per rischi ed oneri") nei righi da RF87 a RF89.

In detti righi va indicato:
– nelle **colonne 1 e 2**, rispettivamente, il valore contabile relativo all'esercizio precedente all'opzione per il consolidato ed il valore fiscale degli elementi considerati;
– nella **colonna 3**, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato schema fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun elemento considerato;
– nella **colonna 4**, l'importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società e collegate alla differenza tra valori civili e fiscali dei singoli elementi;
– nella **colonna 5**, l'importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzione per effetto del riallineamento.

Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è valida l'opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successivi a quello di prima applicazione l'ammontare da indicare nelle colonne 2 va modificato, tenendo conto di quanto esposto nelle colonne 4 del prospetto dell'esercizio precedente, mentre l'ammontare delle colonne 3 va ridotto di quanto esposto nelle colonne 5 del prospetto dell'esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall'aggiornamento dello schema redatto dal contribuente.

La somma degli importi esposti alla colonna 5 dei righi da RF87 a RF89, costituisce una variazione in aumento da riportare in colonna 4 del rigo RF35 (Altre variazioni in aumento). Il dichiarante pertanto, compila il quadro RF secondo le modalità ordinarie e solo al verificarsi delle ipotesi che determinano la necessità di eliminare il doppio beneficio, effettua la variazione in aumento pari all'ammontare complessivo non deducibile per effetto dell'applicazione dell'art.128 del TUIR.

4.7 Prospetto del capitale e delle riserve

Il prospetto intestato al capitale sociale e alle riserve attiene all'indicazione dei dati concernenti il patrimonio netto e costituisce ampliamento di quello già presente (quadro RS) nei precedenti modelli di dichiarazione. La predisposizione di un nuovo e più completo prospetto e la sua diversa collocazione rispondono all'esigenza di monitorare – per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio – la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve.
Si precisa che i dati richiesti nei righi intestati alle riserve vanno forniti per "masse": vale a dire, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo importo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi.
Nella colonna "Saldo iniziale" va indicato l'importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; nelle colonne intermedie, "Incrementi" e "Decrementi", vanno indicate le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio ; nella colonna "Saldo finale", va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di partenza ("Saldo iniziale") del prospetto della successiva dichiarazione.

Ciò precisato in via generale, si forniscono, di seguito, alcune specifiche indicazioni per la compilazione :

– **rigo RF90**, nella **colonna 1**, l'importo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) comprensivo della quota sottoscritta e non versata, così come risultante dal bilancio del precedente esercizio; nella **colonna 2**, gli incrementi verificatisi nel corso dell'esercizio per delibere di aumento del capitale (o del fondo di dotazione) per effetto di nuovi conferimenti o per passaggio a capitale di riserve; nella **colonna 3**, i decrementi verificatisi nel corso dell'esercizio per delibere di riduzione o di abbattimento del capitale (o del fondo di dotazione); nella **colonna 4**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 1 a 3; nella **colonna 5**, la quota di capitale sociale indicato nella colonna 1 formatasi nei precedenti esercizi a seguito dell'imputazione di riserve di utili; nella **colonna 6**, gli incrementi di tale quota di capitale verificatisi nell'esercizio (ivi incluso l'imputazione a capitale dell'utile dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione); nella **colonna 7**, i decrementi di tale quota del capitale sociale verificatisi nel corso dell'esercizio per effetto della riduzione per esuberanza o dell'abbattimento per perdite; nella **colonna 8**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 5 a 7; nella **colonna 9**, la quota del capitale sociale (o fondo di dotazione) costituita per imputazione, anche successiva, dei saldi in sospensione d'imposta emersi a fronte della rivalutazione dell'attivo operata in applicazione di leggi speciali nonché la quota del capitale formata a seguito del passaggio a capitale di altre riserve in sospensione d'imposta, che abbiano mantenuto tale regime; nella **colonna 10**, gli eventuali incrementi della parte di capitale in sospensione d'imposta verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 11**, i decrementi della parte di capitale in sospensione d'imposta verificatisi nell'esercizio per effetto di riduzione o abbattimento del capitale; nella **colonna 12**, l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 9 a 11;

– **rigo RF91**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve aventi natura di capitale esistenti nel bilancio precedente; si tratta, ad esempio: delle riserve costituite con le somme ricevute dalla società a titolo di sovraprezzo azioni, di quelle costituite con versamenti operati dai soci fuori dal nominale, etc.; nella **colonna 2**, va indicato l'importo degli incrementi di riserve della stessa natura verificatisi nel corso dell'esercizio e, nella **colonna 3**, i relativi decrementi verificatisi per effetto di atti distributivi ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio o, ancora, per effetto del consolidamento a capitale di dette riserve (in quest'ultimo caso, un importo corrispondente andrà indicato nella colonna 2 del rigo RF90); nella **colonna 4**, va indicato l'importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;

– **rigo RF92**, in **colonna 1** vanno indicate le riserve costituite prima della trasformazione di cui all'art. 170, comma 3, del TUIR, con utili imputati ai soci a norma dell'art. 5 del TUIR ed iscritte in bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa. Nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto delle distribuzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci nonché per effetto dell'imputa-

zione di esse a capitale che non comporta l'applicazione del comma 6 dell'art. 47 del TUIR (in quest'ultimo caso un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RF90);

– **rigo RF93**, vanno indicate le riserve alimentate con utili di esercizio prodotti durante la fase di applicazione del regime opzionale di tassazione per trasparenza, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004, salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nei periodi di efficacia dell'opzione. L'integrale esclusione di detti dividendi si applica anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del citato D.M. 23 aprile 2004.

I dati concernenti la destinazione dell'utile relativo al primo esercizio di trasparenza devono essere forniti nel successivo rigo RF96;

– **rigo RF94**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve alimentate con utili, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, va indicata la parte dell'utile dell'esercizio precedente accantonata a riserva ; nella **colonna 3**, va indicato l'importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell'esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale di tali riserve (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 6 del precedente rigo RF90); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti;

– **rigo RF95**, nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve in sospensione d'imposta risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella **colonna 2**, gli incrementi di tale tipo di riserve verificatisi nell'esercizio; nella **colonna 3**, i decrementi di tali riserve verificatisi per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell'imputazione a capitale (in quest'ultimo caso, un corrispondente importo va indicato nella colonna 2 ovvero nella colonna 10 del rigo RF90, a seconda che tale vicenda comporti o meno la cessazione del regime di sospensione); nella **colonna 4**, va indicato l'importo risultante dalla somma algebrica degli importi dei campi precedenti;

– **rigo RF96**, in tale rigo, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione; in particolare, nella **colonna 1**, va indicata la quota dell'utile oggetto di distribuzione; nella **colonna 2**, la quota accantonata a riserva e, nella **colonna 3**, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo; nella **colonna 4**, va indicata la perdita dell'esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo.

Si ricorda che, per effetto della presunzione posta dall'art. 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, l'eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luogo dell'utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere riqualificata agli effetti fiscali in distribuzione di utili. Ai fini della compilazione del presente prospetto, pertanto, la distribuzione delle riserve di capitale dovrà, in questo caso, considerarsi come non avvenuta e, in corrispondenza, l'utile dell'esercizio o le riserve di utili come distribuiti.

I soggetti che si avvalgono delle discipline di rivalutazione di cui all'art. 1, commi 469 e 473 della legge 266 del 2005, devono indicare l'importo dei saldi di rivalutazione nella colonna 2 del rigo RF95, o, in caso di imputazione a capitale di detti saldi, nel rigo RF90, colonna 10.
I soggetti che, ai sensi del citato comma 469 si avvalgono della disciplina di riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili, devono indicare l'importo accantonato in sospensione d'imposta fra gli incrementi di colonna 2 del rigo RF95, decrementando le riserve utilizzabili, ovvero, in caso di incapienza, il capitale sociale.

I soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio devono tenere conto direttamente in sede di compilazione della colonna 1 del rigo RF94, ovvero della colonna 5 del rigo RF90, delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d'esercizio redatto secondo tali principi.

R5 - QUADRO RT – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

5.1 Tonnage tax

La Tonnage tax è un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR e dei soggetti di cui alla lett. d) del medesimo articolo che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante stabile organizzazione, derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato.
Dette navi devono essere destinate all'attività di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare.
Sono incluse nell'imponibile anche le attività accessorie direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate, di cui al comma 2, art. 6, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma restando l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il regime della Tonnage tax si applica ai periodi d'imposta successivi all'autorizzazione dell'Unione Europea (avvenuta in data 20 ottobre 2004).

5.2 Sezione I Determinazione del reddito imponibile

Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione, il reddito derivante dalla gestione delle navi è determinato dalla somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave.
Nei **righi** da **RT1**a **RT8** devono essere indicati i dati identificativi di ciascuna nave avente i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR.
In **colonna 2**, indicare il numero di registrazione del registro internazionale di cui al D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
In **colonna 3**, indicare il codice di avviamento postale (CAP) corrispondente alla sede del porto di iscrizione della nave.
In **colonna 5**, con riferimento a ciascuna nave noleggiata, indicare il codice dello Stato estero in cui risulta immatricolata la nave, desumibile dall'elenco dei paesi e territori esteri allegato in Appendice.
In caso di noleggio della nave è necessario compilare anche le colonne 8 e 9.
In **colonna 8**, va indicato uno dei seguenti codici:
1 – nel caso in cui la nave sia data a noleggio;
2 – nel caso in cui la nave sia presa a noleggio.
In **colonna 9**, deve essere indicato il codice fiscale:
– del soggetto cui è stata noleggiata la nave, qualora in colonna 8 sia stato indicato il codice 1;
– del soggetto noleggiante, qualora in colonna 8 sia stato indicato il codice 2.
Nelle **colonne 10** e **11**, vanno indicati rispettivamente, in termini di tonnellaggio, per ogni nave gestita che usufruisce del regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile, la stazza lorda e la stazza netta. In **colonna 12**, va indicato il reddito giornaliero di ciascuna nave, determinato applicando i seguenti coefficienti previsti dall'art. 156 del TUIR per scaglioni di tonnellaggio netto:
1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.
In **colonna 13**, va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave.
I giorni di operatività si determinano sottraendo dal numero dei giorni dell'esercizio i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in disarmo temporaneo e quelli in cui è locata a scafo nudo.
Il reddito riferibile alla nave è costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni di operatività della nave e va riportato in **colonna 14**.

In **colonna 15**, va indicato il codice relativo all'operazione straordinaria che, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 23 giugno 2005, non comporta la perdita di efficacia dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 155 del TUIR.
Pertanto, va indicato il seguente codice:
1 – in caso di fusione;
2 – in caso di scissione;
3 – in caso di conferimento d'azienda.
Con riferimento a queste ultime ipotesi, in **colonna 16**, va indicato il codice fiscale della società od ente che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 155 del TUIR.
Nel **rigo RT9**, va indicato il totale degli importi esposti nella colonna 14 dei righi da RT1 a RT8. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle navi gestite, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo RT, sezione I, gli importi del rigo RT9 devono essere indicati solo sul Mod. n.1.
Il **rigo RT10**, va compilato in caso di cessione di navi già di proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del regime. Dovrà esservi indicato l'importo della differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime della Tonnage tax.
Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime forfetario al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'art. 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza sopra determinata dovrà essere riportata nel rigo RT10 limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.
Nel caso in cui le navi cedute costituiscono un complesso aziendale, le regole sopra evidenziate per la compilazione del rigo RT10 dovranno essere applicate se tali navi rappresentano almeno l'80 per cento del valore dell'azienda, al lordo dei debiti finanziari. Pertanto, qualora la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime della Tonnage tax, all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR è aggiunta la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, aumentato dei debiti finanziari e il costo non ammortizzato delle predette navi dell'ultimo esercizio antecedente a quello di applicazione del medesimo regime e resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 158, comma 2, del TUIR (art. 9 del decreto ministeriale 23 giugno 2005).
In caso di cessione di più navi nel periodo d'imposta dovrà essere riportata la somma algebrica degli importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte. In caso di valore negativo, indicare l'importo preceduto dal segno meno.
Nel **rigo RT11**, va indicata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di imposizione si sono realizzati nei periodi d'imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione per la Tonnage tax ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico che consentono il rinvio. Ad esempio, dovrà essere indicata la quota di plusvalenza da cessione di un bene strumentale posseduto da più di tre esercizi, effettuata nel periodo d'imposta precedente e per la quale, nella relativa dichiarazione dei redditi, è stata operata l'opzione per la rateizzazione di cui all'articolo 86, comma 4, del TUIR. La somma di detti componenti positivi dovrà essere portata ad incremento del reddito determinato in via forfetaria.
Nel **rigo RT12**, va indicata la somma delle quote dei componenti negativi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di deduzione si sono realizzati in periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico che consentono o dispongono il rinvio. La somma di detti componenti negativi dovrà essere portata in diminuzione del reddito determinato in via forfetaria.
Nel **rigo RT13**, va indicata la somma algebrica dei righi da RT9 a RT12.
Se il risultato della descritta operazione è negativo, l'importo da indicare nel rigo RT13 va preceduto dal segno meno.
Si precisa che il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario dovrà essere determinato nel quadro RF. In tal caso l'importo di rigo RT13 va riportato nel rigo RF13, ovvero, in caso di perdita, nel rigo RF40. In mancanza di dette attività, al contrario, tale importo va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN (o nel rigo RN2 in caso di perdita), ovvero, qualora il soggetto dichiarante abbia optato per il regime di cui all'art. 115 o all'art. 116 del TUIR, nel rigo TN1 del quadro TN (o nel rigo TN2 in caso di perdita).

5.3
Sezione II Determinazione del pro rata di deducibilità

In presenza di attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario il reddito complessivamente prodotto dalla società deriva dalla somma algebrica tra il reddito derivante dalla gestione delle navi forfetariamente determinato ed il reddito o la perdita emergente dal quadro RF.
I soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle rilevanti ai fini dell'applicazione della Tonnage tax (di cui all'art. 155 del TUIR) dovranno determinare la quota di reddito riferibile a dette attività secondo le regole ordinarie, utilizzando il quadro RF.
A questo fine si rammenta che le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione forfetaria dell'imponibile.
Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR non sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi inclusi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
In relazione a quest'ultimo punto, nel **rigo RT14** va indicato l'ammontare dei ricavi risultante dalle attività incluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime della Tonnage tax.
Nel **rigo RT15**, va indicato, l'ammontare complessivo dei ricavi risultante dal bilancio d'esercizio.
Nel **rigo RT16**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle spese e degli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a tutte le attività esercitate; in **colonna 2**, la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare di cui al rigo **RT14** e quello di cui al rigo **RT15**; in **colonna 3**, la quota di costi indeducibili, che dovranno essere riportati tra le altre variazioni in aumento di cui al rigo RF35, colonna 4.

5.4
Sezione III Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo

La sezione va compilata per indicare, nel periodo di efficacia dell'opzione ai fini dell'applicazione della Tonnage tax, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo. L'obbligo di compilazione sussiste solo in caso di valori divergenti.
Ai fini della compilazione dei righi da **RT17** a **RT19**, il contribuente deve tenere un apposito schema ove evidenziare le divergenze tra il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee ("Beni ammortizzabili", "Altri elementi dell'attivo", "Elementi del passivo") nei suddetti righi.
In **colonna 1**, va indicato il valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante alla data di inizio dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione ed, in **colonna 5**, il corrispondente valore fiscale iniziale.
Le **colonne 2 e 3**, vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo.
In **colonna 4**, va indicato il valore civile finale degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, scaturente dalla somma algebrica tra l'importo indicato in colonna 1 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 2 (incrementi) e 3 (decrementi).
Le **colonne 6 e 7**, vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale degli elementi dell'attivo e del passivo, determinato sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per il regime della Tonnage tax.
In **colonna 8**, va indicato il valore fiscale finale degli elementi dell'attivo o del passivo, derivante dalla somma algebrica tra l'importo indicato in colonna 5 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 6 (incrementi) e 7 (decrementi).

R6 – QUADRO EC - PROSPETTO PER LA DEDUZIONE EXTRACONTABILE DEI COMPONENTI NEGATIVI

6.1
Premessa

A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, per opera del D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali. In virtù di quanto previsto dall'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, tuttavia, in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, è ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico sia indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultino anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.

Si ricorda che, in virtù della modifica apportata dall'art. 11, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 38 del 2005, al citato art. 109, è possibile dedurre, utilizzando il presente prospetto, anche la differenza tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, del TUIR, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico (di seguito "eccedenze relative ai canoni di leasing finanziario").
La deducibilità degli ammortamenti, delle eccedenze relative ai canoni di leasing finanziario, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputati al conto economico non richiede l'apposizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto; il citato art. 109, comma 4, lett. b), terzo periodo, si limita, infatti, a porre la condizione che, in caso di distribuzione ai soci di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo d'imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili dell'esercizio portati a nuovo non scenda al di sotto dell'importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio). Qualora, infatti, si verifichi tale evenienza, l'importo delle riserve e/o degli utili dell'esercizio distribuiti, che intacca tale livello minimo, aumentato dell'ammontare delle relative imposte differite, concorre a formare il reddito imponibile, con conseguente e corrispondente riassorbimento ("decremento") dell'eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente.

Per la generalità dei soggetti il presente prospetto consente:
– la deduzione extracontabile di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati al conto economico dell'esercizio oggetto della presente dichiarazione nonché delle eccedenze relative ai canoni di leasing finanziario, pur sempre nei limiti massimi consentiti dalle norme fiscali;
– la rilevazione degli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze complessivamente indicate nel Mod. Unico 2005.

Per le società cooperative e mutue assicuratrici il bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004 poteva essere anche redatto seguendo le precedenti regole, mentre il bilancio relativo all'esercizio chiuso dopo il 31 dicembre 2004 deve essere redatto seguendo le nuove disposizioni.

Per le società cooperative e mutue assicuratrici che applicano le nuove disposizioni di redazione del bilancio a partire dall'esercizio chiuso dopo il 31 dicembre 2004, l'apposito prospetto va utilizzato anche per attuare il c.d. "disinquinamento" dei bilanci anteriori, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 344 del 2003. In particolare, il n. 1) della citata lettera h) stabilisce che le disposizioni in materia di deduzione extracontabile si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore ed agli accantonamenti operati "…in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma,del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto".

Si precisa che l'eliminazione delle interferenze fiscali pregresse (c.d. "disinquinamento", in regime di neutralità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 344 del 2003) può essere effettuata anche in bilanci successivi a quello di prima applicazione delle nuove regole a condizione che le interferenze stesse emergano dalle risultanze della nota integrativa.

6.2 Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.
Le prime tre sono destinate alla indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione extra-contabile.
In particolare, la prima sezione (**righi da EC1 a EC6**) riguarda gli ammortamenti, nonché le eccedenze relative ai canoni di leasing finanziario, dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali e l'ammortamento dell'avviamento (sempreché, beninteso, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede contabile per quote inferiori a un diciottesimo del relativo costo). La seconda sezione (**righi da EC7 a EC11**) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili.
La terza sezione (**righi da EC12 a EC17**) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa.
Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:
– in **colonna 1**, va riportata la somma degli importi eventualmente indicati nelle colonne 1 (eccedenza pregressa) e 2 (eccedenza di periodo) del Mod. Unico 2005; si avverte che,

per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, che abbiano proceduto al c.d. "disinquinamento" nel Mod. Unico 2004, l'importo da indicare in colonna 1 è costituito dalla somma algebrica degli importi eventualmente indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del Mod. Unico 2005.

Per le società cooperative e le mutue assicuratrici, che redigono per la prima volta il bilancio secondo le nuove disposizioni, detta colonna va compilata per procedere all'eliminazione dal bilancio delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati in esercizi anteriori a quello oggetto della presente dichiarazione per ragioni esclusivamente fiscali ("disinquinamento"). Al riguardo, si precisa che, qualora l'importo delle rettifiche e degli accantonamenti oggetto di "disinquinamento" sia imputato in contropartita al conto economico (come sopravvenienza attiva dell'esercizio), nel rigo RF47 dovrà procedersi ad una variazione in diminuzione del reddito per un importo corrispondente. Se l'operazione di disinquinamento dei bilanci pregressi e, quindi, le rettifiche del valore dei beni e dei fondi sono state effettuate all'inizio dell'esercizio, ferma restando la neutralizzazione in sede di dichiarazione dei redditi delle sopravvenienze attive imputate a conto economico per effetto delle predette rettifiche, occorrerà altresì procedere attraverso apposite variazioni in aumento al recupero a tassazione di eventuali componenti fiscali tassabili (plusvalenze) o indeducibili (ammortamenti, minusvalenze e sopravvenienze passive) generatesi nel corso dello stesso periodo d'imposta in conseguenza dei disallineamenti emersi all'inizio dello stesso periodo per effetto dall'eliminazione dal bilancio delle interferenze fiscali pregresse.

– la **colonna 2**, va compilata per fruire, con riferimento al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, della deduzione di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti per importo superiore a quello imputato al conto economico dell'esercizio nonché delle eccedenze relative ai canoni di leasing finanziario e pur sempre nei limiti massimi ammessi dalla norma fiscale. Così, ad esempio, qualora un'impresa che abbia imputato al conto economico svalutazioni di crediti commerciali per un importo inferiore a quello fiscalmente ammesso (0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio) intenda sfruttare appieno il maggior limite fiscale, indicherà in colonna 2 del rigo EC12 la differenza tra detti importi. Con specifico riferimento alle banche, agli altri enti finanziari e alle imprese di assicurazione che operino in bilancio svalutazioni dirette dei crediti per un importo che non raggiunge il limite percentuale fiscalmente ammesso per ogni periodo (0,40 per cento) e che intendano fruire in tutto o in parte di tale maggior limite, si precisa che, ai fini delle successive vicende dei crediti, l'importo indicato in colonna 2 dovrà essere considerato alla stregua di un accantonamento a fondo e non già come rettifica diretta del valore fiscale dei crediti che, dunque, resterà per tali soggetti ancorato a quello iscritto in bilancio.

Per le sole società cooperative e mutue assicuratrici che redigono per la prima volta il bilancio secondo le nuove disposizioni, il rigo EC8 va utilizzato solo per operare il disinquinamento dei bilanci precedenti, qualora negli stessi siano state effettuate svalutazioni di titoli obbligazionari negoziati in applicazione dell'art. 2426, secondo comma, del cod. civ.; per effetto di quanto disposto dalla lett. a) del comma 4 dell'art. 94 del TUIR (richiamata dal comma 2 del successivo art. 101), infatti, l'utilizzo del prospetto per operare deduzioni extra-contabili è, comunque, escluso per le rettifiche di valore relative a tali beni.

Con riferimento ai righi EC9 ed EC10, la disattivazione della colonna 2 deriva dal regime di irrilevanza fiscale delle svalutazioni delle partecipazioni introdotto, in via generale, dal citato D.Lgs. n. 344 del 2003;

– in **colonna 3** (decrementi) vanno indicati gli importi degli eventuali riassorbimenti dell'eccedenza pregressa.

Si precisa che costituiscono decrementi dell'eccedenza pregressa gli ammortamenti, le maggiori plusvalenze, o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito d'impresa (da indicare nel rigo RF9 del quadro RF).

Si ricorda, inoltre, che costituisce causa di riassorbimento dell'eccedenza pregressa anche la distribuzione ai soci di utili o riserve preesistenti, qualora a seguito di essa l'importo delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili portati a nuovo scenda al di sotto dell'importo dell'eccedenza pregressa, aumentato dell'eccedenza di periodo e diminuito dei decrementi derivanti dalla ripresa a tassazione di ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze;

– nelle **colonne 4** e **5** delle prime tre sezioni, vanno indicati, per ciascuna voce, i valori complessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla somma algebrica degli importi delle colonne 1, 2 e 3. Si precisa che l'importo indicato in colonna 2, rispettivamente, dei righi EC6, EC11 ed EC17 va riportato nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RF8. In caso di beni iscritti in bilancio a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 4 non dovrà tener conto di tale maggior valore.

Nella quarta sezione vanno indicati i totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a copertura dell'ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente.
In particolare, nel rigo EC18, colonne da 1 a 5, va riportata la somma degli importi indicati nelle rispettive colonne dei righi EC6, EC11 ed EC17. La somma algebrica degli importi esposti nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo EC18 va indicata in colonna 1 del rigo EC19.

In **colonna 2** del **rigo EC19**, va indicato l'ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In **colonna 3**, del **rigo EC19**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e dell'utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione, accantonato a riserva.

R7 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRES

7.1 IRES

Nel **rigo RN1**, **colonna 2**, va indicato il reddito di rigo RF62 (o RF71), al netto dell'importo indicato in colonna 1.
In **colonna 1**, va indicato l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo.

Nel **rigo RN2**, va indicata la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF63.
Si precisa che in caso di partecipazione in società trasparente ex artt. 5 e 115 del TUIR vanno indicati altresì gli importi eventualmente trasferiti da detta società ed esposti nel rigo RF64.

Nel **rigo RN3**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento. Sui proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM specializzati in società di piccola e media capitalizzazione si applicano i nuovi criteri, introdotti dall'art. 12 del D.L. n. 269 del 2003, che prevedono l'attribuzione di un credito di imposta limitato da indicare in **colonna 1** (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN4**, va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da RN1 a RN3. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta limitato come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983, dell'art. 11-bis, comma 4, del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dall'art. 12 del D.L. n. 269 del 2003), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Nel **rigo RN5**, va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RN1 o di rigo RN2 e gli importi dei righi RN3 e RN4.
Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare – da indicare in **colonna 1** – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6 del TUIR.
In **colonna 2**, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Riservato ai soggetti non operativi
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono considerati non operativi e che dichiarano, nel rigo RN5, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF77, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF76, colonna 5), sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.
Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN5 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RF77) anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RN4.
Nel **rigo RN6**, **colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di provvedimenti agevolativi e, **colonna 3**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN7**, **colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 33 per cento e, **colonna 2**, la relativa imposta.

Nel rigo **RN8**, va indicata l'imposta corrispondente al reddito imponibile di cui ai righi **RN6** e **RN7**.

Nel **rigo RN9**, vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN8:
– il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 73 , comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra euro 51,65 e euro 103.291,38 mediante versamento bancario o postale;
– il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, effettuate in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR devono comprendere nel medesimo rigo l'ammontare delle donazioni effettuate in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova ai sensi dell'art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta.

Nel **rigo RN10**, va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i righi RN8 e RN9.

Nel **rigo RN11**, va indicato in **colonna 1**, l'importo spettante del credito d'imposta limitato derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento. Si ricorda che comunque tale importo non può eccedere l'imposta netta. In **colonna 2**, va indicata la somma tra quanto esposto in colonna 1 e l'importo di rigo RN3, al netto del credito di imposta limitato indicato in colonna 1 di quest'ultimo rigo.

Nel **rigo RN12**, va indicata la somma dei crediti per imposte pagate all'estero, come già esposti nel rigo CE20 del quadro CE, nelle colonne 11 e 12 dei righi RS75 e RS76 (art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR), nonché nel rigo RF64, colonna 3.

Nel **rigo RN13**, vanno indicati:
– il credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, all'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, all'art. 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, all'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, e all'art. 4, comma 2, del D.M. n. 86 del 2002 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
– il credito d'imposta previsto dall'art. 26, comma 1, del TUIR (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

In tale rigo vanno altresì indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio, ai sensi dell'abrogato art. 107 del TUIR.

Nel **rigo RN16**, va indicata la differenza tra gli importi dei righi RN10 e RN15.

Nel **rigo RN17**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta del rigo RN16, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN18**, va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione, compresa l'eccedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115, di cui al rigo RF64, colonna 6, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2005 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel **rigo RN19**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN18 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRES) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24.

Nel **rigo RN20**, **colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, oltre all'importo esposto in colonna 1 va indicato l'importo degli acconti versati.

Nel **rigo RN21**, **colonna 2** o nel **rigo RN22** va indicato l'importo dell'IRES dovuta o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei righi da RN16 a RN20.

Nel **rigo RN21**, **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRES che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il saldo dell'IRES.

L'importo di rigo RN22, per la parte dell'IRES che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN23**.

Si ricorda che, in virtù dell'art.1, comma 137 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), l'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se il relativo importo non supera euro 12,00 .

R8 – QUADRO TN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

8.1 Generalità

Il presente quadro va compilato esclusivamente dalle società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR. Le società determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta. Il quadro si compone delle seguenti sezioni:
Sezione I – Reddito o perdita da imputare
Sezione II – Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione
Sezione III – Importi da attribuire ai soci
Sezione IV – Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci
Sezione V – Redditi prodotti all'estero e relative imposte
Sezione VI – Eccedenza di imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR
Sezione VII – Reddito (o perdita) imputato ai soci
Sezione VIII – Redditi derivanti da imprese estere partecipate

8.2 Sezione I Reddito o perdita da imputare

Nella presente sezione è determinato il reddito o la perdita senza liquidazione dell'imposta; dal reddito, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del TUIR relative ad esercizi anteriori a quello in cui è stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale, nonché, a partire dal primo esercizio successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione, le eventuali eccedenze di perdite di cui all'art. 7, c. 2 del DM 23 aprile 2004. Il reddito (o la perdita) della società partecipata è imputato ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della medesima società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Nella casella "Tipo trasparenza" va indicato:
– il codice 1, in caso di opzione esercitata ai sensi dell'art. 115 del TUIR;
– il codice 2, in caso di opzione esercitata ai sensi dell'art. 116 del TUIR.

Nel **rigo TN1, colonna 2**, va indicato il reddito di rigo RF62 (o RF71), al netto dell'importo indicato in colonna 1.
In **colonna 1** va indicato l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo.

Nel **rigo TN2** va indicato:
– in **colonna 2**, la perdita dell'esercizio di cui al rigo RF63; la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare, da indicare in **colonna 1**, che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR;
– in **colonna 3**, l'importo del patrimonio netto contabile alla data di chiusura del periodo d'imposta determinato senza tener conto della perdita dell'esercizio e aumentato dei conferimenti in denaro e in natura effettuati entro la data di approvazione del bilancio.

Ai fini della compilazione della **colonna 4**, per ogni socio va determinato l'importo inferiore tra la quota di patrimonio netto come specificato nelle istruzioni alla colonna 3 e la quota di perdita spettante. Nella colonna 4 pertanto va indicata la somma degli importi determinati per ciascun socio. Se la quota di partecipazione al patrimonio è per tutti i soci uguale alla quota di partecipazione alle perdite, nella colonna 4 va riportato il minore tra l'importo di colonna 2 e colonna 3.
L'eventuale differenza tra colonna 2 e colonna 4 va riportata nel prospetto relativo alle perdite non compensate del quadro RS.

Nel **rigo TN3** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti, per l'importo che trova capienza nell'ammontare di cui al rigo TN1.

Nel **rigo TN4**, va indicato il reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo di rigo TN1 e quello di rigo TN3.
Si rammenta che anche per la società che ha optato per il regime della trasparenza trovano applicazione le regole valevoli per i soggetti non operativi, secondo le modalità di compilazione ordinariamente previste.

8.3
Sezione II
Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione

Nel **rigo TN5** va riportata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, modello UNICO 2005 SC, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 4, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2005 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel **rigo TN6** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo TN5, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi e contributi propri.

Nel **rigo TN7** va indicata l'eccedenza di cui al rigo TN5, non utilizzata in compensazione e che la società attribuisce ai soci.

Nel **rigo TN8** va indicata l'eccedenza di cui al rigo TN5, non utilizzata in compensazione per la parte non attribuita ai soci, che la società trasparente cede ad altre società del gruppo cui essa partecipa ai sensi dell'art. 43-ter del DPR 602/73.

Nel **rigo TN9** va indicata la differenza tra l'importo esposto nel rigo TN5 diminuito dell'importo di cui ai righi TN6, TN7 e TN8, corrispondente all'eccedenza da utilizzare in proprio.

8.4
Sezione III
Importi da attribuire ai soci

Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai soci.

Nel **rigo TN10** va indicato l'ammontare degli oneri detraibili.

Nel **rigo TN11** vanno indicati i crediti per imposte pagate all'estero relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della trasparenza, come determinati nell'apposito quadro CE.

Nel **rigo TN12**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta limitato relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento; in **colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta sui fondi comuni d'investimento.

Nel **rigo TN13** vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere a tal fine le istruzioni del quadro RN, rigo RN13).

Nel **rigo TN14** vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo TN15,** va indicato l'ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in **colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**,oltre all'ammontare esposto in colonna 1, va indicato l'importo versato col modello F24.

8.5
Sezione IV
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese indicati nel quadro RU che la società attribuisce ai soci.
Nei **righi da TN16 a TN20** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito ai soci.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.6
Sezione V
Redditi prodotti all'estero e relative imposte

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la trasparenza fiscale e le relative imposte resesi definitive.

Nei **righi da TN21 a TN23** vanno indicati:
- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.7 Sezione VI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6 del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti all'estero in esercizi anteriori all'opzione per il regime di trasparenza, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello.
Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

8.8 Sezione VII Reddito (o perdita) imputato ai soci

In tale sezione va indicato il reddito da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società trasparente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

La **casella "Perdite senza limiti di tempo"** va barrata, in presenza di opzione effettuata ai sensi dell'art. 116, in caso di imputazione di perdita avente i requisiti di cui all'art. 84, c. 2, del TUIR.

Nei **righi** da **TN29** a **TN32** va indicato:
– in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto partecipante;
– in **colonna 2**, la rispettiva quota di partecipazione agli utili;
– in **colonna 3**, la rispettiva quota di partecipazione alle perdite;
– in **colonna 4**, l'importo del reddito di cui al rigo TN4 spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 2, ovvero, in caso di perdita, l'importo esposto in colonna 4 del rigo TN2 spettante (preceduto dal segno meno).

La **casella 5** va barrata nel caso in cui i soci partecipino per il tramite di società fiduciarie, compilando un rigo per ciascun socio rappresentato tramite la suddetta società fiduciaria.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.9 Sezione VIII Redditi derivanti da imprese estere partecipate

Nel **rigo TN33** in **colonna 1,** va indicato il totale dei redditi derivanti da partecipazione in CFC da imputare ai soci, mentre nella **colonna 2** vanno indicate le imposte sul reddito dell'anno pagate dalla CFC e nella **colonna 3** vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dalla CFC.
Nella **colonna 4** vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dalla CFC.

8.10 Prospetto da rilasciare ai soci

La società trasparente deve rilasciare a ciascun socio un prospetto da cui risultino la denominazione, la sede, il codice fiscale.
Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

1) i dati identificativi del socio;
2) il reddito complessivo (o la perdita) da imputare ai soci nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio;
3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio;
4) la quota di partecipazione alla perdita;
5) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
6) le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è necessario indicare: l'anno di percezione del reddito estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio;
7) la quota degli acconti versati;
8) la quota dell'eccedenza IRES attribuite al socio;
9) le quote dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento nonché degli altri crediti d'imposta spettanti;
10) distintamente per ciascuna CFC cui la società trasparente partecipa:
    - i dati indicati nelle colonne 2, 3 e 4 dei righi RS75 e/o RS76 del quadro RS della presente dichiarazione, nonché quelli indicati nelle colonne 13 dei righi RS77 e RS78 del Modello UNICO 2005 SC;

- la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righi da RM1 a RM4;
- le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dalle CFC sul reddito prodotto nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione assoggettabile a tassazione separata;
- le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dalle CFC sul reddito prodotto in periodi di imposta precedenti all'applicazione della trasparenza e già assoggettato a tassazione separata;
- le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti limitatamente alla quota riferibile al reddito già assoggettato a tassazione separata (per l'importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 7 dei righi RS75 e/o RS76 del quadro RS);

11) dati necessari per l'eventuale rideterminazione del reddito qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 115, comma 11 del TUIR.

R9 – QUADRO GN – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

9.1 Generalità

Il presente quadro va compilato esclusivamente dalle società che abbiano optato per il consolidato nazionale e/o mondiale ai sensi degli articoli da 117 a 142 del TUIR. Le società determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta. Il quadro si compone delle seguenti sezioni:
Sezione I: Determinazione del reddito complessivo;
Sezione II: Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione;
Sezione III: Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato;
Sezione IV: Dati;
Sezione V: Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato;
Sezione VI: Redditi prodotti all'estero e relative imposte;
Sezione VII: Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR;
Sezione VIII: Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento.

9.2 Sezione I Determinazione del reddito complessivo

Consolidato nazionale
Per effetto dell'opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR ciascun soggetto facente parte della tassazione di gruppo determina il proprio reddito complessivo netto senza liquidazione dell'imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di cui all'art. 84 del TUIR relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.
Si precisa che il presente quadro va compilato anche dalla società o ente consolidante.

La casella "Operazioni straordinarie" va barrata nel caso sia stata realizzata nel periodo d'imposta una delle operazioni di cui all'art. 12 del D.M. 9 giugno 2004. In questo caso occorre compilare anche il quadro GC.

Il reddito complessivo netto, determinato nei **righi da GN1 a GN5** deve essere comunicato alla società o ente consolidante al fine di determinare il reddito complessivo globale del consolidato nazionale.
Nel **rigo GN1**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'eventuale plusvalenza generata dalla cessione o dal conferimento di beni, di cui all'art. 123, commi 2 e 2-bis, del TUIR.

Nel rigo GN1, **colonna 3**, va indicato il reddito di rigo RF62 (o RF71) al netto dell'importo indicato in colonna 2.
In **colonna 2** va indicato l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo.

Nel **rigo GN2,** va indicata la perdita non preceduta dal segno meno, di rigo RF63.

Nel **rigo GN3**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento per i quali è prevista l'attribuzione di un credito d'imposta limitato; in **colonna 2**, l'ammontare complessivo del credito d'imposta sui fondi comuni d'investimento.

Nel **rigo GN4** va indicato l'ammontare delle perdite non compensate, relative ai periodi d'imposta precedenti l'inizio della tassazione di gruppo, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da GN1, colonna 3 a GN3.

Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulta compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute, versamenti in acconto e eccedenze.
Si precisa inoltre che le perdite pregresse non possono essere utilizzate in diminuzione dell'importo di colonna 1 del rigo GN1; pertanto tali perdite e possono essere compensate fino a concorrenza della differenza tra colonna 3 e colonna 1 del rigo GN1, se detta differenza è positiva.

Nel **rigo GN5** va indicato il reddito imponibile o la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei righi da GN1, colonna 3 (o GN2) a GN4.
Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare da indicare in colonna 1 che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6 del TUIR. In **colonna 2**, qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita, va indicato zero.
Si rammenta che anche per la società che ha optato per il consolidato trovano applicazione le regole valevoli per i soggetti non operativi, secondo le modalità di compilazione ordinariamente previste.

Consolidato mondiale
Con riferimento al consolidato mondiale, valgono, salvo diversa previsione, le disposizioni sopra richiamate.

9.3 Sezione II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione

Nel **rigo GN6** va indicata l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 4 di UNICO 2005 SC, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2005 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel **rigo GN7** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo GN6, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo GN8** va indicata l'eccedenza di cui al rigo GN6, non utilizzata in compensazione, attribuita al consolidato nazionale.

Nel **rigo GN9** va indicata l'eccedenza di cui al rigo GN6 non utilizzata in compensazione al netto di quanto esposto nel rigo GN8 che il contribuente cede a società del gruppo non aderenti al consolidato da riportare nel **rigo RK1** del quadro RK della presente dichiarazione.

Nel **rigo GN10** va indicata la somma algebrica dei righi da GN6 a GN9, corrispondente all'eccedenza da riportare nel quadro RX, rigo RX1, della presente dichiarazione.

9.4 Sezione III Eccedenze di imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato

Nella presente sezione vanno indicate le eccedenze di imposta diverse dall'IRES derivanti dalle dichiarazioni delle società che partecipano alla tassazione di gruppo.

Nei **righi** da **GN11** a **GN13** vanno indicati:
– in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'imposta che si intende trasferire (ad esempio 3800 per cessione di eccedenze relative all'IRAP);
– in **colonna 2**, l'ammontare dell'eccedenza derivante dalla presente dichiarazione trasferita al gruppo.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

9.5 Sezione IV Dati

Nella presente sezione vanno indicati i dati da comunicare ai sensi dell'art. 7 del DM 9 giugno 2004.

Nel **rigo GN14** va indicato l'ammontare delle spese sostenute relative ad oneri detraibili.

Nel **rigo GN15** vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero relativi ad esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo, come determinati nell'apposito prospetto di cui al quadro CE, del presente modello.

Nel **rigo GN16** vanno indicati gli altri crediti d'imposta (vedere le istruzioni del quadro RN, rigo RN13).

Nel **rigo GN17** vanno indicate le ritenute subite.

Nel **rigo GN18** vanno indicate le eccedenze relative al quadro RK della presente dichiarazione, cedute al consolidato. Tale importo va riportato nel quadro RX, rigo RX4, colonna 5.

Nel **rigo GN19** va indicato l'ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in

colonna 1, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, oltre all'ammmontare di colonna 1, va indicato l'importo degli acconti versati.

9.6 Sezione V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese indicati nel quadro RU che la società o ente aderente al consolidato trasferisce alla tassazione di gruppo.

Nei **righi da GN20 a GN24** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato.

9.7 Sezione VI Redditi prodotti all'estero e relative imposte

In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all'estero nei periodi d'imposta interessati dall'opzione per la tassazione di gruppo e le relative imposte resesi definitive.

Nei **righi da GN25 a GN27** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del presente modello;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno di inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito estero prodotto dalla società;
- in **colonna 4**, l'importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all'imposta di competenza relativa al reddito d'impresa prodotto all'estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR;
- in **colonna 5**, la relativa imposta estera resasi definitiva

9.8 Sezione VII Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti all'estero in esercizi anteriori all'ingresso nel Consolidato, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello.
Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del reddito da cui derivano le eccedenze.

9.9 Sezione VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento

Tale sezione va utilizzata per indicare i dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento di cui all'art. 122 del TUIR.

Nel **rigo GN33** va indicato:
- in **colonna 1**, l'importo corrispondente alla quota imponibile (5 per cento) dei dividendi percepiti nel periodo d'imposta da società controllate partecipanti alla tassazione di gruppo;
- l'importo risultante dalla rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all'art. 97, comma 2, del TUIR rispettivamente in **colonna 2** se nel modello CNM 2006 va operata la rettica di consolidamento in diminuzione, in **colonna 3** se nel modello CNM 2006 va operata la rettica di consolidamento in aumento;
- in **colonna 4**, l'importo delle plusvalenze assunte a tassazione in sede di determinazione del reddito del soggetto cedente e per le quali si sia optato per il regime di neutralità previsto dall'art. 123 del TUIR per i trasferimenti infragruppo. Si ricorda al riguardo, che tale regime di neutralità può essere applicato negli atti di realizzo aventi ad oggetto beni diversi da quelli di cui agli artt. 85 e 87 del TUIR.

In caso di trasferimento di beni in regime di neutralità, nel **rigo GN34** va indicato:
- in **colonna 1**, il valore di libro dei beni ceduti in regime di neutralità ai sensi del citato art. 123 del TUIR all'atto della cessione;
- in **colonna 2**, il valore fiscale degli stessi beni.

In caso di acquisto di beni in regime di neutralità, nel **rigo GN35** va indicato:
- in **colonna 1**, il valore di libro dei beni acquisiti in regime di neutralità ai sensi del citato art. 123 del TUIR rilevato al termine di ogni esercizio;
- in **colonna 2**, il valore fiscale degli stessi beni.

R9.bis – QUADRO GC – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il presente quadro va compilato nel caso in cui abbiano avuto luogo operazioni straordinarie previste dall'art. 12 del D.M. 9 giugno 2004.
La società dichiarante, risultante dall'operazione straordinaria, nel presente quadro deve aggregare i dati esposti nel proprio quadro GN con quelli esposti dalle società fuse o scisse nei rispettivi quadri GN, desumibili dalle dichiarazioni presentate da tali società per il periodo d'imposta antecedente l'operazione straordinaria. In caso di scissione, va ricordato che tale ademppimento spetta alla società beneficiaria designata ai sensi dell'art. 173, c. 12, del TUIR. In caso di liquidazione volontaria la società deve aggregare i dati esposti nei quadri GN relativi alle dichiarazioni presentate per ciascun esercizio compreso nel periodo d'imposta del consolidato. In particolare, nella sezione "Determinazione del reddito complessivo" va indicato il reddito dell'intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti all'operazione per il periodo d'imposta antecedente a quello da cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria nonché del reddito o della perdita relativa al periodo d'imposta da cui ha effetto la medesima operazione.
Inoltre nella sezione IX "Operazioni straordinarie" nei **righi** da **GC36** a **GC40** va indicato:
– in **colonna 1**, il codice fiscale della società fusa o scissa. In caso di liquidazione volontaria di cui all'art. 11, comma 7, del D.M. 9 giugno 2004, va indicato il codice fiscale del soggetto dichiarante;
– in **colonna 2**, la data in cui ha avuto effetto l'operazione straordinaria.

R10 - QUADRO RG - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

10.1 Generalità

Nel presente quadro devono essere indicati i dati relativi ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi soggetti ad imposta sostitutiva del 25 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 per i quali le società di gestione del risparmio non hanno optato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, n. 410, per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del predetto decreto.
Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.
L'imposta sostitutiva di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del TUIR.
Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società di gestione del risparmio.
Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti.

10.2 Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo, da indicare nel **rigo RG1** o **RG2**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi o in altre leggi. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specificato valgono, se compatibili, le istruzioni contenute nel precedente quadro RF.
La perdita indicata nel rigo RG2 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione
Con riferimento al **rigo RG3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che

costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, dello stesso testo unico, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite.
In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RG18, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RG35**, ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RG3, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RG36**.

Nel **rigo RG3** va altresì indicata la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione, nonché la locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o diritti reali di godimento, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.
Con riferimento al **rigo RG4**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.
L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RG37**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RG19** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RG38**, va indicato nel **rigo RG4**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.
I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 37, comma 4-bis, e 185, del TUIR) o a norma dell'art. 70 del TUIR, per quelli situati all'estero.
Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 37, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n.431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").
Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
Pertanto, nei **righi RG6** e **RG20** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RG5** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.
Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto pro-

cedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RG7** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorre a formare il reddito, qualora non siano state imputate al conto economico o siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base alle disposizioni del TUIR, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RG8** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 96 del TUIR.

Nel **rigo RG9** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RG10** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RG11** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali. Si ricorda che le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo fiscale di acquisizione; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto.

Nel **rigo RG13** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo RG15** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6, del TUIR.

Nel **rigo RG16** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

Nel **rigo RG23** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG24** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente.

10.3 Imposta sostitutiva

Nel **rigo RG26** o **rigo RG27** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RG1 (o RG2) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.
La perdita indicata nel rigo RG27 non deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RG28** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG29** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da RG26 a RG28.

Nel **rigo RG30** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG26 o di rigo RG27 e gli importi dei righi RG28 e RG29.
Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 61 e 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR.

Nel **rigo RG31** va indicata l'imposta sostitutiva.
La differenza tra rigo RG31 e rigo RG32 va indicata nel **rigo RG33** (imposta da versare) o, se negativa, nel **rigo RG34** (imposta a credito).

Nei **righi** da **RG39** a **RG44** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo RG29.

R11 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

11.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell'anno 2005 hanno applicato l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato della gestione maturato dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 nonché quella del 27 per cento di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505:

1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

ATTENZIONE Si segnala che con decisione C(2005)3302 def. del 6 settembre 2005, la Commissione Europea ha dichiarato incompatibile con l'art. 87 del Trattato, il regime fiscale agevolato di cui all'art. 12 del decreto legge 30 settembre 2003, n, 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 in materia di incentivi fiscali a favore di taluni organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari, specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione.

Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta fondi comuni di investimento mobiliare sia aperti sia chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.
Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.
I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

Nella predisposizione del presente quadro, deve essere compilato un rigo per ogni organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Qualora, per effetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. n. 505 del 1999, l'organismo d'investimento sia stato assoggettato nell'anno sia all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento sia a quella del 27 per cento, dovranno essere compilati, per ciascuna imposta sostitutiva, distinti righi. Pertanto, il calcolo del risultato della gestione e dell'imposta sostitutiva del 27 per cento specificamente riferibile alle partecipazioni qualificate detenute da un organismo d'investimento collettivo dovrà essere indicato in un rigo distinto da quello che accoglie i dati relativi all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento relativa al medesimo organismo.
Per ciascuna imposta sostitutiva (12,50 per cento o 27 per cento), le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascun fondo, che ha conseguito nel periodo d'imposta e/o in periodi d'imposta precedenti un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 per cento o del 27 per cento dell'ammontare del risultato negativo del periodo d'imposta medesimo e/o di quello di periodi d'imposta precedenti, che non sia già stato oggetto di compensazione. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accreditare ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti;
- l'operazione di accreditamento ed addebitamento non è ammessa tra fondi di diversa natu-

ra. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accreditare fondi comuni chiusi e viceversa;
- le somme necessarie per eseguire l'accreditamento sono prelevate dai fondi con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al risparmio d'imposta, l'ammontare del risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 17 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi.

In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d'ordine, indicare:
- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il codice corrispondente alla tipologia dell'organismo, indicando:
  - **A** per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - **B** per le SICAV soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
  - **C** per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
  - **D** per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - **F** per gli organismi di investimento collettivo di cui alle precedenti lettere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento;
- nel **campo 3**, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo.
- nel **campo 4**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 5**, l'ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d'imposta;
- nel **campo 7**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 8**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato maturato dalla gestione ai sensi dell'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, il relativo ammontare deve essere portato in deduzione dall'importo da indicare nel presente campo;
- nel **campo 9**, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 10**, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
- nel **campo 11**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta; l'imposta è pari al 12,50 per cento o al 27 per cento dell'importo indicato nel campo 9;
- nel **campo 12,** l'ammontare dei rimborsi corrisposti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
- nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dagli esercizi precedenti corrispondente alla aliquota dell'imposta sostitutiva applicata dal fondo;
- nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta che è stata utilizzata per accreditare altri fondi, gestiti dalla medesima società e soggetti alla medesima aliquota di imposta sostitutiva, che hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 15**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12, 13 e 14; la differenza tra i predetti importi se negativa è indicata nel campo 18. A seguito della modifica apportata all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dall'art. 26, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- nel **campo 16**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente al risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, pari al 12,50 per cento o al 27 per cento dell'importo indicato nel campo 10;

– nel **campo 17**, l'ammontare del risparmio d'imposta complessivo corrispondente, in caso di risultato positivo della gestione, all'importo di campo 13 non utilizzato in diminuzione dell'imposta dovuta (campo 11) ovvero, nell'ipotesi di risultato negativo della gestione, alla somma dell'importo di campo 13 e di quello indicato nel campo 16;
– nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato al fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima società sempre che l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata dal fondo cedente sia corrispondente a quella applicata dal fondo ricevente;
– nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 17 e quello indicato nel campo 18.

Nella sezione contenente i dati riassuntivi, va indicato:
- nel **rigo RH8** i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 12,50 per cento, ed in particolare:
  – nel **campo 1**, il totale degli importi indicati nei campi 11;
  – nel **campo 2**, il totale degli importi indicati nei campi 12;
  – nel **campo 3**, il totale degli importi indicati nei campi 13;
  – nel **campo 4,** il totale degli importi indicati nei campi 14;
  – nel **campo 5**, il totale degli importi indicati nei campi 15;
  – nel **campo 6**, il totale degli importi indicati nei campi 16;
  – nel **campo 7**, il totale degli importi indicati nei campi 18;
  – nel **campo 8**, il totale degli importi indicati nei campi 19;
- nel **rigo RH9** i dati relativi all'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 27 per cento, avendo riguardo alle indicazioni fornite nel rigo RH8 per i corrispondenti campi.

R12 - QUADRO RI - DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI E PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS. N. 124/1993 E ALL'ART. 13, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N. 47/2000

12.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva, applicata nell'anno 2005, da parte dei fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito D.Lgs. n. 124) e dalle imprese assicurative che attuano forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e per i contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione, di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

La Sezione I del presente quadro va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte:
– dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 (società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare);
– società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

La Sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art. 13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000 e successive modificazioni.
I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione dell'imposta sostitutiva utilizzando il quadro RI, del Mod. UNICO 2006 "Enti non commerciali ed equiparati".
La dichiarazione dei fondi aperti, istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 e quella dei predetti fondi interni è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente.
Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
L'imposta sostitutiva è versata dalle società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali di cui all'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

12.2
Sezione I

I fondi pensione per i quali va dichiarata l'imposta sostitutiva nella Sezione I possono assumere la seguente configurazione:

A) fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124;
B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi") in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
C) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
E) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
F) "vecchi fondi", in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;

Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124, è pari alla differenza tra:
– il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;
– e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi pensione di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto, si assume il valore della riserva matematica.
I proventi derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.
I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti – fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124 – ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.
I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 124.

Per i fondi indicati sub E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Tale risultato si determina ai sensi dell'art.

14-bis, comma 2 del D.Lgs. n.124, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).
Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati sub F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:
- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato della gestione positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato della gestione negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 12 e/o 19 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio della linea di investimento non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione.

Modalità di compilazione
Nel **rigo RI1** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.
Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.
Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo RI1 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono.
Nei **righi da RI2 a RI3**, va indicato:
– nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
– nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
– nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
– nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
– nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
– nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 124, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il

caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento;

– nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva;
– nel **campo 8**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 7, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124 e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124;
– nel **campo 9**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124;
– nel **campo 10**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è assunto al netto dell'importo di campo 9;
– nel **campo 11**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2006 con i codici tributo previsti per i singoli redditi);
– nel **campo 12**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente (importo di campo 21 del quadro RI del Mod. UNICO 2005 "Società di capitali, enti commerciali ed equiparati";
– nel **campo 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
– nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
– nel **campo 15**, nell'ipotesi che l'imposta sostitutiva (campo 10), già abbattuta del credito d'imposta (campo 7) sia superiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente (campo 12), l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza della differenza tra il campo 10 (al netto dell'importo del credito d'imposta indicato al campo 7) e il campo 12, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione negativi;
– nel **campo 16**, l'ammontare del credito d'imposta, indicato nel rigo RX7 del quadro RX del Mod. UNICO 2005 "Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" non utilizzato in compensazione;
– nel **campo 17**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 13 e 14 e quelli riportati nei campi 7, 12 (assunto fino a concorrenza dell'importo di campo 10), 15 e 16.
  La differenza tra i predetti importi, se negativa, costituisce credito da riportare nel quadro RX e può essere utilizzata in compensazione ovvero per il pagamento dell'imposta del periodo successivo;
– nel **campo 18**, nell'ipotesi in cui l'imposta sostitutiva sia inferiore al risparmio d'imposta dell'anno precedente, la differenza tra l'importo di campo 12 e quello di campo 10;
– nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
– nel **campo 20**, l'ammontare del risparmio d'imposta, fino a concorrenza della somma degli importi indicati nei campi 18 e 19, accreditato, utilizzando le imposte sostitutive dovute da altre linee di investimento, gestite dal fondo, che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione positivi;
– nel **campo 21**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 18 e 19 e l'importo indicato nel campo 20.

12.3 Sezione II

La sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per dichiarare l'imposta sostitutiva relativa ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000.

Per ciascun assicurato l'imposta sostitutiva dovuta è pari, rispettivamente, all'11 e al 12,50 per cento del risultato netto maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a decorrere dall'ultima ricorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva). Per ciascun assicurato il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in esso capienza.
Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo dei contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale del contratto (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Nel **rigo RI4** vanno indicati i dati relativi ai contratti di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n 124 e, nel **rigo RI5**, quelli relativi ai contratti di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000. In particolare, indicare:
– nel **campo 1**, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno. Si precisa che ciascun risultato va assunto al netto dell'eventuale risultato negativo degli anni precedenti non compensato nel 2004, relativo allo stesso assicurato;
– nel **campo 2**, l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno;
– nel **campo 3**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento ovvero al 12,50 per cento dell'importo indicato nel campo 1;
– nel **campo 4**, l'importo di campo 2, aumentato dei risultati negativi degli anni precedenti che non hanno trovato compensazione.

R13 - QUADRO RY - IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI, RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI, SALDO DI RIVALUTAZIONE E AREE FABBRICABILI

13.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:
– dai soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 469, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (Sez. I-A);
– dai soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 469, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (Sez. I-B);
– dai soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 472, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini dell'affrancamento del saldo di rivalutazione (Sez. II);
– dai soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 473, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di rivalutazione delle aree fabbricabili (Sez. III).
Ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute nel D.M. 13 aprile 2001, n. 162 e nel D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

13.2 Sezione I-A

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

L'art. 1, comma 469, della legge n. 266 del 2005, ha previsto che la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla Sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al successivo comma 473, può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2006.

Pertanto, le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni in società

controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello predetto per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2006.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 12 per cento o del 6 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
L'imposta sostitutiva è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi e il relativo importo può essere compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nella Sezione I-A vanno indicati:
– nel **rigo RY1**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili, ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge n. 266 del 2005 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel **rigo RY2**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge n. 266 del 2005 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 6 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel **rigo RY3**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate, costituenti immobilizzazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 471, della legge n. 266 del 2005 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 6 per cento dell'importo di colonna 1.

13.3 Sezione I-B

Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni

La sezione I-B va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342, di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2004, a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall'art. 10 della legge n. 342 del 2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004 e per il quale il termine di approvazione del bilancio scade successivamente al 1° gennaio 2006 e ha effetto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stato eseguito il riallineamento.
L'imposta sostitutiva è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi e il relativo importo può essere compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nella Sezione I-B vanno indicati:
– nel **rigo RY4**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell'ammontare di colonna 1;
– nel **rigo RY5**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 6 per cento dell'ammontare di colonna 1;
– nel **rigo RY6**, **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 6 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY7**, va indicato il totale delle imposte versate, risultante dalla somma degli importi di cui alla colonna 2 dei righi da RY1 a RY6.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1811.

13.4 Sezione II

Affrancamento del saldo di rivalutazione

I soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni e/o al riallineamento dei valori, ai sensi dell'art. 1, comma 469, della legge n. 266 del 2005, possono assoggettare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante ad imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, come previsto dall'art. 1, comma 472, della legge citata.
Il saldo di rivalutazione assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre, in caso di distribuzione, alla formazione del reddito imponibile del soggetto dichiarante.
L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; se la stessa è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 c.c., con le modalità di cui all'art. 2445, comma 2, c.c..
L'imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi ed è versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1813.

Nella Sezione II vanno indicati:
– nel **rigo RY8**, **colonna 1**, l'ammontare del saldo di rivalutazione da assoggettare ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 472, della legge n. 266 del 2005 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 7 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel **rigo RY9**, l'ammontare dell'imposta versata pari al 10 per cento dell'importo indicato nel rigo RY8, colonna 2 (ovvero pari all'intero importo dovuto).

13.5 Sezione III

Rivalutazione delle aree fabbricabili

L'art. 1, comma 473, della legge n. 266 del 2005 ha previsto la possibilità di applicare le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.
La rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 342 del 2000, in quanto compatibile e può essere effettuata anche per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti nel medesimo bilancio. Essa deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita ed è versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 40 per cento nel 2006, 35 per cento nel 2007, 25 per cento nel 2008.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1812.

Si ricorda che i maggiori valori attribuiti in sede di rivalutazione sono riconosciuti a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione.
I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:
– nel **rigo RY10**, **colonna 1**, l'importo dei maggiori valori attribuiti alle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 1, comma 473 della legge n. 266 del 2005 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel **rigo RY11**, **colonna 1**, l'importo dei maggiori valori iscritti in bilancio sulle aree fabbricabili, di cui si richiede il riconoscimento fiscale, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, richiamato dall'art. 1, comma 473 della legge n. 266 del 2005 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 1;
– nel **rigo RY12**, va indicato l'importo della prima rata versata, pari al 40 per cento della somma degli importi delle imposte sostitutive indicate nella colonna 2 dei righi RY10 e RY11 (ovvero pari all'intero importo dovuto).

R14 - QUADRO RM - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N. 342 DEL 2000)

14.1 QUADRO RM

Redditi derivanti da imprese estere partecipate

Il presente quadro deve essere compilato:

1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC del Mod. UNICO 2006 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies o CFC*), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC;
2) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 115 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
3) nel caso in cui al dichiarante sia stato attribuita, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili;
4) nel caso in cui al dichiarante, in regime di trasparenza fiscale, ex artt. 115 e 116 del TUIR, sia stato imputato il reddito di una CFC in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC. In tal caso la compilazione del quadro RM è limitata alle colonne 1, 2 e 5 di ciascuno dei righi da RM1 a RM4, senza procedere alla liquidazione dell'imposta (rigo RM5).

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Pertanto, per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, nei **righi da RM1 a RM4**, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nel quadro FC del modello UNICO 2006 dal soggetto controllante. Nei casi sub 2) e 3), va indicato il reddito imputato dal soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo **RN8** e il reddito risultante dalla somma degli importi dei righi da **RN6** a **RN7**, colonne 1, comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell'importo di colonna 4. Se il reddito della CFC è stato imputato ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR o ad un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all'estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel **rigo RM5**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1 in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:
- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 6 dei righi da RM1 a RM4;
- in **colonna 2**, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione (rigo RX10);
- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- in **colonna 4,** l'importo degli acconti versati con il mod. F24 (Per il calcolo degli acconti, vedi il paragrafo 27.2 - Acconti);
- in **colonna 5,** l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in **colonna 6** (senza farlo precedere dal segno meno) e riportare lo stesso nel rigo RX10, quadro RX, della presente dichiarazione.
Nel caso in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR l'importo corrispondente al totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 dei righi RS75 e RS76 del quadro RS (art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR) può essere utilizzato a scomputo dell'imposta da versare di cui a colonna 5 e/o ad incremento dell'imposta a credito di cui a colonna 6.
I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente quadro devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta (IRES) dovuta a saldo è stato istituito il codice tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115.

14.2 QUADRO RQ

Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a favore di CAF di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (soggetto conferitario).
Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo.
Nel **rigo RQ3** va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei righi RQ1 e RQ2.
Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con:
- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ5**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ6**;
- l'eccedenza dell'IRES, da indicare al **rigo RQ7**.

Nel **rigo RQ8** va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei righi da RQ5 a RQ7.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 – "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

R15 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

15.1 Premessa

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.
Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni multimodulo, cosiddette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

Modalità di compilazione delle sezioni "pluricredito"
I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell'apposito campo "Mod. N.", posto in alto a destra del presente quadro, il numero dei moduli compilati.

Modalità di compilazione del quadro da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza
I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devo-

no indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione al netto della quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel quadro GN, sezione V.
Si ricorda che l'importo ceduto al consolidato non può superare l'importo dell'IRES dovuta dal gruppo consolidato.
Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del TUIR, devono indicare l'ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sezione IV.
Il credito residuo deve essere determinato nel modo seguente:

(residuo precedente dichiarazione + concesso + riversato – utilizzato – ceduto = residuo da riportare)

Qualora la sezione del quadro RU relativa al credito trasferito sia strutturata in colonne con diverse annualità, occorre indicare l'ammontare del credito residuo, determinato nel modo sopra illustrato, in corrispondenza delle colonne relative alle diverse annualità interessate.
I soggetti che hanno optato, in qualità di soci partecipanti, per la tassazione per trasparenza devono indicare nella sezione XVIII i crediti d'imposta imputati dalla società partecipata.

Si segnalano di seguito le principali novità.
1) Sono stati previsti, nella sezione, XIV i crediti d'imposta di recente istituzione:
   – premio di concentrazione ex art. 9 D.L. n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005;
   – premio di concentrazione ex art. 2 D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla legge n. 156 del 2005;
   – recupero contributo SSN (art. 1, comma 103, della legge n. 266 del 2005).
2) Devono essere indicati nella sezione XV "Altri crediti d'imposta", in quanto non più specificatamente riportati nel presente quadro, i crediti di seguito elencati:
   – credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile di cui all'art. 5 della legge n. 215 del 1992;
   – credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli di cui all'art. 29 del D.L. n. 669 del 1996;
   – credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di macchine e attrezzature agricole di cui all'art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997;
   – credito d'imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna di cui all'art. 6 della legge n. 73 del 1998).

Si rammentano inoltre le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:
– salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
– possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 anche oltre il limite di euro 516.456,90 previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000;
– ove espressamente previsto dalle norme istitutive delle singole agevolazioni possono essere utilizzati anche in diminuzione delle imposte specificatamente individuate dalle medesime norme;
– in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Si rammenta, altresì, che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato, a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, unitamente ai relativi interessi e sanzioni (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002).

Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

15.2 Sezione I

Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica

Codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, lett. f), L. 448/1998; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 21, c. 4, L. 289/2002; art. 17, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, c. 511, lett. d) L. 311/2004; art. 1, c. 115, lett. d), L. 266/2005)
Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.
Il credito d'imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle

Entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nella sezione va altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.
Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.
L'agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2006 dalla legge n. 266 del 2005.
Nella sezione va indicato:

– nel **rigo RU1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU7, colonna 2, del Mod. UNICO/2005;
– nel **rigo RU2**, **colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
– nel **rigo RU2**, **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
– nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6737";**
– nel **rigo RU4,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU5**, la differenza tra la somma dei righi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
– nel **rigo RU6,** l'importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
– nel **rigo RU7,** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.3 Sezione II

Esercenti sale cinematografiche

Codice credito 02

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000)

Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000.
Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell'IVA dovuta in sede di liquidazione o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In particolare va indicato:

– nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU12 del Mod. UNICO/2005;
– nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU10, colonna 1,** l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2005;
– nel **rigo RU10, colonna 2,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6604"**;
– nel rigo **RU11,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1 e 2, utilizzabile in diminuzione dell'IVA ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.4 Sezione III

Incentivi occupazionali

ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002

Codice credito 03

Incentivi occupazionali (art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002; art. 1, c. 412, lett. b), L. 266/2005)

La disciplina del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, contenuta nell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è stata successivamente modificata dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, tra l'altro, ha eliminato la fruizione automatica dell'agevolazione, prevedendo per i nuovi incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro Operativo di Pescara – Mod. ICO.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001, n. 11/E del 13 febbraio 2003 e n. 16/E del 9 aprile 2004.

Nella presente sezione vanno, pertanto, indicati:
- la parte residua del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e di quello previsto dall'art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002 per le assunzioni che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile in forma automatica;
- la parte residua del credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, in relazione alle ulteriori assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2003 rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle Entrate;
- il credito d'imposta di cui all'art. 63, comma 1, lett. b), della legge n. 289 del 2002, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione agli incrementi occupazionali realizzati sul territorio nazionale e nelle aree svantaggiate rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1/8/2001- 31/7/2002, fruibile previo assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che il credito d'imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel rispetto della regola "*de minimis*" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001
Per l'individuazione delle aree svantaggiate si fa rinvio alla circolare n. 11 del 13 febbraio 2003.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel **rigo RU13**, **colonne 1 e 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle rispettive colonne del rigo RU17 del Mod. UNICO 2005.
Nel **rigo RU14** va indicato:
- nella **colonna 2,** l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo dell'importo indicato nella colonna 2.

Nel **rigo RU15**, va indicato:
- nella **colonna 1,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i **codici tributo "6732" – "6733" – "6744" – "6745" – "6751" – "6758"**;
- nella **colonna 3,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i **codici tributo "6752" – "6753" – "6754" – "6755" – "6756" – "6757".**

Nel **rigo RU16, colonne 1 e 3,** va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU15 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel **rigo RU17** va indicata:
- nella **colonna 1,** la differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU13 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, della medesima colonna, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16 del 9 aprile 2004;
- nella **colonna 3,** la differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU13, RU14 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, della medesima colonna, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla suddetta normativa e illustrati nella citata circolare n. 16 del 9 aprile 2004.

Il **rigo RU18**, riservato all'indicazione degli aiuti "*de minimis"* di cui al citato regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001, deve essere compilato dai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta indicato nella colonna 2 del rigo RU14 della presente sezione. Si rammenta che l'importo complessivo degli aiuti fruibili non può eccedere euro 100.000 nel triennio precedente alla data dell'ultimo aiuto "*de minimis"* concesso. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
In particolare indicare:
- nella **colonna 1**, la data di concessione dell'ultimo aiuto *"de minimis"* di cui alla colonna 2 del rigo RU14;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli altri aiuti *"de minimis"* (diversi da quello indicato nella presente sezione), concessi nel triennio precedente alla data indicata nella colonna 1.

15.5
Sezione IV

Investimenti delle imprese editrici

Codice credito 04

Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8, L. 62/2001; D.P.C.M. 143/2002; D.M. 7 febbraio 2003; art. 1, c. 464, L. 266/2005)
L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.
L'eventuale eccedenza del credito che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.
Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPE".

In particolare:
– nel **rigo RU19**, **colonne 1, 2, 3 e 4**, riportare l'importo indicato nelle rispettive colonne del rigo RU19 del modello UNICO 2005. I soggetti con periodo d'imposta 2005/2006 che, per effetto di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005, hanno ottenuto nel predetto periodo d'imposta l'accoglimento dell'istanza devono indicare nelle colonne 3 e/o 4 l'ammontare del costo sostenuto entro il 31 dicembre 2004 per la realizzazione dell'investimento agevolato.
– nel **rigo RU20**, **colonna 5,** indicare l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione al costo degli investimenti indicato nel rigo RU19, colonne 1, 2, 3 e 4;
– nel **rigo RU21**, **colonne 1, 2, 3 e 4,** riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dalle corrispondenti colonne del rigo RU24 del modello UNICO 2005;
– nel **rigo RU22**, **colonne 1, 2, 3, 4 e 5,** indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6746" e "6765"**;
– nel **rigo RU23**, **colonne 1, 2, 3, 4 e 5,** indicare l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU22 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU24**, **colonne 1 e 2** indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito è maturato;
– nel **rigo RU24**, **colonna 3,** indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU24**, **colonna 4,** indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU21 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU24**, **colonna 5,** indicare l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU20 e RU23 e l'importo indicato nel rigo RU22 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.6
Sezione V

Esercizio di servizio di taxi

Codice credito 05

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000)
Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d'imposta concesso per l'anno 2005 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.

Il credito residuo, relativo a quello concesso fino al 31 dicembre 2000, può essere utilizzato in diminuzione dell'IRES, dell'IVA, dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero recuperato mediante buono d'imposta.
Il credito d'imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU25,** l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU 31 del Mod. UNICO 2005;
– nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
– nel **rigo RU27**, **colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l'anno 2005;
– nel **rigo RU27**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2005;
– nel **rigo RU27**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25 , limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU27**, **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, limitatamente all'importo concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU27**, **colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6715" e "6731"**;
– nel **rigo RU28,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU27, colonna 5, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU29**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU25, RU26 e RU28 e la somma degli importi indicati nel rigo RU27, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
– nel **rigo RU30**, l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo RU29 per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
– nel **rigo RU31**, la differenza tra l'importo del rigo RU29 e quello del rigo RU30 utilizzabile successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.

15.7 Sezione VI

Giovani calciatori

Codice credito 06

Credito d'imposta per giovani calciatori (art. 145, c. 13, L. 388/2000; art. 52, c. 86, L. 448/2001; D.M. 98/2003; art. 4, c. 196, L. 350/2003)
Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2001 dall'art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'assunzione di giovani calciatori. Le modalità di applicazione dell'agevolazione sono state stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2003, n. 98. Il credito spetta nella misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di euro 5.164,57 per dipendente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs.n.241 del 1997 fino ai versamenti a saldo relativi al periodo d'imposta di riferimento.
Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU32**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6767"**;
– nel **rigo RU34,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU33 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

15.8
Sezione VII

Campagne pubblicitarie
Codice credito 07

Credito d'imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (art. 61, c. 13, L. 289/2002; delibera CIPE 53/2003)

L'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite del 12 per cento di tale incremento, anche mediante attività locali non certificate.
Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata utilizzando il modello "ICAP".
Il credito è utilizzabile nel periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza in misura pari al 30 per cento del contributo riconosciuto in via provvisoria e, nei due periodi d'imposta successivi, rispettivamente nelle misure del 43 e 57 per cento del credito residuo, determinato detraendo dall'ammontare del contributo riconosciuto in via definitiva, a seguito della presentazione del modello "RICAP", la quota (30%) fruibile nel periodo d'imposta in cui è stata presentata l'istanza.
La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio, a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa sopracitata; in tal caso, non dovranno essere compilati i righi RU38 e RU39.
La colonna 4 deve essere compilata dai soggetti con periodo d'imposta a cavallo che hanno ottenuto l'assenso in relazione all'istanza presentata nell'anno 2006.
Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU35, colonne 1, 2 e 3,** l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU39 del Mod. UNICO 2005;
– nel **rigo RU36, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, corrispondente alla misura massima di utilizzo prevista dalla citata delibera del CIPE n. 53 del 2003, in relazione all'anno di presentazione dell'istanza;
– nel **rigo RU37, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i seguenti **codici tributo: "6770"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2003; **"6771**", per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2004; **" 6772"**, per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2005. Per l'utilizzo del credito spettante in relazione all'istanza presentata a valere sui fondi 2006 si rinvia alle istruzioni che verranno impartite dall'Agenzia delle Entrate;
– nel **rigo RU38, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU37 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU39, colonne 1, 2 e 3** la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU35, RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza;
– nel **rigo RU39, colonna 4**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU36 e RU38 e l'importo indicato nel rigo RU37 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza;
– nel **rigo RU40, colonne 1, 2, 3 e 4**, da compilare esclusivamente in caso di decadenza dal beneficio, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU37 versato entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, al netto degli interessi dovuti.

15.9
Sezione VIII

Carta per editori
Codice credito 08

Credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata dalle imprese editrici (art. 4, commi da 181 a 186, L. 350/2003; art. 1, c. 484, L. 311/2004; DPCM 318/2004)

L'articolo 4, commi da 181 a 186, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'art. 1, comma 484 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, prevede la concessione di un credito d'imposta a favore di imprese editrici di quotidiani e periodici nonché editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri effettuato negli anni 2004 e 2005. Il DPCM n. 318 del 21 dicembre 2004, ha disciplinato le modalità di riconoscimento del contributo prevedendo, per la fruizione del credito, l'obbligo di presentare un'apposita istanza al Dipartimento per l'editoria. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di concessione, ovvero, se non utilizzato nel predetto periodo, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel **rigo RU41, colonne 1 e 2** , va indicato l'ammontare della spesa sostenuta, rispettivamente, negli anni 2004 e 2005 per l'acquisto della carta.
Nel **rigo RU42, colonna 1,** va indicato l'ammontare del credito concesso nell' anno 2005, se non già indicato nel Mod. UNICO 2005; nella **colonna 2,** va indicato l'ammontare del credito concesso nell'anno 2006.
Nel **rigo RU43, colonna 1,** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU46 del Mod. UNICO 2005.
Nel **rigo RU44**, **colonne 1 e 2 ,** va indicato l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; in particolare, nella colonna 1, indicare il credito utilizzato tramite il **codice tributo "6784"** e nella colonna 2, il credito utilizzato tramite il codice tributo individuato dall'Agenzia delle Entrate.
Nel **rigo RU45**, **colonne 1 e 2,** va indicato l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU44 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.
Nel **rigo RU46, colonna 1,** va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dalla seguente operazione: (RU42, oppure RU43, + RU45 - RU44); nella **colonna 2,** va indicato il credito d'imposta residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU42 e RU45 e l'importo indicato nel rigo RU44.
Si rammenta che il credito d'imposta è utilizzabile, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, esclusivamente nel periodo d'imposta in cui è concesso e in quello successivo.

15.10 Sezione IX

Investimenti in agricoltura
ex art. 11 D.L. 138/2002 e art. 69 L. 289/2002

Codice credito 09

Credito d'imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura, realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 deve essere esposto nella sezione X indicando il codice credito "VS".
La disciplina dell'agevolazione, originariamente contenuta nell' art. 8 della legge n. 388 del 2000 ed integrata dall'art. 60, comma 1, della legge n. 448 del 2001, è stata successivamente modificata dall'art. 11 del D.L. n. 138 del 2002, convertito dalla legge n. 178 del 2002, e dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002. A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.
Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002 sono stati fissati i requisiti ed i criteri di ammissibilità al contributo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio 2003.
Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.
Nel **rigo RU47** vanno indicati:
– nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
– nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive. Ai fini della determinazione dell'investimento netto si rinvia alle circolari n. 41/E del 2001, n. 68/E del 2002 e n. 38/E del 2003;
– nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato, in relazione agli investimenti realizzati in tutte le strutture produttive, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell' Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RU48, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU48, colonna 4, del Mod. UNICO 2005.
Nel **rigo RU48, colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il **codice tributo "6743"**.
Nel **rigo RU48, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli in-

teressi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU48, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigo RU47 e nelle colonne 1 e 3 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il **rigo RU49** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

– nelle **colonne 1, 2, 3 e 4**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
– nella **colonna 5**, va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
– nella **colonna 6**, va indicato l'importo di cui alla colonna 5 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

15.11 Sezione X

Investimenti aree svantaggiate

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, L. 388/2000; art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412 L. 266/2005)

Nella presente sezione devono essere indicati:

– i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 e successive modifiche;
– i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. I dati relativi al credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004 devono essere indicati nella sezione IX.

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, originariamente previsto dall'art. 8 della legge n.388 del 2000, è stato oggetto di vari interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina istitutiva delineando tre regimi agevolativi:

– il primo, disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n.388 del 2000;
– il secondo, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002;
– il terzo, disciplinato dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002.

Per gli approfondimenti della disciplina relativa all'agevolazione di cui trattasi, si rinvia alle circolari emanate al riguardo dall'Agenzia delle Entrate.

Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti sei corrispondenti codici identificativi che i soggetti interessati devono riportare nell'apposito rigo della presente sezione "pluricredito". I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione in base a regimi differenti devono compilare più sezioni, indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti ex art. 8 L. 388/2000 *Codice credito VS*

1) **Codice credito "VS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Detto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005 , utilizzando il **codice tributo "6734".**
Per ulteriori approfondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 51 del 29 novembre 2005.

Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002
Codice credito TS

2) **Codice credito "TS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002.
Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati a decorrere dall'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata nel 2002, nei limiti massimi previsti dall'art. 62, c. 1, lett. b), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6742"**.

Investimenti ex art. 62 L. 289/2002
Istanza 2003
Codice credito S3

3) **Codice credito "S3"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.
Devono indicare il suddetto codice credito:
– i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2003, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
– i soggetti che nel 2003 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2002 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento.
Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett.f), della legge n. 289 del 2002, come integrato dall' art. 4, c. 132 e 133, della legge n. 350 del 2003, utilizzando il **codice tributo "6759"**, per gli investimenti effettuati nel Sud, e **"6773"**, per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti ex art. 62 L. n. 289/2002
Istanza 2004
Codice credito S4

4) **Codice credito "S4"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2004.
Devono indicare il suddetto codice credito:
– i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2004, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
– i soggetti che nel 2004 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2003 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento.
Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6760"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6774"** per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti ex art. 62 L. n. 289/2002
Istanza 2005
Codice credito S5

5) **Codice credito "S5"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2005.
Devono indicare il suddetto codice credito:
– i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2005, utilizzando il mod. ITS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del Centro-Nord);
– i soggetti che nel 2005 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2004 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento.
Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo " 6761"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6775"** per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Investimenti ex art. 62 L. n. 289/2002
Istanza 2006
Codice credito S6

6) **Codice credito "S6"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 della Legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2006.
La previsione di detto codice è finalizzata all'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati da parte dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che hanno presentato l'istanza (modelli ITS e RTS) e ottenuto, nella parte di esercizio ricadente nell'anno 2006, l'assenso dell'Agenzia delle Entrate. Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, c. 1, lett. f), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6762"** per gli investimenti effettuati nel Sud e **"6776"** per gli investimenti effettuati nel Centro Nord.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che tutti i dati da indicare devono essere riferiti agli investimenti effettuati ed al credito maturato, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in base al regime agevolativo corrispondente al codice credito indicato nella sezione. I soggetti con periodo d'imposta 2005/2006, tenuto conto dei vincoli di utilizzo per anno solare introdotti dall'art. 62, comma 1, lettere a), b) e f) della legge n. 289 del 2002, devono, altresì, indicare i dati relativi al credito maturato e utilizzato riferiti all'intero anno 2005 compilando anche il rigo RU73.
Nel **rigo RU50, colonna 1**, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni sopra riportate; nella **colonna 2**, da compilare solo nel caso in cui nella colonna 1 sia stato indicato il codice credito "S3", va indicato il codice 1, se l'istanza è stata accolta entro il mese di marzo 2003, oppure il codice 2, qualora l'istanza sia stata accolta a partire dal mese di settembre 2003.

Nel **rigo RU51** vanno indicati i dati di carattere generale. Nell'ipotesi in cui vengano compilate più sezioni, per aver fruito di crediti concessi in base ai diversi regimi agevolativi sopra indicati, il presente rigo deve essere compilato una sola volta nel primo modulo utilizzato.
In particolare:
– nella **colonna 1**, barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dall'art. 8, comma 6 della legge n. 388 del 2000 (vedere al riguardo la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001);
– nelle **colonne 2, 3** e **4**, barrare la corrispondente casella, a seconda che trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nella Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea, ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, e nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, ovvero di impresa di grandi dimensioni;
– nelle **colonne 5, 6** e **7** va indicato l'ammontare complessivo degli aiuti fruiti rispettivamente nei periodi d'imposta, 2003, 2004 e 2005 . In particolare, vanno indicati gli aiuti relativi ai beni diversi da quelli che fruiscono della presente agevolazione, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque, assegnati da enti ed istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati.

Nei **righi** da **RU52** a **RU71,** vanno indicati i dati relativi agli investimenti agevolati, in corrispondenza della regione nella quale gli stessi sono stati realizzati. Si segnala che gli investimenti effettuati nei comuni di Balsorano, Ancarano, Civitella del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata e Valle Castellana situati nella regione Abruzzo, essendo ricompresi nei bacini di occupazione (SLL) integrali del Centro-Nord, devono essere indicati in corrispondenza della regione di appartenenza del bacino.
In particolare, vanno indicati:
– nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto per l'acquisizione a diverso titolo dei beni agevolati, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
– nelle **colonne 2 e 3**, riservate all'indicazione degli strumenti di regolazione finanziaria, gli importi effettivamente corrisposti entro la data di presentazione della dichiarazione, rispettivamente, con mezzi bancari/postali e/o in contanti ;
– nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alla citata circolare n. 41/E;
– nella **colonna 5**, la percentuale di intensità d'aiuto, spettante in relazione all'ubicazione della struttura produttiva, alla dimensione dell'impresa ed al regime agevolativo;
– nella **colonna 6**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, complessivamente per tutte le strutture produttive ubicate nella regione.

Nel **rigo RU72, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, relativo alla medesima tipologia del credito fruito, così come sotto specificato:
– i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono riportare l'ammontare indicato nel rigo, RU72, colonna 5, del Mod. UNICO 2005. Detti soggetti non devono compilare la presente colonna relativamente ai crediti contraddistinti dai codici credito "S5" e "S6";
– i soggetti con periodo d'imposta 2005/2006 devono riportare, con riferimento ai codici credito "VS", "TS", "S3" e "S4", l'ammontare indicato nel rigo RU73, colonna 7, del modello UNICO 2005 e, relativamente al codice credito "S5", l'ammontare indicato nel rigo RU72, colonna 5, del modello UNICO 2005. Con riferimento al codice credito "S6", la presente colonna non deve essere compilata.

Nel **rigo RU72, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU52 a RU71.

Nel **rigo RU72, colonna 3**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU72, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va, altresì, indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU72, colonna 5**, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 4 e l'importo indicato nella colonna 3. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi. I soggetti con periodo d'imposta 2005/2006 devono compilare la presente colonna solo con riferimento al codice credito "S6". La colonna non deve essere compilata nel caso in cui nel rigo RU50, colonna 1, sia stato indicato il codice credito "S3" e contemporaneamente nella colonna 2 sia stato indicato il codice 1.

Il **rigo RU73** è riservato ai soggetti con periodo d'imposta 2005/2006 e non deve essere compilato con riferimento al codice credito "S6". In particolare va indicato:

– nella **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta maturato nella frazione dell'anno 2005 ricadente nel precedente periodo d'imposta, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 2, del Mod. UNICO 2005 e quello del rigo RU73, colonna 2, del Mod. UNICO 2005. Con riferimento al codice credito "S5" , riportare l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 2, del Mod. UNICO 2005;
– nella **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 2 del rigo RU72 maturato fino al 31 dicembre 2005;
– nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 nella frazione dell'anno 2005 ricadente nel precedente periodo d'imposta, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 3, del Mod. UNICO 2005 e quello del rigo RU73, colonna 4, del Mod. UNICO 2005. Con riferimento al codice credito "S5", riportare l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 3, del Mod. UNICO 2005;
– nella **colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 3 del rigo RU72 utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2005;
– nella **colonna 5**, l'ammontare del credito riversato relativo al maggior credito utilizzato nella frazione dell'anno 2005 ricadente nel precedente periodo d'imposta, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 4, del Mod. UNICO 2005 e quello del rigo, RU73, colonna 6, del Mod. UNICO 2005. Con riferimento al codice credito "S5", riportare l'importo indicato nel rigo RU72, colonna 4, del Mod. UNICO 2005;
– nella **colonna 6**, l'ammontare del credito di cui alla colonna 4 del rigo RU72 riversato in relazione al maggior credito utilizzato entro il 31 dicembre 2005;
– nella **colonna 7**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante, con riferimento ai codici credito "VS", "TS", "S3" e "S4", dalla differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo RU72 e nelle colonne 1, 2, 5 e 6 del presente rigo e la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del presente rigo. Con riferimento al codice credito "S5", l'ammontare del credito d'imposta residuo risulta dalla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo RU72 e nelle colonne 2 e 6 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 4 del presente rigo. Il credito residuo è utilizzabile in compensazione successivamente al 31 dicembre 2005 nel rispetto dei limiti di utilizzo previsti dalla sopracitata normativa in relazione ai singoli regimi agevolativi. La colonna non deve essere compilata nel caso in cui nel rigo RU50, colonna 1, sia stato indicato il codice credito "S3" e contemporaneamente nella colonna 2 sia stato indicato il codice 1.

Il **rigo RU74** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

– nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
– nella **colonna 6,** va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
– nella **colonna 7**, va indicato l'importo di cui alla colonna 6 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

15.12 Sezione XI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 e 13 aventi le medesime modalità di gestione.
I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce "Contributi e liberalità") e devono essere indicati, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso oppure, ai sensi dell'art.11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti innovativi
Codice credito 10

Spese di ricerca
Codice credito 11

Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/91)
Spese di ricerca (art. 8, L. 317/91)
La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997. Per la compensazione in F24 sono utilizzabili rispettivamente i **codici tributo "6713" e "6714".**

Commercio e turismo
Codice credito 12

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11, L. 449/97; artt. 53 e 54, L. 448/98; art. 7, L. 488/99; art. 3, D.P.C.M. 26 maggio 2000; art. 145, c. 74, L. 388/2000)
La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola *"de minimis"* di cui al Regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001.
Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i **codici tributo "6703" e "3887"**.

Strumenti per pesare
Codice credito 13

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. 77/97)
Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6717".**

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU75**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU76**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU83 del Mod. UNICO 2005 , avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito.
– nel **rigo RU77**, **colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
– nel **rigo RU77**, **colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU78**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76 e del rigo RU77, utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU79**, **colonne 1**, **2**, **3** e **4,** l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2005. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato;
– nel **rigo RU80**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU76 e del rigo RU77, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel **rigo RU81**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU82**, **colonne 1**, **2**, **3**, **4** e **5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU81 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU83**, **colonna 2**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU76 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU83**, **colonna 3**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU76 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU83**, **colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU76, RU77 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU79, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU83**, **colonna 5**, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU77 e RU82 e la somma degli importi dei righi RU78, RU80 e RU81 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.13 Sezione XII

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 15 - 16 – 17 e 20.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Assunzioni ex art. 4 L. 449/1997 *Codice credito 15*

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4, L. 449/97)
L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto a favore delle piccole e medie imprese un credito d'imposta, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311, per le assunzioni di nuovi dipendenti effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000.
Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6700".**

Assunzioni ex art. 4 L. 448/1998 *Codice credito 16*

Credito d'imposta per incentivi occupazionali (art. 4, L. 448/98)
Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998, originariamente previsto sino al 31 gennaio 2001, è stato limitato, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000, alle assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6705".**

Incentivi per la ricerca scientifica *Codice credito 17*

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97; D.I. 275/98; D.Lgs. 297/99; D.M. 593/2000)
L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scentifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6701".**

Veicoli elettrici, a metano o a GPL *Codice credito 20*

Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, c. 2, D.L. 324/97; D.M. 256/98; art. 6, c. 4, L. 140/99; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54, L. 239/2004; art. 5 sexies, D.L. 203/2005)
Beneficiano del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, moto-

cicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL. L'art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha esteso l'erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo previsto per l'installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, ai sensi dell'art. 5 sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche dai soggetti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 4 del citato art. 5 sexies.
Per le modalità di attribuzione del contributo si rinvia ai decreti di attuazione sopraccitati.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6709"**.

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU84**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU89 del Mod. UNICO 2005, per i crediti contraddistinti dai codici credito 15, 16 e 17 e dal rigo RU95 del Mod. UNICO 2005 per il credito identificato con il codice credito 20, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito;
– nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. In particolare, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 449/1997", si fa presente che il rigo può essere compilato nei soli casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio sia pervenuta nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4, L. 448/1998", il rigo non deve essere compilato;
– nel **rigo RU87, colonna 1**, da compilare esclusivamente nel caso in cui nel rigo RU84 sia stato indicato il codice credito 20, l'ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti dovute per l'anno 2005;
– nel **rigo RU87**, **colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2005;
– nel **rigo RU87**, **colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU87**, **colonna 4,** l'ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU85 e RU86 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU87**, **colonna 5,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU88,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU87, colonna 5, versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU89**, la differenza fra la somma dei righi RU85, RU86 e RU88 e la somma degli importi indicati nel rigo RU87, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.14 Sezione XIII

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 22 e 23. Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Carbon tax *Codice credito 22*

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon tax) (art. 8, L. 448/98; D.P.R. 277/2000; art. 2, D.L. 268/2000; art. 2, D.L. 356/2001; art. 21, c. 7, L. 289/2002; art. 17, c. 2, D.L. 269/2003; art. 1, commi 515 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 112, L. 266/2005)
L'art. 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un credito d'imposta a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, pari all'incremento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio per autotrazione.
Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso in base alle modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6730".**

Caro petrolio
Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio) (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005)
Il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, prevede a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune il riconoscimento di un credito d'imposta rapportato ai consumi di gasolio.
Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6740".**

Nel prospetto va indicato:
– nel **rigo RU90**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2005;
– nel **rigo RU92**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2005;
– nel **rigo RU93**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU92 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU94**, l'importo che non ha trovato capienza, costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU91 e RU93 e l'importo indicato nel rigo RU92, da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

15.15 Sezione XIV

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 37 e 38.
Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Assunzione detenuti
Codice credito 24

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.I. 87/2002)
La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002.
Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, compreso l'incentivo previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il **codice tributo "6741"**.

Sviluppo sostenibile
Codice credito 25

Credito d'imposta per la promozione dello sviluppo sostenibile (art. 109, L. 388/2000)
L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 62 della legge n. 448 del 2001, prevede l'erogazione di un contributo, fruibile anche mediante credito d'imposta, al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.
Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.
La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Integrazione culturale
Codice credito 27

Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52, L. 448/2001; D.I. 339/2004)
L'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 37, come modificato dall'art. 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede il riconoscimento di un contributo, fruibile anche come credito d'imposta, a favore degli istituti di cultura stranieri di cui al D.P.R. 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero di diretta emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 287.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 dicembre 2004, n. 339 ha disciplinato le modalità di riconoscimento dell'agevolazione prevedendo l'obbligo di presentare un'apposita istanza al Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e Finanze. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 mediante l'apposito codice tributo.

Mezzi antincendio e autoambulanze
Codice credito 28

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003)
L'articolo 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.
Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

Giovani sportivi
Codice credito 29

Credito d'imposta per nuove assunzioni nelle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 (art. 4, commi da 200 a 203, L. 350/2003)
L'articolo 4, commi da 200 a 203, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede, a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo d'imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi in possesso di determinati requisiti, un credito d'imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente.
Detto credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi del DLgs n. 241del 1997, per l'anno 2004 mediante il **codice tributo "6777"**e per l'anno 2005 mediante il **codice tributo "6778".**

Software per farmacie
Codice credito 34

Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art.9, D.L. 282/2004)
L'articolo 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d'imposta, in misura pari a euro 250, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del DLgs n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il **codice tributo "6779".**

Giovani imprenditori agricoli
Codice credito 35

Credito d'imposta per giovani imprenditori agricoli (art. 3, c. 3, D. Lgs. 99 del 2004; art. 5, D.L. 266/2004; art. 30, D.L. 273/2005)
L'art. 3, comma 3, del D.Lgs 29 marzo 2004, n.99, come modificato dall'art. 5 del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, e dall'art. 30 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, ha previsto la concessione di un credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010, ai giovani imprenditori agricoli aventi un'età non superiore ai 40 anni, anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea, verranno determinate le modalità di applicazione dell'agevolazione. La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore delle disposizioni attuative.

Premio concentrazione
ex art. 9 D.L. 35/2005
Codice credito 36

Credito d'imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione (art. 9, D.L. 35/2005)
L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto, alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti l'operazione di concentrazione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
Per la fruizione del contributo, deve essere presentata un' apposita istanza (Mod. "ICC"), in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo da parte del Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.
La previsione del credito d'imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, atteso che il contributo è stato riconosciuto a partire dal mese di gennaio 2006.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6786".**

Premio concentrazione ex art. 2 D.L. 106/2005 ***Codice credito 37***

Credito d'imposta per le operazioni di concentrazione (art. 2, D.L. 106/2005)
L'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, ha riconosciuto, alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione, rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra:
a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione; e
b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive da ciascuna delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla aggregazione.

Il contributo è fruibile previa presentazione di un' apposita istanza, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo.
La previsione del credito d'imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, qualora entro la data di chiusura del periodo d'imposta intervenga l'approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea.

Recupero contributo S.S.N. ***Codice credito 38***

Credito d'imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori (art. 1, comma 103, L. 266/2005)
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere recuperate, fino alla concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006.
La previsione del credito d'imposta in questione è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare.
Per la compensazione in F24 è utilizzabile il **codice tributo "6789".**

Nella sezione va indicato:
– nel **rigo RU95**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
– nel **rigo RU96**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU106 del Mod. UNICO 2005, avendo cura di riportare l'importo residuo relativo al medesimo credito fruito. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti "sviluppo sostenibile", "giovani imprenditori agricoli", "premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005", "premio concentrazione ex art. 2 D.L. 106/2005" e "recupero contributo SSN";
– nel **rigo RU97,** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU98,** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU99,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU98 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
– nel **rigo RU100**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU96, RU97 e RU99 e l'importo indicato nel rigo RU98, utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.16 Sezione XV

Altri crediti d'imposta *Codice credito 99*

Questa sezione è riservata all'indicazione di eventuali crediti di imposta non più riportati specificatamente nel presente quadro.

Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d'imposta da indicare nella presente sezione:
- credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999, utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
- credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**;
- credito per la promozione dell'imprenditoria femminile, previsto dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, utilizzabile tramite il **codice tributo "6718"**;
- credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall'art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i **codici tributo "6710" e "6712"**;
- credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall'art. 17, c. 34 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il **codice tributo "6711"**;
- credito d'imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall'art. 6 della legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il **codice tributo "6708".**

Nella sezione va indicato:
- nel **rigoRU101**, l'ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dalla somma degli importi indicati nei righi RU111, RU83 con riferimento al codice credito 14, RU95 con riferimento al codice credito 18, RU95 con riferimento al codice credito 19 e RU95 con riferimento al codice credito 21 del Mod. UNICO 2005;
- nel **rigo RU102,** l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti a seguito dell'accoglimento di ricorsi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU103**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2, 3**, **4 e 5**, l'importo del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU101 e RU102, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IVA, dell'IRES e dell'imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l'anno 2005 nonché l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU104,** l'ammontare del credito di cui al rigo RU103, colonna 5, versato a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU105**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU101, RU102 e RU104 e la somma degli importi indicati nel rigo RU103, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione.

15.17 Sezione XVI

Creditori verso EFIM *Codice credito 32*

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1, D.L. 532/93; art. 8, D.L. 26/95; art. 6, D.L. 415/95)

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate che beneficiano, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

Nella sezione va indicato:
- nel **rigo RU106**, l'importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU115 del Mod. UNICO 2005;
- nel **rigo RU107,** l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU108, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per l'anno 2005, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU108, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta per l'anno 2005 per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU108, colonna 3**, l'importo dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU108, colonna 4,** l'importo complessivo delle somme iscritte a ruolo, relative alle ritenute, all'IVA ed all'IRPEG, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU109**, la differenza tra l'importo di rigo RU106 e la somma degli importi dei righi RU107 e RU108, colonne 1, 2 , 3 e 4.

15.18
Sezione XVII

Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate

Codice credito 33

Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate (art. 14, c. 6, L. 289/2002, come sostituito dall'art. 5-bis, D.L. 282/2002, convertito dalla L. 27/2003)
La compilazione della presente sezione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che regolarizzano le scritture contabili ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n.289 nonché, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, c. 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, tenuti a versare, nei termini previsti, l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui nuovi e/o maggiori valori iscritti.
A tali soggetti, infatti, l'art. 5-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, attribuisce un credito d'imposta, da utilizzare ai fini IRPEF o IRES, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nel caso in cui, anteriormente alla data di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello nel cui inventario, rendiconto o bilancio sono effettuate le variazioni o iscrizioni, avvenga la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore, delle attività in precedenza regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva.
In particolare, va indicato:
– nel **rigo RU110**, il valore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU111**, il credito d'imposta spettante, pari al 6 per cento dell'importo indicato nel rigo RU110;
– nel **rigo RU112**, l'ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU120 del Mod. UNICO 2005;
– nel **rigo RU113,** l'ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU111 e RU112 utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
– nel **rigo RU114**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU111 e RU112 e l'importo indicato nel rigo RU113 utilizzabile nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

15.19
Sezione XVIII

Crediti d'imposta ricevuti

Questa sezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, hanno dagli stessi ricevuto uno o più crediti d'imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d'imposta relativi alla "carbon tax" (codice credito 22), al "caro petrolio" (codice credito 23) ed ai "creditori verso EFIM" (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).
La sezione va, altresì, utilizzata dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 115 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d'imposta (vedere al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004).
In particolare, nei **righi** da **RU115** a **RU119,** vanno riportati, per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:
– nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto, desunto dalla tabella sottoriportata;
– nella **colonna 2**, l'anno d'insorgenza del credito;
– nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente;
– nella **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto.
L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato nel periodo d'imposta, deve essere indicato nel rigo "credito d'imposta spettante nel periodo" (ovvero nella colonna "credito maturato" prevista nei righi RU47 e RU72 rispettivamente delle sezioni IX e X). Con riferimento ai crediti da indicare nelle sezioni XV e XVII, il credito ricevuto va riportato rispettivamente nei righi RU101 e RU112. Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo all'avente diritto in periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, l'importo del credito va indicato nel rigo "credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione", in corrispondenza della colonna relativa all'anno di insorgenza del credito.
Qualora la tipologia del credito ricevuto non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".
Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	II
Incentivi occupazionali	03	III
Investimenti delle imprese editrici	04	IV
Esercizio di servizio di taxi	05	V
Giovani calciatori	06	VI
Campagne pubblicitarie	07	VII
Carta per editori	08	VIII
Investimenti in agricoltura	09	IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	X
Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002	TS	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2005	S5	X
Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006	S6	X
Investimenti innovativi	10	XI
Spese di ricerca	11	XI
Commercio e turismo	12	XI
Strumenti per pesare	13	XI
Assunzioni ex art. 4, L. 449/1997	15	XII
Assunzioni ex art. 4, L. 448/1998	16	XII
Incentivi per la ricerca scientifica	17	XII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	XII
Carbon tax	22	XIII
Caro petrolio	23	XIII
Assunzione detenuti	24	XIV
Sviluppo sostenibile	25	XIV
Integrazione culturale	27	XIV
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	XIV
Giovani sportivi	29	XIV
Regimi fiscali agevolati	30	XIV
Creditori verso EFIM	32	XVI
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	33	XVII
Software per farmacie	34	XIV
Giovani imprenditori agricoli	35	XIV
Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005	36	XIV
Premio concentrazione ex art. 2 D.L. 106/2005	37	XIV
Recupero contributo SSN	38	XIV
Altri crediti d'imposta	99	XV

R16 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

16.1 Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri.

La **sezione I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la **sezione II** ai dati relativi alla società scissa, la **sezione III** ai dati relativi alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione III.

16.2 Società beneficiaria

I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RC4**, **campo 1**, va indicato, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che la scissione sia totale o parziale; nei **campi 2** e **3** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC5**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC6**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC7**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC8**, va indicato, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.
Nel **rigo RC9**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.
Nel **rigo RC10**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nei **righi RC11 e RC12**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.
Nei **righi** da **RC13** a **RC17, colonna 2,** vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria, relative ai periodi d'imposta ante scissione, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel **rigo RC18**, **colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 173, comma 10, del TUIR.

16.3 Società scissa

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita **(rigo RC 23)**, ove si tratti di scissione parziale.
Nel **rigo RC24** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione.
Nel **rigo RC25** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei **righi da RC26 a RC30**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi.
Nel **rigo RC31**, **colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.
Nei **righi** da **RC32** a **RC35** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.
Nel **rigo RC36**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 173 del TUIR).
Nei **righi RC37** e **RC38**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.
Nel **rigo RC39**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 173 del TUIR).
Nei **righi RC40** e **RC41**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.
Nei **righi da RC42 a RC46** vanno indicate le perdite fiscali, trasferite alla società beneficiaria, con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria, e nel **rigo RC47**, **colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 173, comma 10, del TUIR.
Nella sezione III vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R17 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

17.1 Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.
La **sezione I** è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la **sezione II** ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.
Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

17.2
Società incorporante o risultante dalla fusione

I righi riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante.
Nel **rigo RR4**, **campo 1**, va indicato, rispettivamente, il codice "1" o "2", in caso di fusione propria o per incorporazione; nei **campi 2** e **3**, vanno indicati, rispettivamente il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.
Nel **rigo RR5**, **colonne 1**, **2** e **3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.
Nel **rigo RR6**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.
Nel **rigo RR7**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.
Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR9** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.
Nei **righi da RR10 a RR14**, **colonna 2**, vanno indicate le perdite fiscali della società incorporante, relative ai periodi d'imposta ante fusione, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, e nel **rigo RR15**, **colonna 2**, quelle riportabili senza limiti di tempo. In **colonna 3** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR.

17.3
Società incorporata o fusa

Nel **rigo RR20** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione.
Nel **rigo RR21** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.
Nei **righi da RR22 a RR26** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili, e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi.
Nel **rigo RR27**, **colonne 2** e **3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.
Nei **righi** da **RR28** a **RR31** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad essi relativi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 172, comma 5, del TUIR, l'avanzo di fusione deve essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate; l'omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione. L'eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata. Ai sensi dell'art. 172, comma 6 del TUIR, come modificato dall'art.12, comma 1, lett.b), del D.Lgs. 247 del 2005, all'eventuale avanzo residuo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.
Nei **righi RR32** e **RR33**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.
Nei **righi RR34** e **RR35**, vanno indicati i dati relativi ad "Altre riserve e fondi in sospensione di imposta" della società incorporata o fusa.
Nei **righi RR36** e **RR37**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR36) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR37).
Nei **righi da RR38 a RR42, colonna 2,** vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali trasferite alla società incorporante e riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR43**, **colonna 2**, le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR.

R18 - QUADRO RV – RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

18.1
Generalità

Il presente quadro ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza delle operazioni elencate nella sezione I

ovvero a seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali. Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano sia per effetto di una delle operazioni di cui alla Sezione I che per effetto dell'adozione della nuova impostazione contabile, vanno compilate entrambe le sezioni. In tal caso, nella prima sezione, ai fini della determinazione del valore civile, si terrà conto anche dei riflessi derivanti dall'adozione dei suddetti principi.

18.2 Sezione I

La presente Sezione va compilata per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.

1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990
Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, il comma 2 di tale articolo prevede la redazione di un apposito riquadro di riconciliazione.

2) Fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992 e dell'art. 178 e ss. del Tuir
Per le operazioni di fusione e scissione effettuate ai sensi delle citate norme i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3) Operazioni di fusione e di scissione
Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.
L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

4) Operazioni di conferimento
– Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, in regime di neutralità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile anche se il soggetto conferente e il soggetto conferitario iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento;
– ai sensi dell'art. 176 del Tuir, il conferimento di aziende effettuato tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il conferitario rientri fra quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b);
– il regime di neutralità fiscale si applica anche ai conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 179, comma 2 del Tuir nei confronti dei soggetti residenti in Stati diversi dell'UE, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato ovvero tra soggetti non residenti limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente confluiti nella stabile organizzazione nello Stato italiano.

In tali casi le citate norme prevedono la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione.

5) Rivalutazione di beni non rilevante fiscalmente
Per effetto dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 i maggiori valori iscritti nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non hanno rilevanza fiscale. Pertanto, occorre indicare nel presente quadro i valori di bilancio e quelli fiscali.

6) Rivalutazione dei beni con rilevanza fiscale e riallineamento dei valori
In virtù dell'art. 1, commi 469 e 473, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) e per effetto delle disposizioni dell'art. 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, è consentita la rivalutazione dei beni di impresa e delle aree fabbricabili.

Il maggior valore dei beni assoggettati ad imposta sostitutiva è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mentre per le aree fabbricabili ha effetto immediato. Nella presente sezione vanno indicati i valori di bilancio e quelli rilevanti ai fini fiscali. Con le medesime disposizioni è consentito altresì il riallineamento dei valori; la presente sezione va utilizzata anche per evidenziare il riassorbimento della divergenza.
Gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva vanno evidenziati nel campo 12.

7) Valutazione dei crediti e debiti in valuta
L'art. 110, comma 3, del Tuir, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 38 del 2005, prevede che gli utili e/o le perdite su cambi imputati al conto economico derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio, siano fiscalmente irrilevanti fino al momento del realizzo. Pertanto, il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel presente quadro, compilando righi distinti per tipologia di voce (crediti, debiti, obbligazioni, titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni).

Detta sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio; in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.
Nel caso in cui le suddette variazioni si siano prodotte anche per effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali deve essere barrata la casella 2.
Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, il valore civile del bene risulti variato rispetto a quello finale risultante dal quadro RV UNICO 2005, nella colonna 3 deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai principi contabili internazionali.
I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.
Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.
Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo.

18.3 Sezione II

La presente Sezione va compilata dai soggetti per i quali l'adozione dei principi contabili internazionali ha generato disallineamenti tra i valori civili e fiscali delle voci di bilancio, sia in sede di prima applicazione che in fase di utilizzo.
Nella **colonna 1**, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati (esempio, per le banche, la voce 100 "*Partecipazioni*", voce 50 *"Passività finanziarie valutate al fair value"*, ecc.).
Nella **colonna 2**, va indicato il corrispondente valore civile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili internazionali.
Nella **colonna 3**, va indicato il valore civile della voce di bilancio rilevabile nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali.
Nelle **colonne 4** e **5**, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha subito nel corso dell'esercizio.
Nella **colonna 6**, va indicato il valore civile della voce rilevabile alla fine dell'esercizio.
Nella **colonna 7**, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali.
Nelle **colonne 8** e **9**, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali.
Nella **colonna 10**, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell'esercizio.

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, si ricorda che ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 38 del 2005, l'eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili genera un disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito dell'eliminazione) e quello fiscale. In tale caso, in colonna 1, va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a seguito dell'applicazione dei principi contabili internazionali; in colonna 2, va indicato il corrispondente valore civile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili internazionali; le colonne da 3 a 6 non devono essere compilate.

Nella colonna 7, va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali della voce di bilancio eliminata.
Nelle colonne 8 e 9, vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile.
Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

Le medesime istruzioni si rendono applicabili all'eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 38 del 2005.

R19 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

19.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:
– dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
– dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo;
– dalla società fuoriuscita dal consolidato che, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del DM 9 giugno 2004, riceve dalla società consolidante il versamento da questo effettuato per quanto eccedente il proprio obbligo secondo le modalità dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
– da ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del TUIR, cede le eccedenze d'imposta maturate prima dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del TUIR da una società o da un ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi RK1, RK15 e da RK16 a RK22 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.
Per maggiori approfondimenti vedere in **Appendice** la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)".

19.2 Sezione I Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare nel **rigo RK1** l'ammontare dell'eccedenza dell'IRES, indicata nel rigo RN23 del quadro RN, oggetto di cessione. Ovvero, nel caso di adesione al consolidato, nel **rigo GN9 (o GC9)** ovvero nel **rigo TN8** qualora trattasi di eccedenza ceduta a società del gruppo non aderenti al consolidato.
In ciascuno dei **righi** da **RK2** a **RK9**, va indicato:
- in colonna 1 il codice fiscale del soggetto cessionario
- in colonna 2 gli importi ceduti a ciascun soggetto.

19.3 Sezione II Cessionario

La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRES, deve indicare nei **righi** da **RK10** a **RK14**, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate e gli importi ricevuti.
La casella di colonna 2 va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito di un consolidato.
In particolare va indicato:
– il codice 1 se il dichiarante, pur facendo parte del gruppo, non ha aderito al consolidato;
– il codice 2 se il dichiarante fa attualmente parte del gruppo consolidato;
– il codice 3 se il dichiarante non fa più parte del gruppo consolidato.

19.4

Sezione III

Eccedenza di versamenti ricevuti

Il **rigo RK15**, va compilato dalla società precedentemente consolidata per dare evidenza dei versamenti imputati dalla società o ente consolidante nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo. In tale rigo devono pertanto essere riportati i dati relativi alla società consolidante cedente e l'importo ricevuto.

19.5

Sezione IV

Utilizzo delle eccedenze

Nella presente sezione deve essere indicato:
– nel **rigo RK16**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RK10 a RK15;
– nel **rigo RK17**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RX4, colonna 4, del Mod. UNICO 2005);
– nel **rigo RK18**, la somma degli importi dei righi RK16 e RK17;
– nel **rigo RK19**, l'importo di rigo RK18 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24;
– nel **rigo RK20**, l'importo di rigo RK18 utilizzato in diminuzione dell'IRES relativa alla presente dichiarazione;
– nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK18 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ6;
– nel **rigo RK22**, l'importo di rigo RK18 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi da RK19 a RK21, da riportare nel rigo RX4 colonna 1 del quadro RX.

R20 - QUADRO RO - ELENCO DEI SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

20.1

Generalità

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:
– dei soci di società a responsabilità limitata; in caso di usufrutto vanno indicati i soci usufruttuari;
– degli amministratori della società o dell'ente;
– dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
– dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.

Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:
– la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
– il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato il relativo codice. A tal proposito si precisa che la "Tabella generale dei codici di carica" di cui al paragrafo 2.6 (vedi R2-Compilazione del Frontespizio) è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa. Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione alla carica rivestita tra i seguenti:

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
3 Curatore fallimentare;
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
8 Liquidatore (liquidazione volontaria);
9 Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

R21 - QUADRO RS – PROSPETTI VARI

21.1 Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:
"Dati di bilancio";
"Perdite di impresa non compensate";
"Conferimenti agevolati";
"Crediti";
"Agevolazioni territoriali e settoriali";
"Fondi per rischi su crediti trasferiti al Fondo rischi bancari generali";
"Azioni assegnate ai dipendenti";
"Garanzie prestate da soggetti non residenti";
"Riserve matematiche dei rami vita";
"Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero.

21.2 Dati di bilancio

Il prospetto deve essere compilato soltanto dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.
Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.
In relazione al rigo RS22 si precisa che, nella colonna 3, va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio successivo e, nella colonna 4, l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nel rigo RS35, colonna 2, va indicata la parte dei costi della produzione per servizi relativa alle prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Si precisa, altresì, che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia l'ammontare delle minusvalenze e delle sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR, sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR.
Le voci del passivo dello stato patrimoniale e le voci di costo del conto economico non devono essere precedute dal segno meno.

21.3 Perdite di impresa non compensate

Nei **righi da RS40 a RS45**, vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo RN4** del quadro RN o dopo l'imputazione ai soci effettuata nel quadro TN.
Nel **rigo RS46**, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, ivi comprese quelle residue dopo l'imputazione ai soci effettuata nel quadro TN.

21.4 Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) ovvero ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:
– nel **rigo RS47**, va indicato: in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
– nel **rigo RS48**, va indicato il valore fiscale riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e delle passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
– nel **rigo RS49**, va indicato il valore di bilancio riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente;
– nel **rigo RS50**, va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.
In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo (fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'art. 87 del TUIR):
– la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
– la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
– la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi da RS48 a RS50 i dati riepilogativi mentre il rigo RS47 non deve essere compilato.

21.5 Crediti

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 106 del TUIR (ex art. 71 del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549), a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in tre sezioni (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione e perdite su crediti"), da compilare nel modo seguente.

La **Sezione I** è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RS51**, **colonna 1**, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche (1995, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare) e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di applicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR.

Nel **rigo RS52**, **colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esistenti al termine del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS53**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS51, colonna 1, e, nella **colonna 2**, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS51, colonna 2), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 101, comma 5, del TUIR.

Nel **rigo RS54**, **colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei righi RS52 e RS53. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF58 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La **Sezione II** va compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.

Nel **rigo RS55**, **colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS56**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette dell'esercizio (comprese quelle forfetarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 87 del 1992 e dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse (al netto delle rivalutazioni) fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:
– al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
– al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 101 del TUIR;
– al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
– al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 112 del TUIR.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS56, da indicare nel **rigo RS57**, **colonna 2**, è ammessa in deduzione in nove quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.

Nel **rigo RS58**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR.
Nel **rigo RS59**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS55, colonna 1.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione
Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
Pertanto, nella **Sezione III** occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.
Nel **rigo RS60**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo **RS64**, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2005, quadro RS).
Nel **rigo RS61**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.
Nel **rigo RS62**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei righi RS60 e RS61. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.
Nel **rigo RS63**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RS63 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS65, **colonna 2**.
Nel **rigo RS64**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR.
Si fa presente che l'importo di rigo RS64, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS65, **colonna 2**.
Nel **rigo RS65**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

21.6 Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto vanno indicati i dati riguardanti le agevolazioni territoriali e settoriali con esclusione delle esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.
Nella **colonna 1**, le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice individuato nella **tabella E**).
Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.
Nella **colonna 2**, va indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**.
Nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.
Nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **2006**.
Nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato.
Nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.
Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede

di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E – Tipo di agevolazione

Codice Leggi agevolative
Province di Trieste e Gorizia
40 Riduzione IRES (art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

Altri territori (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n.102; DPCM 29 luglio 1993)
60 Esenzione IRES (legge 10 maggio 1983, n. 190)

Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro
70 Esenzione IRES (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Dal 1° gennaio 2004, l'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) ha introdotto per le cooperative agricole e della piccola pesca, e loro consorzi, alcune modificazioni all'art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973. In particolare, l'esenzione dall'Ires, già spettante ai predetti soggetti qualora provvedano alla commercializzazione dei prodotti, agricoli e zootecnici, e degli animali conferiti prevalentemente dai soci, previa attività di manipolazione, lavorazione e trasformazione, è estesa anche ai casi in cui le cooperative stesse abbiano sottoposto detti beni a processi di conservazione e valorizzazione.
L'agevolazione in esame spetta inoltre nei casi in cui:
– le attività di trasformazione non rispettino i limiti previsti dall'art. 29 del TUIR, come modificato dall'art. 2 della citata legge n. 350 del 2003;
– i prodotti lavorati dalla cooperativa non siano conferiti dai soci, essendo sufficiente che l'apporto dei soci sia prevalente;
– i prodotti conferiti dai soci non rispettino i limiti della potenzialità dei loro terreni, fermo restando che qualora il socio acquisti presso terzi dei beni e li conferisca in cooperativa realizza un'operazione commerciale che non può rientrare per il socio stesso nel reddito agrario.
Si fa altresì presente che, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, i commi 461 e 462 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 hanno introdotto rispettivamente ulteriori modifiche agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 (vedere in Appendice la voce – "Società cooperative e loro consorzi: riordino del trattamento tributario").

Tabella F - Stato dell'agevolazione

Codice
A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
B Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
C Agevolazione richiesta con apposita istanza;
D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
E Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
F Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

21.7 Fondi per rischi su crediti trasferiti al "Fondo rischi bancari generali"

I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui viene effettuato il trasferimento; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Nel **rigo RS69**, va indicato:
- in **colonna 1**, l'ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999;
- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RS70**, va indicato:
- in **colonna 2**, l'importo trasferito al fondo per rischi bancari generali;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 19 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RS71**, va indicato:
- in **colonna 3**, la somma dei righi RS69 e RS70;
- in **colonna 4**, l'importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative al presente periodo d'imposta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 – "Imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali – Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

21.8 Azioni assegnate ai dipendenti

Il **rigo RS72**, va compilato, barrando la **casella 1**, dalle società che nel presente periodo d'imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle società controllate direttamente o indirettamente.

21.9 Garanzie prestate da soggetti non residenti

Il **rigo RS73**, va compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all'estero.
In tale evenienza, va indicato nelle apposite caselle il codice del Paese estero di residenza del soggetto garante (vedere in **Appendice** l'elenco degli Stati esteri).
Non sono tenuti alla compilazione i soggetti identificati, ai fini dell'IRAP, con i codici 03 (banche e altri enti e società finanziari), 04 (società di intermediazione mobiliare), 05 (società esercenti la negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari), 06 (società di gestione di fondi comuni di investimento), 07 (società di investimento a capitale variabile) e 09 (imprese di assicurazione).

21.10 Riserve matematiche dei rami vita

Il presente prospetto va compilato dalle società di assicurazione per dichiarare l'imposta di cui all'art. 1, commi 2 e 2-bis del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, applicata sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Detta imposta è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi con il codice tributo 1682.
Sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione (compresi quelli che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, di cui all'art. 14-quater del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124), ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e alle polizze aventi funzione previdenziale in corso di costituzione indicate nell'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, l'aliquota di imposta è stabilita nella misura dello 0,30 per cento.
Le imposte versate sono recuperate quale credito da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005 per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gravanti sui redditi di capitale indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del TUIR. A decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In particolare, va indicato:
- nel **rigo RS74**, **colonna 1**, l'importo delle riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicurazione, di cui alle voci CII, n. 1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel D.Lgs.

26 maggio 1997, n. 173, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assoggettabili alle menzionate ritenute e imposte sostitutive, e, in **colonna 2**, l'imposta dovuta pari allo 0,30 per cento dell'importo di colonna 1;

21.11 Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Il presente prospetto deve essere compilato nei seguenti casi:
– dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companies o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili;
– dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più CFC da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR;
– dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più CFC da parte di un soggetto trasparente ex art. 115 del TUIR;
– dalle società partecipate in regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR a cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più CFC.

Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dalla CFC, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante ai sensi del comma 7 dell'art. 167 del TUIR, nonché a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti.

Il presente prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili.

Per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.
Nel caso in cui i righi non siano sufficienti dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, il **campo 1** di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riportate, indicando il relativo codice:
1 se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 5 del TUIR;
2 se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all'art. 115 del TUIR;
3 se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 9 a 13;
4 se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 9 a 13.

Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici "1" o "2" devono essere compilati solo i campi da 1 a 4 e da 9 a 13, sulla base dei dati delle CFC comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati o nel Prospetto da rilasciare ai soci.

Nei campi da 2 a 13 dei **righi RS75** e **RS76**, va indicato:
– nel **campo 2**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto cui risulta imputato il reddito, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
– nel **campo 3**, la denominazione della CFC;
– la **casella 4**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili della CFC per il tramite di soggetti non residenti, disciplinato dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del citato D.M. n. 429 del 2001;
– nel **campo 5**, relativamente ad ogni CFC, l'importo indicato nel campo 8 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2005-SC;
– nel **campo 6**, il reddito della CFC assoggettato a tassazione separata in relazione alla quota di partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, desunto dalla colonna 2 del corrispondente rigo del quadro RM del presente modello;
– nel **campo 7**, gli utili distribuiti dalla CFC ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto dell'art. 167, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001; tale importo, da indicare nel rigo RF51 della presente dichiarazione, non può eccedere la somma dei valori dei campi 5 e 6.

Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.
Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (v. casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte della CFC;
– nel **campo 8**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 5 e 6 e l'importo di campo 7;
– nel **campo 9**, l'importo di campo 13 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2005-SC; nell'ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice "2", dovrà essere riportato, pro quota, l'importo eventualmente risultante dal campo 13 del Mod. UNICO 2005-SC della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel Prospetto da rilasciare ai soci;
– nel **campo 10**, l'importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM1 a RM4) del quadro RM della presente dichiarazione;
– nel **campo 11**, le imposte sul reddito, pagate all'estero dalla CFC, relative al periodo di imposta precedente e divenute definitive nel 2005 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nella CFC, fino a concorrenza dell'imposta del campo 9;
– nel **campo 12**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nel campo 7; l'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 9 + campo 10 – campo 11; le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC.

Si ricorda che il totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 di ciascuno dei righi RS75 ed RS76 del quadro RS (art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR), deve essere riportato nel rigo RN12, quadro RN, della presente dichiarazione.
Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia optato per la tassazione di gruppo prevista dagli artt. da 117 a 129 del TUIR i predetti crediti vanno riportati nel quadro RM.

– nel **campo 13**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 9 e 10 e la somma dei campi 11 e 12.

R22 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

22.1 Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione – ai sensi dell'art. 96, comma 3, del TUIR – fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.
Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per tali cedole deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza; per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.
Nel **campo 3**, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
Nei **campi 4** e **5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
Nei **campi 6** e **7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, acquisite separatamente prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
Nei **campi 8** e **9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

R23 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

23.1 Generalità

ATTENZIONE
Si ricorda che i dati già indicati nel modello 770 ORDINARIO non devono essere evidenziati all'interno di questo quadro.

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.
In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:
- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.
- riversamento a seguito di dichiarazione riservata

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento, da effettuarsi autonomamente, per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono *755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61* le corrispondenti cifre da indicare nel prospetto sono: *755; 865; 965; 2.586.*

Operazioni societarie straordinarie
Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.
Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

23.2 Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) dei righi da **RZ2** a **RZ6** il corrispondente codice:

A – interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;

B – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;

C – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;

D – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;

E – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

ATTENZIONE Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** dei **righi** da **RZ2** a **RZ6**, sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.
Nel **rigo RZ7**, **colonne 2** e **4**, va riportato, rispettivamente, l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate. Nelle **colonne 5** e **6**, va riportato rispettivamente l'importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, già compreso nelle colonne 2 e 4, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta.
Nel **rigo RZ8**, in **colonna 2**, deve essere riportato l'importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, **colonna 1** e l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; ovvero, in **colonna 3**, deve essere riportato l'importo a debito risultante dalla differenza tra l'importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1.
Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, i righi RZ7 e RZ8 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ.

23.3 Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

A – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
B – interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
C – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
D – proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
E – interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;
F – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. 770/2006 ORDINARIO quadro SQ.

ATTENZIONE Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

23.4 Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.
Nel presente prospetto, inoltre devono essere indicati gli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% di cui all'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

23.5 Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.
Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996.
Ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2006 ORDINARIO quadro SQ.

23.6 Prospetto E - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.
Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

23.7 Prospetto F - Proventi derivanti da accettazioni bancarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.

23.8 Prospetto G - Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare:
- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 110, comma 10 del TUIR (c.d. black list), individuati dai seguenti decreti:

– D.M. 24 aprile 1992;
– D.M. 23 gennaio 2002;
– D.M. 22 marzo 2002;
– D.M. 27 dicembre 2002 in vigore dal 14 gennaio 2003 che prevede il regime di esenzione dei redditi percepiti da tutti i soggetti residenti in Kuwait a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770/2006 ORDINARIO quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

23.9 Prospetto H – Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

23.10 Prospetto L - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

23.11 Prospetto M - Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione.
Indicare nella **colonna 1,** gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Nella **colonna 3**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

23.12 Prospetto N - Ritenute alla fonte operate

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti.
Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.
Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.
Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.
In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2004 (da evidenziare nel rigo **RZ45, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo **RZ45, colonna 2** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2005 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (da evidenziare nel rigo **RZ45**, **colonna 3** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nel presente quadro da evidenziare nel rigo RZ44.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.
Nel **punto 5** va indicato l'importo effettivamente versato che corrisponde a quanto indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24. Tale importo, di regola, dovrebbe corrispondere alla differenza ottenuta sottraendo quanto eventualmente indicato nei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2.
Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nelle ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente, nel Prospetto N, i punti 1, 2 e 9 ed indicando il codice "G" nel punto 7. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto del Prospetto N secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "H" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro RZ della società incorporante.
Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati. Non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione.
Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:
A – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;

B – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
C – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
D – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospetto A (rigo RZ8, colonna 2) del modello presentato per l'anno d'imposta precedente;
E – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospetto A (rigo RZ8, colonna 2) del modello presentato per l'anno d'imposta precedente;
F – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
G – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
H – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.
R – se nel rigo sono indicati i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi.

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:
A – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e dall'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 a favore delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM;
B – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura;
C – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 31 ottobre 2002 fino al 31 dicembre 2005) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 4, c. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) già sospesi fino al 31 marzo 2004 dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003 n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003), fino al 31 marzo 2003 dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) e 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
D – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 ottobre 2002 fino al 15 dicembre 2005) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dell'art. 1, comma 1, del D. M. 17 maggio 2005 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005) già sospesi fino al 31 marzo 2005 dall'art. 4, c. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004) dall'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2003, n. 3315 (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003 già sospesi fino al 31 marzo 2003) dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), e fino al 30 giugno 2003 dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2003) emanati a seguito dell'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29 ottobre 2002 nella provincia di Catania;
Z – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.
Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo.
Per i versamenti effettuati presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute versate nel punto 5, il Capitolo nel punto 9, barrare la casella del **punto 10** e indicare la data di versamento nel punto 12. Se nello stesso periodo sono stati effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.
Nel **punto 11** va indicata la data del versamento.

23.13 Prospetto P - Imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato della gestione.
In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti:
– banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
– società di gestione del risparmio;
– società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia;
– stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.
– soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Si precisa che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del citato D.Lgs n. 461 del 1997 può essere applicato limitatamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate anche dalle società fiduciarie c.d. "statiche".
Il presente prospetto deve essere compilato, indicando:
- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel precedente periodo d'imposta . In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nel precedente periodo d'imposta e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto.
- per la compilazione dei **punti** da **4** a **12** , attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 22.13 "Ritenute alla fonte operate", rispettivamente nei punti da 3 a 11.

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

23.14 Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ. Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.
Nel **rigo RZ43**, va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ45, colonna 4.
Nel **rigo RZ44**, va indicato l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod. 770/2006 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.
Nelle **colonne da 1 a 6** del **rigo RZ45**, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta.
In particolare:
- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo **RZ45, colonna 5**, del Quadro RZ;
- nella **colonna 2**, deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l'importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d'imposta e non dovute;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo d'imposta nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5**, va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2006, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;

- nella **colonna 6**, va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

R24 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

24.1 Premessa

L'art. 167 del TUIR, reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione da parte di soggetti residenti in Italia di imprese partecipate controllate in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali"), individuati in via preventiva con apposito decreto ministeriale.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina. Tra queste anche quelle concernenti le condizioni per ottenerne, attraverso apposita istanza di interpello, da presentarsi ai sensi dell'art.11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la disapplicazione in presenza delle cause esimenti previste dal comma 5 dello stesso art. 167 del TUIR. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente pronuncia di disapplicazione restano subordinate alla dimostrazione, da parte del soggetto controllante residente, che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede ovvero che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
La suddetta disciplina di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate prevede sostanzialmente l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia dei redditi conseguiti dall'impresa partecipata estera (di seguito CFC) in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e nell'assoggettamento degli stessi a tassazione separata (ai fini dell'IRES o dell'IRPEF) con aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo e comunque non inferiore al 27 per cento.
Il meccanismo di imputazione per trasparenza e di assoggettamento a tassazione separata si applica anche ai redditi conseguiti nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia.
Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003.

24.2 Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dalle società residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 167 del TUIR.
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

24.3 Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:
– la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC e dei dati relativi al controllo;
– la **sezione II**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
– la **sezione III,** riservata alle perdite d'impresa non compensate;

– la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, da parte del soggetto residente controllante, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
– la **sezione V**, riservata alle attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall'art. 2, comma 2, del Decreto n. 429 del 2001.

24.4 Sezione I Dati identificativi della CFC e dati relativi al controllo

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (CFC), nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente su detta CFC.

Nel **rigo FC1** devono essere indicati:
- nel **campo 1**, la denominazione della CFC;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale della CFC, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale della CFC (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla Tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in **Appendice**).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

1 se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
2 se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
3 se la società esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

1 se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
2 se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
3 se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
4 se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
5 se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;
7 nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

Il **campo 10** deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

24.5 Sezione II Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo II, capo II del TUIR, ad eccezione di quelle degli ar-

ticoli 86, comma 4, e 102, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli artt. 84, 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 84 del TUIR (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

24.6 Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.
Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 (Registro dei Revisori contabili).
A tal fine deve essere barrata una delle due caselle previste nella **Sezione V** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n.18/E).
In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC - da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.
L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella Sezione II del presente quadro, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2006 - Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 167 del TUIR.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:
- nel **rigo FC19**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, comma 10, del TUIR;
- nel **rigo FC20**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

In tale rigo va indicato, tra l'altro:
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 110, comma 7, del TUIR;
- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR;

- nel **rigo FC31**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 10 del medesimo articolo;
- nel **rigo FC32**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.
  In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
  - l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
  - le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art.109, comma 4, del TUIR);
- nel **rigo FC34**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC34 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC35**, va riportato nel **rigo FC36**.

Nel caso in cui nel rigo FC34 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC39 senza essere preceduta dal segno meno.
- nel **rigo FC37**, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC36.
- nel **rigo FC38**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC36 e quello di cui al rigo FC37.
- nel **rigo FC40**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

24.7

Sezione III Perdite non compensate

Nei **righi da FC41** a **FC44** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC37 del presente quadro.
Nel **rigo FC45**, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR.

24.8

Sezione IV Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.
In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II del presente quadro), deve essere indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC. Si riportano di seguito alcuni esempi:
  – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
  – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
  – soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di rigo FC38;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC40.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dalla CFC nel quadro RM del Mod. UNICO 2006 **-** SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

24.9

Sezione V Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La sezione V va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2).

R25 – QUADRO CE – CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

25.1

Generalità

Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto redditi esteri per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR.
Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell' art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari.
La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di produzione.
Si precisa che, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:
- la prima è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR;
- la seconda è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell'eventuale credito spettante;
- la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

Nel caso in cui le righe presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

25.2 Sezione I Credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
- la sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
- la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:
- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo periodo d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
- ricondurre ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, la presente sezione I non va compilata; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

25.3
Sezione I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei righi da **CE1** a **CE3** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall' elenco dei Paesi e territori esteri contenuto in appendice;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.
  Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2004 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2005 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/10/2006.
  I contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
  L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1, dell'art. 165 del Tuir, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2005, l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero).
  Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 7**, l'imposta netta italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;
- nella **colonna 9** il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
  L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

  Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva nel corso del 2004	di cui resasi definitiva nel corso del 2005	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2004
A	2004	1.000	350	200	150	200
B	2004	2.000	600	600		600

  con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;
- nella **colonna 10** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

  (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

  Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- nella **colonna 11** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione: colonna 10 - colonna 9.

La **colonna 12**, è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

25.4 Sezione I-B

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.

Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all'anno 2004 ed il terzo rigo all'anno 2005, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l'anno 2004 ed uno per l'anno 2005).

In particolare nei righi **CE4** e **CE5** va indicato:
- nella **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno);
- nella **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei righi della sezione I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- nella **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE17.

25.5 Sezione II Credito d'imposta di cui al comma 6 dell'art. 165 del TUIR

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165 comma 6, del TUIR.
Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera;

25.6
Sezione II-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta ma in Stati diversi, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità di seguito esposte dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nei righi da **CE6** a **CE8** va indicato:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- nella **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- nella **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).
- nella **colonna 5**, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- nella **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

  ad esempio:

Imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
Imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	30 (= 100 – 70)

- nella **colonna 7**, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- nella **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.
Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).
Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.
   Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; l'importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in colonna 8.
2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale.

- nella **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. } 4 - \left(\frac{\text{col. } 3}{\text{col. } 5} \times \text{col. } 7\right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 16
Si precisa che le colonne da 10 a 16 vanno compilate esclusivamente dai soggetti per i quali la presente dichiarazione si riferisce al secondo periodo d'imposta successivo a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Le colonne da 10 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle colonne da 10 a 16 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:
- nella **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalla precedente dichiarazione;
- nella **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- nella **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalla precedente dichiarazione;
- nella **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- nella **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14, preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.
Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

col. 8 – col. 11

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16.
- nella **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

col. 9 – col. 13

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16.
- nella **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE19.

25.7 Sezione II-B

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei righi da **CE9** a **CE10** va indicato:
- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera;
- nella **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
  Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
  Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- nella **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200	col. 3 = 1.000	
	col. 4 = 1.000	col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800	col. 3 = 1.300	
	col. 4 = 800	col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = – 500,	col. 3 = 600	
	col. 4 = 0	col. 5 = – 500	col. 6 = 600

Sezione II-C

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Nel **rigo CE11** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera.
Nella **colonna 1** del **rigo CE12** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione così come determinata nel PROSPETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO presente nel quadro RS del modello Unico SC 2005.

Nella **colonna 2** del **rigo CE12** va riportata l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativo allo Stato indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo presente nella sezione II-B relativo al medesimo Stato.

Nella **colonna 1** del **rigo CE13** va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione così come determinata nel "Prospetto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero" presente nel quadro RS del modello Unico SC 2005.
Nella **colonna 2** del **rigo CE13** va riportata l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativo allo Stato indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo presente nella sezione II-B relativo al medesimo Stato.
Si precisa che, con riferimento alla colonna 1 dei righi CE12 e CE13, qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi diversi, a seguito della rideterminazione delle eccedenze effettuate nella presente dichiarazione, nelle citate colonne non va riportato il dato della rispettiva eccedenza determinata in UNICO 2005.
Qualora nei **righi CE12** e **CE13** siano riportate eccedenze di diversa natura, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nel **rigo CE14** va indicato il relativo credito maturato. Tale credito va indicato in entrambe le colonne del rigo CE14 e riportato nel rigo CE18.
Si precisa che qualora nelle colonne del rigo CE12 siano indicate in una, eccedenze positive di imposta nazionale e nell'altra, eccedenze negative di imposta nazionale occorre prioritariamente procedere alla loro somma algebrica.
Se il risultato è positivo, tale importo può essere compensato con eventuali eccedenze di imposta estera di cui al rigo CE13; se il risultato è negativo, deve essere riportato nella corrispondente colonna del rigo CE15.
Nel **rigo CE15**, col. 1 e col. 2, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nel rigo CE12; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo CE12 e del rigo CE14. In presenza di eccedenze negative di imposta nazionale, si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo CE14.
Nel **rigo CE16**, col. 1 e col. 2 va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta estera indicata nel rigo CE13; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo CE13 e del rigo CE14.

Si propone il seguente esempio:

CE12 col. 1	=	1.000	(Ecc. imp. Nazionale da Unico 2005)
CE13 col. 2	=	1.300	(Ecc. imp. Estera da Unico 2006)
CE14 col 1 e col 2	=	1.000	(Credito da comma 6)
CE15 col. 1	=	0	
CE16 col. 2	=	300	(Residuo Ecc. Imp Est da Unico 2006)

25.9
Sezione III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 16 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A.
Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo.

Nel **rigo CE17**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE18**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 1 del rigo CE14 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE19**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 16 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo CE20**, va indicato il risultato della seguente operazione:

CE17 + CE18 – CE19

L'importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN o GN/GC o TN.

R26 – QUADRO RX – COMPENSAZIONI – RIMBORSI

26.1
Generalità

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'IVA.
Il presente quadro è composto da tre sezioni:
- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello;
- la terza, relativa all'indicazione del versamento annuale dell'IVA.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.
I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo di cui agli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale) possono altresì trasferire alla consolidante i crediti d'imposta e/o le eccedenze ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dal gruppo consolidato; a tal fine è stata prevista un'ulteriore colonna per l'indicazione degli importi ceduti.
Per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

26.2
Sezione I
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.
Nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:
– nel **rigo RX1** (IRES), l'importo a credito di cui al rigo RN22, al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (rigo RN23) e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ7). I soggetti aderenti al consolidato nazionale e/o mondiale, ovvero, le società che hanno optato, in qualità di parteci-

pata, per la tassazione per trasparenza devono riportare nella presente colonna l'importo risultante, rispettivamente, dal rigo GN10 (o GC10) e dal rigo TN9, al netto dell'importo utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF di cui al rigo RQ7;
– nel **rigo RX2** (IVA), l'importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38;
– nel **rigo RX3** (IRAP), l'importo a credito di cui al rigo IQ105;
– nel **rigo RX4** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), l'importo a credito di cui al rigo RK22;
– nel **rigo RX5** (imposta sostitutiva di cui al quadro RG), l'importo a credito di cui al rigo RG34;
– nel **rigo RX7** (imposte sostitutive di cui al quadro RI), l'ammontare risultante dalla somma degli importi a credito indicati nei campi 17 della sezione I del quadro RI;
– nel **rigo RX10** (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l'importo a credito di cui al rigo RM5, colonna 6.

Nella **colonna 2**, va indicata l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3, 4 e 5.
Nella **colonna 3**, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'IVA deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedere Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2006 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata).
Nella **colonna 4**, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all'IRES, all'IVA ed all'IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. Ad esempio, in caso di credito IRES, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell'acconto IRES dovuto per l'anno 2006 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati.
Nella **colonna 5**, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro GN, sezione II (o nel quadro GC, sezione II).
Detti soggetti devono pertanto ripartire la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 tra le colonne 3, 4 e 5.
Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

26.3 Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

ATTENZIONE La presente sezione non deve essere compilata nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2006.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive. È il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2005 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione.

Nella **colonna 1**, va indicato il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta.
Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2005, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2005 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione, a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l'eccedenza d'imposta afferisce.
Nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito o eccedenza, di cui alla precedente colonna 2, che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
La differenza, risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3, deve essere ripartita tra le colonne 4 e/o 5.
Nella **colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Nella **colonna 5**, va indicato l'importo da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2005 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.
Nella **colonna 6**, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo e indicato nel quadro GN, sezione III.
Detti soggetti devono pertanto ripartire la differenza tra gli importi indicati nelle colonne 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6.
Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

26.4 Sezione III Saldo annuale IVA

Nella presente sezione deve essere riportato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi in cui il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.

R27 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI – ACCONTI – COMPENSAZIONE – RATEIZZAZIONE

27.1 Versamenti

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e all'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2006, la società deve effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2006. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2006, la società deve effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2006).
In base all'art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Le società, tenute alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'IVA entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese.
Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta.
I contribuenti IVA trimestrali, di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece gli ammontari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
A decorrere dal 1° gennaio 2006, i versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, IRAP, imposte sostitutive, IVA) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.
È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammesso:
– l'utilizzo presso le banche di assegni bancari o circolari;
– l'utilizzo presso i concessionari di assegni bancari o circolari e/o di vaglia cambiari;
– il versamento con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria;
– l'utilizzo, presso gli sportelli postali abilitati, di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.
Nella compilazione della delega F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello, relativamente ad ogni singolo codice tributo, è pari ad euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi.

27.2 Acconti

In base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i versamenti di acconto dell'IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'acconto dell'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. La percentuale dell'acconto dell'IRES, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, è fissata nella misura del 100 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo

ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
b) per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ai fini del computo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996).

Si ricorda che, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza, gli obblighi d'acconto permangono, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata.
In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale, agli obblighi di versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante.
Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, co. 3, del TUIR, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Per i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC) assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre avere riguardo ai termini e alle modalità sopra indicate. Si ricorda che l'acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES.

Si fa presente che, ai fini del versamento dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES per il periodo d'imposta 2006, tale acconto deve essere calcolato assumendo, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-quinquies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Inoltre, i soggetti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 519, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono tenuti ad eseguire i versamenti in acconto ai fini dell'IRES in base all'imposta dovuta per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.

Si ricorda che, per il periodo d'imposta 2006, è dovuto un acconto della "Tassa etica", istituita dall'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale acconto è pari al 120 per cento dell'addizionale alle imposte sul reddito che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del citato comma nel periodo d'imposta precedente.

I soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali trovano applicazione le sopra citate norme in materia di rideterminazione dell'acconto, devono comunicare alla società o ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell'acconto dovuto in capo al gruppo consolidato.

27.3 Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) la compensazione tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando il modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata.
I crediti risultanti dal modello UNICO 2006 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per com-

pensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, IRAP, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRES.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
- in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l'ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensazioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRES a credito e un debito a titolo di acconto IRES dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:
- utilizzare il credito IRES in diminuzione dell'acconto IRES dovuto per il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24. Qualora il credito IRES sia superiore all'acconto IRES dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna "Importi a credito compensati". In caso, invece, di credito IRES inferiore all'acconto IRES dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l'importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna "Importi a debito versati" del modello F24;
- utilizzare il credito IRES per diminuire l'acconto IRES dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna "Importi a debito versati" va indicato il debito IRES e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRES risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare (art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il mod. F24.

Compensazione dei crediti IVA
I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della predetta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Si precisa inoltre che anche le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle predette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Compensazione dei crediti Inps
Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché non **sia stato** chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei crediti Inail
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito, derivante dall'autoliquidazione 2005/2006 in scadenza al 16 febbraio 2006, potrà essere utilizzato per compensazione dalla medesima data fino al

giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

27.4 Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo, può, comunque, operare una scelta diversa per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.
Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES e IRAP ovvero a titolo di acconto IVA da versare, rispettivamente, nei mesi di novembre e dicembre.
Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 20 giugno 2006, la seconda scade il successivo 17 luglio (il 16 è festivo) con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 20 luglio 2006, la seconda scade il successivo 16 agosto 2006, con l'applicazione degli interessi dello 0,43 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento	Interessi %
1^	20 giugno	0,00	20 luglio	0,00
2^	17 luglio	0,43	16 agosto	0,43
3^	16 agosto	0,93	18 settembre	0,93
4^	18 settembre	1,43	16 ottobre	1,43
5^	16 ottobre	1,93	16 novembre	1,93
6^	16 novembre	2,43		

Si ricorda, infine, che in forza della disposizione di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 20 giugno al 20 luglio 2006, ai fini della rateizzazione, può fare riferimento al prospetto sopra riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.

QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dall'amministratore di condominio nell'edificio, in carica al 31 dicembre 2005, per effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.
Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annui, a qualsiasi titolo.
Non devono essere comunicati:
• gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;

- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2005.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.
In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.
In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO
Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:
- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, se il fornitore è un soggetto non residente, il codice dello Stato estero di residenza (vedere in **Appendice** l'Elenco degli Stati esteri);
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Fisconline, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322 del 1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate (***www.agenziaentrate.gov.it***) alla voce "Servizi telematici".

1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

Ambiente Windows
- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 64 Mbyte di RAM (consigliati 128)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

Ambiente MAC/OS
- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:
- Browser (Netscape Communicator, *Internet* Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti);
- Lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
– compilare la propria dichiarazione UNICO Persone Fisiche 2006 e UNICO Società di persone 2006, UNICO Società di capitali 2006 e UNICO Enti non commerciali 2006;
– compilare il proprio Modello di versamento F24;
– controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti anche utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito ***www.agenziaentrate.gov.it***.
Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:
- i contribuenti tenuti nell'anno 2006 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;

- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2005 un volume d'affari inferiore o uguale a euro 10.000;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.
Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.
Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:
– le banche convenzionate;
– le Poste italiane S.p.A.
Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;

• gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, devono utilizzare il servizio telematico *Fisconline* se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica, i quali utilizzano il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:
– utilizzare il servizio telematico Fisconline;
– consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
– avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE Si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Fisconline, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

3.3 Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel; la relativa abilitazione è rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:
• predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
• controllo della dichiarazione;
• predisposizione del file da trasmettere;
• invio dei dati;
• elaborazione dei dati;
• gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:
– l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.
I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate provvedono, in particolare, a:
– verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
– verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
– eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.
Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l'utente, in quanto provvedono a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Predisposizione del file da trasmettere

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.
Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

4.4 Invio dei dati

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:
– connettersi al sito web del servizio (*Fisconline* o Entratel);
– inviare il file autenticato.
Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

4.5 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
– controllare il codice di autenticazione;
– controllare l'univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.
Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.
L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.
Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico Entratel o 1 giorno per il servizio telematico Internet.

4.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Pertanto, soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
– una ricevuta relativa al file inviato;
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito web del servizio telematico utilizzato: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
• protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
• numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.
Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:
– una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
– trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.

5.1 File scartati

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

5.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", cioè equivalenti ad un "modello non conforme": dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***";
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo "***C".
Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione;
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

5.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell'ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell'avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello è da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione "correttiva" o "integrativa" deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.
Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa" (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d'imposta, ecc.) è necessario procedere all'annullamento della dichiarazione stessa.
L'operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la "liquidazione" ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.
Nel caso in cui l'annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate.
Se, a seguito dell'avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest'ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.
Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sui siti web dei servizi telematici **Entratel** e **Fisconline** nonché sul sito ***http://assistenza.finanze.it.***

5.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.
L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta.
Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

6.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda:
– alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
– agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.
La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
I modelli di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.
Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata contenente i codici per l'accesso al servizio.

6.2 Accesso al servizio

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:
a) via Internet, all'indirizzo https://entratel.agenziaentrate.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
b) tramite una "Rete Privata Virtuale", cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.
Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico **Entratel** permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio di prova sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

6.3 Generazione dell'ambiente di sicurezza

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum", tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione dell'ambiente di sicurezza".
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
– l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.
Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario.
Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione".
Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel.
Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

ATTENZIONE L'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

6.4 Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione;
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.
Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
– il sito http://assistenza.finanze.it, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
– avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
– numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.
È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE

7.1 Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito ***http://fisconline.agenziaentrate.it*** ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina "Se non hai il Pin, richiedilo".
L'interessato otterrà subito una prima parte del Codice Pin; riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del Codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Fisconline non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333 o presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

7.2 Accesso al servizio

Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet* Service Provider.

7.3 Codice Pin

Il Codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:
- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via web (il "cassetto fiscale", che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.
Si fa presente che, per motivi di sicurezza, il Codice Pin scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ultima utilizzazione o, se non utilizzato, del rilascio (a tal proposito si veda l'art. 25, comma 1, del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni). L'Agenzia delle Entrate disattiva automaticamente i codici Pin scaduti, dandone notizia via e-mail agli utenti che hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.

7.4 Assistenza

È possibile contattare il Call Center dell'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "Servizi telematici".

8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

Comunicazioni di avvenuta presentazione.
È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche
È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice Pin
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Codice Pin del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:
– lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
– ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico
È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

File
È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2006 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2006 (approvate con provvedimento del 17 gennaio 2006 e pubblicate nel S.O. n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2006, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2006).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2006 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2006 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2006 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2006 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

APPENDICE

Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:
- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91 sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 100 del Tuir (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).
  La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 prevede che le eccedenze dell'IRES risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRES indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.
La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRES; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell'IRES, anche in acconto e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Comuni ad alta densità abitativa

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale; gli immobili, inoltre, devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4-bis, del Tuir.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4 bis del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.
Per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla leg-

ge n. 326 del 2003, il predetto credito di imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi specializzati in società di piccola e media capitalizzazione costituisce credito di imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi.
Al suddetto credito limitato si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 94 del Tuir nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003. L'imposta corrispondente al credito di imposta limitato è computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del Tuir nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 344 del 2003 secondo i criteri previsti per gli utili indicati al numero 2 del predetto comma.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
Le società di gestione del risparmio che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del D.L. n. 351 del 2001, relativamente ai fondi preesistenti al 26 settembre 2001, continuano ad applicare le disposizioni dell'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni (norma abrogata dall'art. 9 comma 6, del D.L. n. 351 del 2001, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 dello stesso decreto-legge). Pertanto, sui proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

3) Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti
L'art. 26, comma 1, del Tuir, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento, occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e, quindi, ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'IRES.

■ Detassazione degli investimenti ambientali

L'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. In base al comma 19 del citato art. 6, la quota di reddito detassata corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.
Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni. Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).
Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

■ Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:
a) demoliscono il natante;
b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.
Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n. 3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

■ Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subìto danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

■ Eventi eccezionali

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

2 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi a partire dal 29 ottobre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dallo stesso decreto.
Detti termini, prorogati al 31 marzo 2005 dall'articolo 4, c.2, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004), sono stati ulteriormente prorogati al 15 dicembre 2005 dall'art. 1, c. 1, del D.M. 17 maggio 2005 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005).

3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 no-

vembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al 30 giugno 2003 dall'art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall'art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003) e, infine, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 4, c.1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004).

4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 30 novembre 2004 (G.U. n. 287 del 7 dicembre 2004) sono stati sospesi dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale e successivamente prorogati al 30 novembre 2005 dal decreto 21 dicembre 2004 (G.U. n.303 del 28 dicembre 2004), per i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto 21 dicembre 2004.

5 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali

Nell'ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti dovrà indicare nell'apposita casella il codice 5.

■ Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato

Per effetto dell'art. 110, comma 10 del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo.

Il successivo comma 11 dispone che l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Il comma 12 dispone, infine, che le disposizioni in esame non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC.

Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento al D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.

Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:

– con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002;
– con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003.

■ Interessi passivi

A) Thin capitalization - Art. 98 del Tuir

Ai fini della verifica dei presupposti per l'applicazione della *thin cap* è necessario:

– individuare la presenza di soci qualificati, anche attraverso parti correlate;
– individuare i finanziamenti erogati o garantiti da tutti i soci qualificati e dalle parti correlate;
– calcolare il patrimonio netto rettificato di pertinenza di tutti i soci qualificati e parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dagli stessi soci o da loro parti correlate a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
– confrontare l'ammontare complessivo dei suddetti finanziamenti e la corrispondente quota di patrimonio netto.

Qualora il rapporto di cui alla lettera d) ecceda il limite di 4 a 1 trova applicazione l'art. 98 del Tuir.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'importo degli interessi indeducibili occorre procedere nel seguente modo:

– individuare la quota di patrimonio netto rettificato riferibile a ciascun socio qualificato e alle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate a fronte di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
– individuare i finanziamenti erogati o garantiti da ciascun socio e/o sue parti correlate;
– determinare il rapporto tra consistenza media dei finanziamenti e quota di patrimonio netto.

Se detto rapporto supera il limite consentito, 4 a 1 per il periodo di imposta 2005, va determinata la parte dei finanziamenti eccedenti su cui applicare il tasso di remunerazione medio.

La quota indeducibile da esporre nel rigo RF19, colonna 1, è pari alla sommatoria degli importi come sopra determinati riferiti a ciascun socio. Nel caso di obbligazioni sottoscritte dai soci qualificati o da parti correlate, la remunerazione dei finanziamenti eccedenti deve essere computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995.

Ai sensi dell'art. 98 del Tuir il socio si considera qualificato quando controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., il soggetto debitore ovvero partecipa al capitale sociale dello stesso, anche attraverso partecipazioni detenute da sue parti correlate, con una percentuale pari o superiore al 25%.

Si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e se persona fisica, anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5, del Tuir.

Per determinare la remunerazione indeducibile per il periodo d'imposta 2005, il patrimonio netto rettificato si ottiene dal seguente calcolo: patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente di riferimento (2004); – (meno) utile d'esercizio distribuito; – (meno) crediti per conferimenti non ancora eseguiti; – (meno) valore di libro delle azioni proprie in portafoglio; + (più) perdita (in valore assoluto) dell'esercizio di riferimento (2004) + (più) perdita (in valore assoluto) del primo esercizio precedente (2003) a quello di riferimento; + (più) perdita (in valore assoluto) del secondo esercizio precedente (2002) a quello di riferimento se ripianata entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di formazione della perdita; – (meno) valore di libro o, se minore, il relativo patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate/collegate.

La consistenza media dei finanziamenti è data dal rapporto tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti (saldi per valuta) al termine di ogni giornata del periodo di imposta e il numero dei giorni del periodo di imposta.

Il tasso di remunerazione media è dato dal rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate e la consistenza media degli stessi.

Qualora il tasso di remunerazione media sia superiore al TUR maggiorato di 1 punto percentuale, ai fini del calcolo della consistenza media occorre tener conto anche dei finanziamenti infruttiferi.

La società comunica a ciascun socio la quota dei finanziamenti eccedenti erogati o garantiti da soci persone fisiche residenti qualificati e loro parti correlate al fine di consentire la determinazione della quota di ritenute, applicate dal sostituto nella misura del 20% in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3 e 4 dell'art. 7 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 662 del 1996, che genera un credito di imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 per effetto dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 344 del 2003.

B) Pro rata patrimoniale - Art. 97 del Tuir

I soggetti che detengono partecipazioni, per le quali trova applicazione l'art. 87, comma 1, lett. b), c) e d), del Tuir, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo di im-

posta, devono, in presenza di interessi passivi che residuano dopo l'applicazione della ***thin cap***, al netto degli interessi attivi, procedere alla verifica del pro-rata patrimoniale.
La disciplina di cui all'art. 97 trova applicazione se il valore di libro delle partecipazioni esenti eccede il patrimonio netto contabile della società che detiene le stesse.
In tal caso occorre:
– determinare il rapporto di indeducibilità;
– applicare il suddetto rapporto all'ammontare degli interessi passivi, che residuano dopo l'applicazione della thin cap, al netto degli interessi attivi.
Il rapporto di indeducibilità, o *pro rata patrimoniale*, è dato dalla seguente formula:

$$\frac{\text{Valore di libro delle partecipazioni esenti} - \text{Patrimonio netto}}{\text{Totale attivo} - \text{Patrimonio netto} - \text{Debiti commerciali}}$$

Per "*Valore di libro delle partecipazioni esenti*" si intende il valore risultante dal bilancio della società partecipante. Devono essere escluse le partecipazioni:
a) prive dei requisiti per l'esenzione sulle plusvalenze;
b) il cui reddito è imputato ai soci anche per effetto dell'opzione per il regime della trasparenza;
c) il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo (consolidato nazionale e mondiale).
Il "*Patrimonio netto contabile*" di riferimento è quello del periodo di imposta in cui si determina il pro-rata e deve essere assunto al lordo dell'utile d'esercizio, indipendentemente dalla sua distribuzione, e rettificato dell'ammontare dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e dell'ammontare delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in denaro o in natura.
La percentuale di indeducibilità va applicata alla differenza tra gli interessi passivi, che residuano dopo l'applicazione della ***thin cap***, e gli interessi attivi.
L'importo così ottenuto, decrementato della quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle partecipazioni esenti, va riportato nel rigo RF19, colonna 2.

C) Pro rata generale - Art. 96 del Tuir
In presenza di ricavi o proventi esenti, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione della ***thin cap*** e del ***pro rata*** patrimoniale, è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Rispetto alla normativa vigente prima della introduzione dell'IRES, ai fini del rapporto in questione, le plusvalenze esenti e i dividendi si computano per il loro intero ammontare.
La quota indeducibile va riportata nel rigo RF19, colonna 3.

■ Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle aventi i requisiti previsti dall'art. 87, comma 1, lett. b), c) e d), del TUIR, possedute dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:
– alla Direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
– in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
– entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).
La comunicazione tardiva si considera omessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.
Inoltre, ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stato previsto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, che non possiedono i requisiti di esenzione di cui sopra, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Termini e modalità della comunicazione saranno stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

■ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRES.
Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.
L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.
L'art. 1, comma 510, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha prorogato le disposizioni di cui al citato art.11 anche per l'anno 2005.

■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma , lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 85 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR.
Per il periodo d'imposta 2005 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrano una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.
I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nel quadro RF.
Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 85 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalle lett c), d) ed e) dello stesso articolo.
Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.
Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

■ Ravvedimento

A) Errori concernenti la dichiarazione

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5% dal 1° gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32 pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
   - venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
   - venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
   - venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
   - venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:
- codice fiscale;
- periodo di riferimento;
- codice tributo;
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

■ Sanzioni amministrative

1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.
   Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
   La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
   - dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
   - dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
   - dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.
   La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
   – ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
   – ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

■ Sanzioni penali

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

■ Società cooperative e loro consorzi: riordino del trattamento tributario

I commi da 460 a 466 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) introducono, con decorrenza dai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, alcune modifiche al trattamento fiscale delle società cooperative e loro consorzi.
Le predette disposizioni confermano espressamente la disciplina delle fattispecie tributarie indicate nell'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recante il progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.
In particolare, quest'ultima normativa si riassume:
– nella non concorrenza al reddito delle somme destinate a riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nei limiti degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria, pari, fino al 31 dicembre 2003, ad un quinto degli utili netti annuali;
– nella non imponibilità per i soci delle somme destinate a incremento gratuito del capitale sociale fino al momento, nei casi previsti, della loro attribuzione ai soci stessi;
– nell'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento sugli interessi corrisposti alle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Si ricorda altresì che dal 1° gennaio 2004 le società cooperative per accedere alle agevolazioni fiscali hanno l'obbligo di destinare a riserva legale almeno il trenta per cento degli utili netti annuali (art. 2545-quater del codice civile). Inoltre, entro il 31 dicembre 2004 le stesse hanno dovuto adeguare gli statuti alla disciplina prevista per le società cooperative a mutualità prevalente (art. 223-duodecies, comma 7, delle disposizioni di attuazione). Tale termine, unitamente a quello di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui all'art. 2512 del codice civile, è stato da ultimo fissato al 31 marzo 2005 dall'art. 19-ter del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.
In considerazione di quanto precede e della complessità delle varie disposizioni a favore delle società cooperative viene di seguito delineata l'operatività delle diverse agevolazioni fiscali, vigenti.
Per le società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente non trova applicazione l'art. 12 della legge n. 904 del 1977, in quanto è comunque assoggettata a tassazione una quota degli utili netti annuali. Tale quota è pari:
– al venti per cento, per le cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi;
– al trenta per cento, per le altre cooperative, ad esclusione di quelle sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le quali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Per queste ultime resta ferma la disciplina precedente a quella introdotta dal D.L. n. 63 del 2002.

Relativamente alle società cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, le disposizioni esentative contenute nell'art. 10 del citato D.P.R. n. 601 del 1973 non si applicano sulla quota di utili netti da assoggettare a tassazione nella misura minima del venti per cento. Continuano, tuttavia, a fruire dell'esenzione gli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali apportate al risultato di esercizio ai sensi dell' articolo 83 del Tuir.
Per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, le disposizioni dell'art. 11 del ripetuto D.P.R. n. 601 del 1973 che prevedo-

no una agevolazione sotto forma di esenzione del reddito qualora rispettino i requisiti indicati nel medesimo articolo 11 e che quindi si qualificano a mutualità prevalente si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dalla indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.
A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, per le società cooperative e loro consorzi che non presentano i requisiti della mutualità prevalente l'agevolazione prevista dal ripetuto art. 12 della legge n. 904 del 1977 si applica limitatamente alla quota del trenta per cento degli utili netti annuali sempre che tale quota, per espressa previsione statutaria, venga accantonata a riserva indivisibile.
Per tutte le società cooperative:
– restano ferme le agevolazioni disposte dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti, tra l'altro, la deducibilità, dalla base imponibile del soggetto erogante e nel limite del tre per cento, dei versamenti effettuati da società cooperative e loro consorzi a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni;
– gli interessi sulle somme versate dai soci persone fisiche alle società cooperative e loro consorzi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13 del ripetuto DPR n. 601 del 1973, sono indeducibili per la quota che supera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.

Società sportive dilettantistiche

Ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le società sportive dilettantistiche, al fine di poter usufruire dei benefici fiscali previsti, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica purché siano costituite in società sportiva di capitali senza fine di lucro. Il D.L. 22 marzo 2004 n. 72 convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2004 n. 128, ha esteso la disciplina alle cooperative senza fini di lucro, sostituito il comma 18 e introdotto i commi 18-bis e 18-ter nell'art. 90 citato.

Le società sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti ai sensi del comma 18 dell'art. 90 citato:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
c) l'assenza di fini di lucro;
d) il rinvio alle norme del codice civile per la regolamentazione dei rapporti sociali;
e) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
f) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

Il comma 18-bis fa divieto agli amministratori delle società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il comma 18-ter ha affermato che le società che, alla data di entrata in vigore della legge n. 128 citata, sono in possesso dei requisiti di cui al citato comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 102 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 6, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.
Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 102, comma 6, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, lett. e), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.
Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 102, comma 6, del Tuir.

Spese per trasferte (art. 95, commi 3 e 4 del Tuir)

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero.
Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.
Per effetto del comma 4, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 59,65 e a euro 95,80 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse. L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 95, comma 4, del Tuir si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. L'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha stabilito le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento.
Il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma

software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, ovvero le modifiche conseguenti all'evoluzione dei medesimi, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano, nelle dichiarazioni di cui all'art. 1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
Per i periodi d'imposta di cui al punto precedente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, utilizzando il codice tributo 6494.
L'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge Finanziaria per il 2005) ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.
Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

■ Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)

L'art. 106 del Tuir, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:
– ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;
– ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i criteri applicabili dagli enti creditizi e finanziari.

In particolare, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,40 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio – assunto al lordo delle svalutazioni stesse – e, per l'eccedenza, in quote costanti nei nove esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano – fino a concorrenza dei relativi importi – fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,40 per cento.
Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.
Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,40 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti extracontabili per rischi su crediti (rigo EC12), fino a concorrenza del limite testé citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
Tale disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.
Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite – da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni – vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

Credito A_1 val. nom.	4.000
Credito A_2 val. nom.	2.000
Totale	6.000
Valore di bilancio di A_1 e A_2	5.700
Svalutazioni complessive	300

Ipotizzando che nel corso dell'esercizio si verifichi l'incasso del credito A_1 per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari.
Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 106 del Tuir sono applicate anche alle imprese di assicurazione per le svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 113 del Tuir, gli enti creditizi che abbiano acquisito partecipazioni per il recupero di crediti bancari, possono chiedere all'Agenzia delle Entrate, previa istanza di interpello di cui all'art. 11 della legge n. 212 del 2000, la disapplicazione della disciplina prevista dall'art. 87 del Tuir. L'accoglimento dell'istanza di interpello, comporta, ai fini dell'applicazione dell'art. 106, l'equiparazione delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

■ Trasferimento all'estero della residenza (articolo 166 del Tuir)

Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALDERNEY C.I.	794
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA ISOLE	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE ISOLE	234
BAHAMAS	160
BAHRAIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BARBUDA	795
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA-ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET ISLAND	280
BRASILE	011
BRUNEI DARUSSALAM	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMBOGIA	135
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN (ISOLE)	211
CECA (REPUBBLICA)	275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS ISOLE	255
CHRISTMAS ISLAND	282
CIAD	144
CILE	015
CINA	016
CIPRO	101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA	279
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLAND	281
COLOMBIA	017
COMORE	176
CONGO	145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018
COOK ISOLE	237
COREA (REPUBBLICA DI)	084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)	074
COSTA D'AVORIO	146
COSTA RICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063
DUBAI	240
EAST TIMOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
EMIRATI ARABI UNITI	796
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROER (ISOLE)	204
FALKLAND (ISOLE)	190
FIJI	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD AND MCDONALD ISLAND	284
HERM C.I.	797
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE SALOMONE	191
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE)	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN ISOLA	203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219
MAROCCO	107
MARSHALL (ISOLE)	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURITIUS	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215
MIDWAY ISOLE	177
MOLDOVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OMAN	163
PAESI BASSI	050
PAESI NON CLASSIFICATI	799
PAKISTAN	036
PALAU	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU'	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REPUBBLICA SUDAFRICANA	078
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT KITTS E NEVIS	195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SAINTE LUCIA	199
SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
SAMOA OCCIDENTALI	131
SAN MARINO	037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)	093
SAO TOME E PRINCIPE	187
SARK C.I.	798
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SERBIA E MONTENEGRO	288
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCHIA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
STATI UNITI	069
SUDAN	070
SURINAM	124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
VIETNAM	062
WAKE ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

SC SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

Periodo d'imposta 2005

Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

U60

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

EURO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	***Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.*** Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Modalità del trattamento	La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, Ufficio Archivio Anagrafico, Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi | Irap | Iva | 770 Ordinario | Quadro VO | Quadro AC | Studi di settore | Parametri | Consolidato | Trasparenza | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Eventi eccezionali

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Partita IVA

Sede legale — Comune — Provincia (sigla)

mese — anno — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Stato estero di residenza — Codice paese estero — Codice di identificazione fiscale estero

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — Comune — Provincia (sigla)

mese — anno — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno) — Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno) — Periodo d'imposta dal (giorno mese anno) al (giorno mese anno) — Stato — Natura giuridica — Situazione

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Telefono (prefisso numero) — Fax (prefisso numero)

Indirizzo di posta elettronica

ALTRI DATI

ONLUS: Tipo soggetto — Settore di attività

CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO: Data (giorno mese anno) — Quadro NI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) — Codice carica — Data carica (giorno mese anno)

Cognome — Nome — Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.

Frazione, via e numero civico — Telefono (prefisso numero)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RC RF RG RH RI RK RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RX RY RZ FC EC

CE TN GN GC SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SR ST SX — N. moduli IVA

Invio avviso telematico all'intermediario — FIRMA DEL DICHIARANTE

Codice fiscale dell'incaricato del controllo contabile — Soggetto — FIRMA DELL'INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno (giorno mese anno) — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. — Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista — Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 — FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 — FIRMA DEL PROFESSIONISTA

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PERIODO D'IMPOSTA 2005

SC
SOCIETÀ DI CAPITALI
2006
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RF
Determinazione del reddito di impresa

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione	1	2	3	4
	RF1	Codice attività	1	parametri e studi di settore: cause di esclusione 2	studi di settore: cause di inapplicabilità 3	componenti positivi annotati nelle scritture contabili 4 ,00
	RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate	A	B	C	
Risultato del conto economico	**RF3**	**A) UTILE**				,00
	RF4	**B) PERDITA**				,00
Adozione dei principi contabili internazionali	**RF5**	Opzioni	IAS 1	Rimanenze 2	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 3	
	RF6	**C) COMPONENTI POSITIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO**	Rimanenze 1 ,00	Opere, forniture e servizi 2 ,00	Prima applicazione IAS 3 ,00	4 ,00
	RF7	**D) COMPONENTI NEGATIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO**	Rimanenze 1 ,00		Prima applicazione IAS 2 ,00	3 ,00
Componenti indicati nel quadro EC			Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti	
	RF8	**E) COMPONENTI NEGATIVI**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF9	**F) COMPONENTI POSITIVI**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
Variazioni in aumento	**RF10**	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2)				,00
	RF11	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
	RF12	Redditi da partecipazione in società di persone	1 ,00	in società trasparenti 2 ,00		3 ,00
	RF13	Reddito delle imprese marittime determinato forfetariamente				,00
	RF14	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00
	RF15	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF14				,00
	RF16	Ricavi non annotati		Parametri e studi di settore 1 ,00	Maggiorazione 2 ,00	3 ,00
	RF17	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)				,00
	RF18	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				,00
	RF19	Interessi passivi indeducibili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF20	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				,00
	RF21	Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. i)				,00
	RF22	Erogazioni liberali				,00
	RF23	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili			1 ,00	2 ,00
	RF24	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00
	RF25	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102 e 103 1 ,00	ex art. 104 2 ,00		3 ,00
	RF26	Variazioni ex artt. 118 e 123	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF27	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)				,00
	RF28	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)				,00
	RF29	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105 1 ,00	art. 106 2 ,00	3 ,00
	RF30	Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3)				,00
	RF31	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6				,00
	RF32	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00
	RF33	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 110, comma 10)				,00
	RF34	Neutralizzazione componenti negativi derivanti da prima applicazione dei principi contabili internazionali				,00
	RF35	Altre variazioni in aumento	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF36	**G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**				,00
Variazioni in diminuzione	**RF37**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2)				,00
	RF38	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
	RF39	Perdite da partecipazione in società di persone	1 ,00	in società trasparenti 2 ,00		3 ,00
	RF40	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente				,00
	RF41	Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza				,00
	RF42	Proventi degli immobili di cui al rigo RF14				,00
	RF43	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)				,00
	RF44	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)				,00
	RF45	Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni				,00
	RF46	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a conto economico				,00
	RF47	Sopravvenienza attiva da eliminazione delle c.d. "interferenze fiscali"	Ammortamenti 1 ,00	Altre rettifiche 2 ,00	Accantonamenti 3 ,00	4 ,00
	RF48	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))				,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

	RF49 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)			,00
	RF50 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)			,00
	RF51 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 167)			,00
	RF52 Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico			,00
	RF53 Reddito esente e detassato		1 ,00	2 ,00
	RF54 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)			,00
	RF55 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 110, comma 11)			,00
	RF56 Neutralizzazione componenti positivi derivanti da prima applicazione dei principi contabili internazionali			,00
	RF57 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)			,00
	RF58 Altre variazioni in diminuzione	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	RF59 **H) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**			,00
Determinazione del reddito	**RF60** **REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)** (A o B) + C – D – E + F + G – H			,00
	RF61 Erogazioni liberali			,00
	RF62 **REDDITO**			,00
	RF63 **PERDITA**			,00

Importi dei crediti ricevuti

		Crediti di imposta limitati sui fondi comuni di investimento	Crediti di imposta ordinari sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
RF64	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN)	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
			Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati
			5 ,00	6 ,00	7 ,00

Plusvalenze e sopravvenienze attive	**RF65** Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2		,00
	RF66 Quota costante dell'importo del rigo RF65		,00
	RF67 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)		,00
	RF68 Quota costante dell'importo del rigo RF67		,00
Reddito delle società sportive dilettantistiche	**RF69** Proventi e altri componenti positivi	1 ,00	2 ,00
	RF70 Plusvalenze patrimoniali		,00
	RF71 Reddito imponibile (da riportare nel rigo RN1 del quadro RN)		,00

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

RF72 Dichiarazione sostitutiva 1 2

	Valore medio	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Valore dell'esercizio	Reddito presunto
RF73 Titoli e crediti	1 ,00	1%		4 ,00	0,75%
RF74 Immobili ed altri beni	,00	4%		,00	3%
RF75 Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%
RF76 Totale		2 ,00	3 ,00		5 ,00
RF77 Redditi esclusi ed altre agevolazioni					,00

Prospetto dei dati per la rideterminazione del reddito imputato ex art. 115 del Tuir

RF78 Codice fiscale della società trasparente 1

RF79 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente ,00

	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante	
RF80	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse
RF81 Beni ammortizzabili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RF82 Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00
RF83 Fondi di accantonamento	,00	,00	,00	,00	,00
RF84 Reddito (o perdita) rideterminato					,00

Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir

RF85 Codice fiscale della società consolidante 1

	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante	
RF86	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione	Deduzioni non ammesse
RF87 Beni ammortizzabili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RF88 Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00
RF89 Fondi per rischi ed oneri	,00	,00	,00	,00	,00

Prospetto del capitale e delle riserve

		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RF90	Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RF91	Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF92	Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RF93	Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF94	Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RF95	Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RF96	Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RT
Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Determinazione del reddito imponibile

RT1
Nome nave 1
Numero di Registrazione 2 | Porto di iscrizione - CAP 3 | Numero IMO 4 | Bandiera 5
Nominativo Internazionale 6 | Categoria - Tipo 7
Codice 8 | Codice fiscale 9 | Stazza lorda 10 | Stazza netta 11
Reddito giornaliero 12 ,00 | Numero giorni 13 | Reddito 14 ,00 | Operazioni straordinarie 15 | Codice fiscale 16

RT2
1
2 | 3 | 4 | 5
6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00 | 13 | 14 ,00 | 15 | 16

RT3
1
2 | 3 | 4 | 5
6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00 | 13 | 14 ,00 | 15 | 16

RT4
1
2 | 3 | 4 | 5
6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00 | 13 | 14 ,00 | 15 | 16

RT5
1
2 | 3 | 4 | 5
6 | 7
8 | 9 | 10 | 11
12 ,00 | 13 | 14 ,00 | 15 | 16

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

RT6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00 | 13 | 14 ,00 | 15 | 16

RT7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00 | 13 | 14 ,00 | 15 | 16

RT8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00 | 13 | 14 ,00 | 15 | 16

RT9 Totale reddito determinato forfetariamente ,00

RT10 Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende ,00

RT11 Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti ,00

RT12 Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti ,00

RT13 Reddito o perdita ,00

SEZIONE II
Determinazione del pro rata di deducibilità

RT14 Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I ,00

RT15 Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ,00

RT16 Spese ed altri componenti negativi generici — Costi generici totali 1 ,00 | Pro rata di indeducibilità 2 % | Costi generici indeducibili 3 ,00

SEZIONE III
Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo

		Valore civile iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore civile finale
RT17	Beni ammortizzabili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
RT18	Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00
		,00	,00	,00	,00
RT19	Elementi del passivo	,00	,00	,00	,00
		,00	,00	,00	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO EC
Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi

EURO

Sez. I - Ammortamenti		Eccedenza pregressa	Eccedenza di periodo	Decrementi	Valore civile	Valore fiscale
Beni materiali	**EC1**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Impianti e macchinari	**EC2**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fabbricati strumentali	**EC3**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Beni immateriali	**EC4**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Avviamento	**EC5**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
TOTALI	**EC6**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Sez. II - Altre rettifiche						
Opere e servizi ultrannuali	**EC7**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Titoli obbligazionari e similari	**EC8**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
Partecipazioni immobilizzate	**EC9**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
Partecipazioni del circolante	**EC10**	1 ,00		3 ,00	4 ,00	5 ,00
TOTALI	**EC11**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Sez. III - Accantonamenti						
Fondo rischi e svalutazione crediti	**EC12**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo spese lavori ciclici	**EC13**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo spese ripristino e sostituzione	**EC14**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo operazioni e concorsi a premio	**EC15**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Fondo per imposte deducibili	**EC16**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
TOTALI	**EC17**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
Sez. IV - Totali complessivi, imposte differite e riserve	**EC18**	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
		Ammontare complessivo delle eccedenze extracontabili		Ammontare delle imposte differite calcolate		Ammontare delle riserve e degli utili a nuovo
	EC19	1 ,00		2 ,00		3 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

EURO

IRES	**RN1**	Reddito	Liberalità 1 ,00		2 ,00
	RN2	Perdita			,00
	RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento	(di cui limitato 1 ,00)		2 ,00
	RN4	Perdite di periodi di imposta precedenti			,00
	RN5	Reddito imponibile	(o Perdita al netto di 1 ,00 per proventi esenti)		2 ,00
	RN6	a) di cui	1 ,00 soggetto ad aliquota del	2 %	3 ,00
	RN7	b) di cui	1 ,00 soggetto ad aliquota del	33,00 %	2 ,00
	RN8	Imposta corrispondente al reddito imponibile			,00
	RN9	Detrazioni			,00
	RN10	Imposta netta (sottrarre il rigo RN9 da rigo RN8)			,00
	RN11	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ordinario	(di cui limitato 1 ,00)		2 ,00
	RN12	Credito per imposte pagate all'estero			,00
	RN13	Altri crediti di imposta			,00
	RN14	Ritenute d'acconto			,00
	RN15	Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN11 a RN14)			,00
	RN16	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente			,00
	RN17	Crediti di imposta concessi alle imprese			,00
	RN18	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione			,00
	RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24			,00
	RN20	Acconti versati	1 eccedenze utilizzate ,00		2 ,00
	RN21	Imposta a debito	1 eccedenze utilizzate ,00		2 ,00
	RN22	Imposta a credito			,00
	RN23	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)			,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO TN
Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza

Mod. N.

EURO

SEZIONE I **Reddito o perdita da imputare**

Tipo trasparenza

TN1	Reddito			Liberalità 1 ,00	2 ,00
TN2	Perdita	Proventi esenti 1 ,00	Perdita dell'esercizio 2 ,00	Patrimonio netto 3 ,00	Perdita da attribuire 4 ,00
TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti				,00
TN4	Reddito imponibile				,00

SEZIONE II **Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione**

TN5	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2005)	,00
TN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
TN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci	,00
TN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
TN9	Eccedenza da utilizzare	,00

SEZIONE III **Importi da attribuire ai soci**

TN10	Oneri detraibili		,00
TN11	Credito per imposte pagate all'estero		,00
TN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento	(di cui limitato 1 ,00)	2 ,00
TN13	Altri crediti di imposta		,00
TN14	Ritenute		,00
TN15	Acconti versati	Eccedenze utilizzate 1 ,00	Totale 2 ,00

SEZIONE IV **Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci**

	Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto
TN16	1	2	3 ,00
TN17			,00
TN18			,00
TN19			,00
TN20			,00

SEZIONE V **Redditi prodotti all'estero e relative imposte**

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera
TN21	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
TN22			,00	,00	,00
TN23			,00	,00	,00

SEZIONE VI **Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir**

	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera
TN24	1	2	3 ,00	4 ,00
TN25			,00	,00
TN26			,00	,00
TN27			,00	,00
TN28			,00	,00

SEZIONE VII **Reddito (o perdita) imputato ai soci**

Perdite senza limiti di tempo (da barrare solo in caso di opzione art. 116)

	Codice fiscale	Partecipazione utili	Partecipazione perdite	Importo imputato	Società fiduciaria
TN29	1	2 %	3 %	4 ,00	5
TN30	1	2 %	3 %	4 ,00	5
TN31	1	2 %	3 %	4 ,00	5
TN32	1	2 %	3 %	4 ,00	5

SEZIONE VIII **Redditi derivanti da imprese estere partecipate**

	REDDITO	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO PAGATE DA CFC	IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI PAGATE DA CFC	IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI
TN33	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO GN
Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato

Mod. N.

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione			
SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo	GN1	Reddito	Plusvalenza 1 ,00	Liberalità 2 ,00	3 ,00
	GN2	Perdita			,00
	GN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento		(di cui limitato 1 ,00)	2 ,00
Operazioni straordinarie ☐	GN4	Perdite di periodi di imposta precedenti			,00
	GN5	Reddito complessivo netto	(o Perdita al netto di 1 ,00 per proventi esenti)		2 ,00
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2005)			,00
	GN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24			,00
	GN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato			,00
	GN9	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo			,00
	GN10	Eccedenza da utilizzare			,00

SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	Codice tributo	Eccedenza presente dichiarazione
GN11	1	2 ,00
GN12		,00
GN13		,00

SEZIONE IV Dati			
GN14	Oneri detraibili		,00
GN15	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero		,00
GN16	Altri crediti di imposta		,00
GN17	Ritenute		,00
GN18	Eccedenze da quadro RK		,00
		Eccedenze utilizzate	Importo totale
GN19	Acconti versati	1 ,00	2 ,00

SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	Codice credito	Anno di riferimento	Importo trasferito
GN20	1	2	3 ,00
GN21			,00
GN22			,00
GN23			,00
GN24			,00

SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e relative imposte	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera
GN25	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
GN26			,00	,00	,00
GN27			,00	,00	,00

SEZIONE VII Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera
GN28	1	2	3 ,00	4 ,00
GN29			,00	,00
GN30			,00	,00
GN31			,00	,00
GN32			,00	,00

SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento		Dividendi	Pro rata patrimoniale		Plusvalenze
GN33	Rettifiche	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
				Civile	Fiscale
GN34	Valore dei beni ceduti in regime di neutralità			1 ,00	2 ,00
				Civile	Fiscale
GN35	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità			1 ,00	2 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO GC
Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie

Mod. N.

EURO

SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo

GC1	Reddito	Plusvalenza 1 ,00 Liberalità 2 ,00	3 ,00
GC2	Perdita		,00
GC3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento	(di cui limitato 1 ,00)	2 ,00
GC4	Perdite di periodi di imposta precedenti		,00
GC5	Reddito complessivo netto	(o Perdita al netto di 1 ,00 per proventi esenti)	2 ,00

SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione

GC6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2005)	,00
GC7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
GC8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato	,00
GC9	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
GC10	Eccedenza da utilizzare	,00

SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato

	Codice tributo	Eccedenza presente dichiarazione
GC11	1	2 ,00
GC12		,00
GC13		,00

SEZIONE IV Dati

GC14	Oneri detraibili		,00
GC15	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero		,00
GC16	Altri crediti di imposta		,00
GC17	Ritenute		,00
GC18	Eccedenze da quadro RK		,00
		Eccedenze utilizzate	Importo totale
GC19	Acconti versati	1 ,00	2 ,00

SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato

	Codice credito	Anno di riferimento	Importo trasferito
GC20	1	2	3 ,00
GC21			,00
GC22			,00
GC23			,00
GC24			,00

SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e relative imposte

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera
GC25	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
GC26			,00	,00	,00
GC27			,00	,00	,00

SEZIONE VII Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir

	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera
GC28	1	2	3 ,00	4 ,00
GC29			,00	,00
GC30			,00	,00
GC31			,00	,00
GC32			,00	,00

SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento

		Dividendi	Pro rata patrimoniale		Plusvalenze
GC33	Rettifiche	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
				Civile	Fiscale
GC34	Valore dei beni ceduti in regime di neutralità			1 ,00	2 ,00
				Civile	Fiscale
GC35	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità			1 ,00	2 ,00

SEZIONE IX Operazioni straordinarie

	Codice fiscale	Data operazione straordinaria
GC36	1	2
GC37		
GC38		
GC39		
GC40		

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI
2006
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RG
Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Mod. N.

EURO

SEZIONE I **Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sostitutiva** Variazioni in aumento	**RG1**	**Utile**	,00
	RG2	**Perdita**	,00
	RG3	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2)	,00
	RG4	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera *b)*)	,00
	RG5	Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione è diretta l'attività della società o dell'ente	,00
	RG6	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RG5	,00
	RG7	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir	,00
	RG8	Interessi passivi indeducibili	,00
	RG9	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	,00
	RG10	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 101	,00
	RG11	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 102 e 104)	,00
	RG12	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)	,00
	RG13	Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	,00
	RG14	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	,00
	RG15	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6	,00
	RG16	Altre variazioni in aumento	,00
	RG17	**Totale variazioni in aumento**	,00
Variazioni in diminuzione	**RG18**	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2)	,00
	RG19	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera *b)*)	,00
	RG20	Proventi degli immobili di cui al rigo RG5	,00
	RG21	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 109, comma 4)	,00
	RG22	Proventi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 91)	,00
	RG23	Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico	,00
	RG24	Altre variazioni in diminuzione	,00
	RG25	**Totale variazioni in diminuzione**	,00
Imposta sostitutiva	**RG26**	Reddito	,00
	RG27	Perdita	,00
	RG28	Credito d'imposta sui fondi comuni di investimento	,00
	RG29	Perdite di periodi di imposta precedenti	,00
	RG30	Reddito imponibile (o Perdita al netto di 1 ,00 per proventi esenti)	2 ,00
	RG31	Imposta sostitutiva dell'Irpeg (25% del rigo RG30)	,00
	RG32	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l'importo di rigo RG28)	,00
	RG33	Imposta da versare	,00
	RG34	Imposta a credito	,00
Plusvalenze e sopravvenienze attive	**RG35**	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2	,00
	RG36	Quota costante dell'importo del rigo RG35	,00
	RG37	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera *b)*	,00
	RG38	Quota costante dell'importo del rigo RG37	,00
Perdite di impresa non compensate	**RG39**	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	,00
	RG40	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	,00
	RG41	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	,00
	RG42	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	,00
	RG43	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	,00
	RG44	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	,00
	RG45	Perdite riportabili senza limiti di tempo	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RH
Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

Mod. N.

EURO

Organismi di investimento

RH1		
Denominazione del fondo 1	Tipo 2	Numero Banca d'Italia 3
Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta 4 ,00	Rimborsi e proventi distribuiti 5 ,00	Sottoscrizioni 6 ,00
Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta 7 ,00	Proventi esenti soggetti a ritenuta o ad imposta sost. 8 ,00	Risultato della gestione positivo 9 ,00
Risultato della gestione negativo 10 ,00	Debito di imposta 11 ,00	Rimborsi a soggetti non residenti 12 ,00
Risparmio derivante da esercizio precedente 13 ,00	Importo accreditato ad altro fondo 14 ,00	Saldo versato 15 ,00
Risparmio d'imposta 16 ,00	Risparmio d'imposta complessivo 17 ,00	Importo accreditato da altro fondo 18 ,00
Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 19 ,00		

RH2		
1	2	3
4 ,00	5 ,00	6 ,00
7 ,00	8 ,00	9 ,00
10 ,00	11 ,00	12 ,00
13 ,00	14 ,00	15 ,00
16 ,00	17 ,00	18 ,00
19 ,00		

RH3		
1	2	3
4 ,00	5 ,00	6 ,00
7 ,00	8 ,00	9 ,00
10 ,00	11 ,00	12 ,00
13 ,00	14 ,00	15 ,00
16 ,00	17 ,00	18 ,00
19 ,00		

RH4		
1	2	3
4 ,00	5 ,00	6 ,00
7 ,00	8 ,00	9 ,00
10 ,00	11 ,00	12 ,00
13 ,00	14 ,00	15 ,00
16 ,00	17 ,00	18 ,00
19 ,00		

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RI

Imposte dei fondi pensione

Mod. N.

EURO

SEZIONE I

Fondi pensione

RI1	Data di costituzione del fondo 1 giorno / mese / anno	Numero iscrizione all'Albo 2	
RI2	Denominazione della linea di investimento 1		
	Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta 2 ,00	Erogazioni e somme trasferite 3 ,00	Contributi versati e somme ricevute 4 ,00
	Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta 5 ,00	Redditi esenti o soggetti a ritenuta 6 ,00	Credito d'imposta su OICR 7 ,00
	Risultato della gestione positivo 8 ,00	Risultato della gestione negativo 9 ,00	Imposta sostitutiva (11%) 10 ,00
	Imposte sostitutive (12,50% e/o 27%) 11 ,00	Risparmio derivante da esercizio precedente 12 ,00	Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%) 13 ,00
	Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%) 14 ,00	Importo accreditato ad altre linee 15 ,00	Credito d'imposta periodo d'imposta precedente 16 ,00
	Saldo versato o imposte a credito 17 ,00	Residuo risparmio derivante da esercizio precedente 18 ,00	Risparmio d'imposta 19 ,00
	Importo accreditato da altre linee 20 ,00	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 21 ,00	
RI3	1		
	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	11 ,00	12 ,00	13 ,00
	14 ,00	15 ,00	16 ,00
	17 ,00	18 ,00	19 ,00
	20 ,00	21 ,00	

SEZIONE II

Contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124/93 e all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000

RI4	Risultati positivi maturati nell'anno 1 ,00	Risultati negativi maturati nell'anno 2 ,00	Imposta sostitutiva dovuta 3 ,00
	Risultati negativi non compensati 4 ,00		
RI5	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	4 ,00		

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RY
Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, saldo di rivalutazione e aree fabbricabili

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione	Importo	Aliquota	Imposta
SEZIONE I-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	**RY1**	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 ,00	**12%**	2 ,00
	RY2	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	,00	**6%**	,00
	RY3	Rivalutazione delle partecipazioni	,00	**6%**	,00
SEZIONE I-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	**RY4**	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	,00	**12%**	,00
	RY5	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	,00	**6%**	,00
	RY6	Maggiori valori delle partecipazioni	,00	**6%**	,00
	RY7	Totale imposte versate (somma dei righi da RY1 a RY6)			,00
SEZIONE II Affrancamento del saldo di rivalutazione	**RY8**	Saldo di rivalutazione	1 ,00	**7%**	2 ,00
	RY9	Imposta versata			,00
SEZIONE III Rivalutazione delle aree fabbricabili	**RY10**	Rivalutazione aree fabbricabili	1 ,00	**19%**	2 ,00
	RY11	Riconoscimento dei maggiori valori	,00	**19%**	,00
	RY12	Totale imposte versate			,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RM/RQ
Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da CFC
Imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF

Mod. N.

EURO

QUADRO RM

Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazioni in imprese estere

	Codice fiscale controllante 1	Reddito 2	Aliquota 3	Imposta 4	Imposta pagata all'estero 5	Imposta dovuta 6
RM1		,00	%	,00	,00	,00
RM2		,00	%	,00	,00	,00
RM3		,00	%	,00	,00	,00
RM4		,00	%	,00	,00	,00

RM5 **Imposta da versare**

Imposta dovuta 1	Eccedenza pregressa 2	Eccedenza compensata 3	Acconti versati 4	Imposta da versare 5	Imposta a credito 6
,00	,00	,00	,00	,00	,00

QUADRO RQ

Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)

RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF	,00
RQ2	Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF	,00
RQ3	**Totale delle plusvalenze**	,00
RQ4	**Imposta sostitutiva**	,00
RQ5	Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00
RQ6	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK21 del quadro RK)	,00
RQ7	Eccedenza IRES	,00
RQ8	**Imposta sostitutiva da versare**	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

SC SOCIETÀ DI CAPITALI 2006
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

Sezione	Rigo	Descrizione	Colonne
SEZIONE I Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	**RU1**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	2 ,00
	RU2	Credito d'imposta spettante nel periodo	ex art. 29 L. 388/2000 1 ,00 — ex art. 8 L. 448/1998 ,00
	RU3	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
	RU4	Credito d'imposta riversato	,00
	RU5	Differenza	,00
	RU6	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
	RU7	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00
SEZIONE II Esercenti sale cinematografiche	**RU8**	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione	3 ,00
	RU9	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00
	RU10	Credito utilizzato ai fini	Iva 1 ,00 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 2 ,00
	RU11	Credito d'imposta riversato	,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00
SEZIONE III Incentivi occupazionali ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002			Automatico — Istanza
	RU13	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00 — 3 ,00
	RU14	Credito d'imposta spettante nel periodo	(di cui 2 ,00) ,00
	RU15	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00 — ,00
	RU16	Credito d'imposta riversato	,00 — ,00
	RU17	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00 — ,00
	RU18	Altri aiuti "*de minimis*" fruiti	1 giorno mese anno — 2 ,00

SEZIONE IV Investimenti delle imprese editrici	Rigo	Descrizione	2001	2002	2003	2004	2005
	RU19	Costo degli investimenti agevolati	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	RU20	Credito d'imposta spettante nel periodo					5 ,00
	RU21	Credito d'imposta residuo della prec. dich.	,00	,00	,00	,00	
	RU22	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00	,00	,00	,00
	RU23	Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00	,00	,00
	RU24	Credito residuo (da riportare nella successiva dich.)	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione	Rigo	Descrizione	Colonne
SEZIONE V Esercizio di servizio di taxi	**RU25**	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	6 ,00
	RU26	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00
	RU27	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 ,00 — Iva 2 ,00 — Ires 3 ,00 — Imposta sostitutiva 4 ,00 — Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00
	RU28	Credito d'imposta riversato	,00
	RU29	Differenza	,00
	RU30	Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta	,00
	RU31	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00
SEZIONE VI Giovani calciatori	**RU32**	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00
	RU33	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00
	RU34	Credito d'imposta riversato	,00

SEZIONE VII Campagne pubblicitarie	Rigo	Descrizione	Istanza fondi 2003	Istanza fondi 2004	Istanza fondi 2005	Istanza fondi 2006
	RU35	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
	RU36	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00	,00	,00	4 ,00
	RU37	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00	,00	,00
	RU38	Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00	,00
	RU39	Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00	,00	,00
	RU40	Decadenza dal contributo	,00	,00	,00	,00

SEZIONE VIII Carta per editori	Rigo	Descrizione	Istanza 2005	Istanza 2006
	RU41	Spesa sostenuta per l'acquisto della carta	1 ,00	2 ,00
	RU42	Credito d'imposta spettante	,00	,00
	RU43	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	
	RU44	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00
	RU45	Credito d'imposta riversato	,00	,00
	RU46	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00

Codice fiscale (*) | Mod. N. (*)

SEZIONE IX

Investimenti in agricoltura ex art. 11 D.L. 138/2002 e art. 69 L. 289/2002

RU47 Credito maturato nel periodo	Investimento lordo 1 ,00	Investimento netto 2 ,00	Credito maturato 3 ,00			
RU48 Dati riassuntivi del periodo	Residuo prec. dichiarazione 1 ,00	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs 241/97 2 ,00	Credito riversato 3 ,00	Residuo da riportare 4 ,00		
RU49 Rideterminazione del credito	Quarto periodo d'imposta precedente 1 ,00	Terzo periodo d'imposta precedente 2 ,00	Secondo periodo d'imposta precedente 3 ,00	Periodo d'imposta precedente 4 ,00	Diminuzione credito 5 ,00	Importo versato 6 ,00

SEZIONE X

Investimenti aree svantaggiate

RU50 Codice credito 1 | 2 (da compilare in caso di codice credito "S3")

	ART. 8, COMMA 6	P.I.	M.I.	G.I.	AIUTI FRUITI 2003	AIUTI FRUITI 2004	AIUTI FRUITI 2005
RU51 Dati generali	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00	7 ,00

	Investimento lordo	MODALITÀ DI PAGAMENTO: Mezzi bancari/postali	MODALITÀ DI PAGAMENTO: Contanti	Investimento netto	% intensità	Credito maturato
RU52 Abruzzo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 ,00
RU53 Basilicata	,00	,00	,00	,00		,00
RU54 Calabria	,00	,00	,00	,00		,00
RU55 Campania	,00	,00	,00	,00		,00
RU56 Emilia Romagna	,00	,00	,00	,00		,00
RU57 Friuli Venezia Giulia	,00	,00	,00	,00		,00
RU58 Lazio	,00	,00	,00	,00		,00
RU59 Liguria	,00	,00	,00	,00		,00
RU60 Lombardia	,00	,00	,00	,00		,00
RU61 Marche	,00	,00	,00	,00		,00
RU62 Molise	,00	,00	,00	,00		,00
RU63 Piemonte	,00	,00	,00	,00		,00
RU64 Puglia	,00	,00	,00	,00		,00
RU65 Sardegna	,00	,00	,00	,00		,00
RU66 Sicilia	,00	,00	,00	,00		,00
RU67 Toscana	,00	,00	,00	,00		,00
RU68 Trentino	,00	,00	,00	,00		,00
RU69 Umbria	,00	,00	,00	,00		,00
RU70 Valle D'Aosta	,00	,00	,00	,00		,00
RU71 Veneto	,00	,00	,00	,00		,00

	Residuo prec. dichiarazione	Credito maturato	Compensaz. D.Lgs 241/97	Credito riversato	Residuo da riportare
RU72 Dati riassuntivi del periodo d'imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Credito maturato nel 2005		Compensazioni D.Lgs 241/97 effettuate nel 2005		Credito riversato	
RU73 Riservato ai soggetti con periodo d'imposta 2005/2006	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
						Residuo al 31/12/2005 7 ,00

	Quinto periodo d'imposta precedente	Quarto periodo d'imposta precedente	Terzo periodo d'imposta precedente	Secondo periodo d'imposta precedente	Periodo d'imposta precedente
RU74 Rideterminazione del credito	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
				Diminuzione credito 6 ,00	Importo versato 7 ,00

SEZIONE XI

Investimenti innovativi

Spese di ricerca

Commercio e turismo

Strumenti per pesare

RU75 Codice credito

	2001	2002	2003	2004	2005
RU76 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
RU77 Credito d'imposta spettante				,00	5 ,00
RU78 Credito utilizzato ai fini Ires	,00	,00	,00	,00	,00
RU79 Credito utilizzato ai fini Iva	,00	,00	,00	,00	
RU80 Credito utilizzato ai fini dell'imposta sostitutiva	,00	,00	,00	,00	,00
RU81 Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97	,00	,00	,00	,00	,00
RU82 Credito d'imposta riversato	,00	,00	,00	,00	,00
RU83 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00	,00	,00	,00

SEZIONE XII

Assunzioni art. 4 L. 449/1997

Assunzioni art. 4 L. 448/1998

Incentivi per la ricerca scientifica

Veicoli elettrici, a metano o a GPL

RU84 Codice credito					
RU85 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					6 ,00
RU86 Credito d'imposta spettante nel periodo					,00
RU87 Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 ,00	Iva 2 ,00	Ires 3 ,00	Imposta sostitutiva 4 ,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00
RU88 Credito d'imposta riversato					6 ,00
RU89 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione					
SEZIONE XIII Carbon Tax / Caro petrolio	**RU90**	Codice credito					
	RU91	Credito d'imposta spettante nel periodo					,00
	RU92	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					,00
	RU93	Credito d'imposta riversato					,00
	RU94	Importo richiesto a rimborso					,00
SEZIONE XIV Assunzione detenuti, Sviluppo sostenibile, Integrazione culturale, Mezzi antincendio e autoambulanze, Giovani sportivi, Software per farmacie, Giovani imprenditori agricoli, Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005, Premio concentrazione ex art. 2 D.L. 106/2005, Recupero contributo SSN	**RU95**	Codice credito					
	RU96	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00
	RU97	Credito d'imposta spettante nel periodo					,00
	RU98	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					,00
	RU99	Credito d'imposta riversato					,00
	RU100	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00
SEZIONE XV Altri crediti d'imposta	**RU101**	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione					6 ,00
	RU102	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi					6 ,00
	RU103	Importo utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 ,00	Iva 2 ,00	Ires 3 ,00	Imposta sostitutiva 4 ,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97 5 ,00
	RU104	Crediti d'imposta riversati					6 ,00
	RU105	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00
SEZIONE XVI Creditori verso EFIM	**RU106**	Credito residuo della precedente dichiarazione					,00
	RU107	Credito rimborsato					,00
	RU108	Sospensione	Versamento delle ritenute 1 ,00	Iva 2 ,00	Ires 3 ,00	Iscrizione a ruolo 4 ,00	
	RU109	Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					5 ,00
SEZIONE XVII Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	**RU110**	Valore delle attività cedute					,00
	RU111	Credito d'imposta spettante nel periodo					,00
	RU112	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00
	RU113	Credito utilizzato ai fini Ires					,00
	RU114	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00
SEZIONE XVIII Crediti d'imposta ricevuti	**RU115**		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto cedente 3		Importo ricevuto 4 ,00
	RU116		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto cedente 3		Importo ricevuto 4 ,00
	RU117		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto cedente 3		Importo ricevuto 4 ,00
	RU118		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto cedente 3		Importo ricevuto 4 ,00
	RU119		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Codice fiscale soggetto cedente 3		Importo ricevuto 4 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SC SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RC
Operazioni di scissione

Mod. N.

EURO

Sez. I
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

RC1	Codice fiscale	
RC2	Domicilio fiscale	Comune 1 — Provincia (sigla) 2 — Frazione, via e numero civico 3 — C.a.p. 4
RC3	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 — Anno di inizio attività 3

Dati relativi alla operazione

RC4		Tipo di operazione 1 — Numero soggetti beneficiari 2 — Data atto di scissione 3 giorno mese anno
RC5	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria	, %
RC6	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa	, %

Beni acquisiti

RC7	Aziende o complessi aziendali 1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2 — Altri beni 3

Soci concambianti

RC8	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione	

Patrimonio netto

		1	2	3
RC9	Data	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno
RC10	Patrimonio netto	,00	,00	,00

Altri dati

RC11	Aumento di capitale sociale per concambio	,00
RC12	Nuovo capitale sociale	,00

Perdite fiscali

		Periodo di formazione 1	Importo 2	Importo riportabile 3
RC13			,00	,00
RC14			,00	,00
RC15			,00	,00
RC16			,00	,00
RC17			,00	,00
RC18			,00	,00
RC19		**TOTALE**	,00	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sez. II
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA

RC20	Codice fiscale	
RC21	Domicilio fiscale	Comune 1 · Provincia (sigla) 2 · Frazione, via e numero civico 3 · C.a.p. 4
RC22	Codice attività	1 · Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 · Anno inizio attività 3 · Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
RC23	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita	, %

Disavanzo da annullamento e da concambio

		1	2	3
RC24	Ammontare del disavanzo di scissione			,00
RC25	Imputato al conto economico			,00
RC26	Imputato alle voci dell'attivo			,00
RC27				,00
RC28				,00
RC29				,00
RC30				,00

Avanzo da annullamento e da concambio

		1	2 da annullamento	3 da concambio
RC31	Ammontare dell'avanzo di scissione		,00	,00
RC32	Imputato alle voci del patrimonio netto		,00	,00
RC33			,00	,00
RC34			,00	,00
RC35			,00	,00

Riserve e fondi in sospensione di imposta
Tassabili solo in caso di distribuzione

RC36	Da ricostituire	,00
RC37	Ricostituiti pro-quota	,00
RC38	Ricostituiti per intero	,00

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

RC39	Da ricostituire	,00
RC40	Ricostituiti pro-quota	,00
RC41	Ricostituiti per intero	,00

Perdite fiscali

	Periodo di formazione 1	Importo 2	Importo riportabile 3
RC42		,00	,00
RC43		,00	,00
RC44		,00	,00
RC45		,00	,00
RC46		,00	,00
RC47		,00	,00
RC48	**TOTALE**	,00	,00

Sez. III
ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE

RC49	Codice fiscale	
RC50	Domicilio fiscale	Comune 1 · Provincia (sigla) 2 · Frazione, via e numero civico 3 · C.a.p. 4
RC51	Codice attività	1 · Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 · Anno inizio attività 3 · Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
RC52	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa	, %
RC53	Codice fiscale	
RC54	Domicilio fiscale	Comune 1 · Provincia (sigla) 2 · Frazione, via e numero civico 3 · C.a.p. 4
RC55	Codice attività	1 · Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 · Anno inizio attività 3 · Data decorrenza effetti fiscali 4 giorno mese anno
RC56	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa	, %

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SC SOCIETÀ DI CAPITALI 2006
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RR
Operazioni di fusione

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

Sez. I
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

RR1	Codice fiscale			
RR2	Domicilio fiscale	Comune 1	Provincia (sigla) 2	
		Frazione, via e numero civico 3	C.a.p. 4	
RR3	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno di inizio attività 3	

Dati relativi alla operazione

	Tipo di operazione	Numero soggetti fusi o incorporati	Data atto di fusione
RR4	1	2	3 giorno mese anno

Patrimonio netto

		1	2	3
RR5	Data	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno
RR6	Patrimonio netto	,00	,00	,00

Altri dati

RR7	Aumento capitale per concambio	,00

Partecipazione al capitale sociale

RR8	Nuovo capitale sociale	,00
RR9	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante	%

Perdite fiscali

	Periodo di formazione 1	Importo 2	Importo riportabile 3
RR10		,00	,00
RR11		,00	,00
RR12		,00	,00
RR13		,00	,00
RR14		,00	,00
RR15		,00	,00
RR16	**TOTALE**	,00	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sez. II
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA

RR17	Codice fiscale	
RR18	Domicilio fiscale	Comune 1 — Provincia (sigla) 2 — Frazione, via e numero civico 3 — C.a.p. 4
RR19	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 — Anno inizio attività 3 — Data decorrenza effetti fiscali 4

Disavanzo da annullamento e da concambio

				3
RR20	Ammontare del disavanzo di fusione			,00
RR21	Imputato al conto economico			,00
RR22	Imputato alle voci dell'attivo	1	2	,00
RR23				,00
RR24				,00
RR25				,00
RR26				,00

Avanzo da annullamento e da concambio

			da annullamento 2	da concambio 3
RR27	Ammontare dell'avanzo di fusione		,00	,00
RR28	Imputato alle voci del patrimonio netto	1	,00	,00
RR29			,00	,00
RR30			,00	,00
RR31			,00	,00

Riserve e fondi in sospensione di imposta
Tassabili solo in caso di distribuzione

		Importo
RR32	Ricostituiti	,00
RR33	Non ricostituiti	,00

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

RR34	Ricostituiti	,00
RR35	Non ricostituiti	,00

Altri dati

		Quota 1	Costo 2
RR36	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	,00
RR37	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	,00

Perdite fiscali

	Periodo di formazione 1	Importo 2	Importo riportabile 3
RR38		,00	,00
RR39		,00	,00
RR40		,00	,00
RR41		,00	,00
RR42		,00	,00
RR43		,00	,00
RR44	TOTALE	,00	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Mod. N.

EURO

SEZIONE I

Disallineamenti derivanti da:
- **operazioni di fusione e scissione**
- **conferimenti neutrali**
- **rivalutazione volontaria dei beni**
- **valutazione dei crediti e dei debiti in valuta**

Rigo						
RV1	Tipo di beni	1				2 IAS
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	Valore civile	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Importo assoggettato a imposta sostitutiva
	Valore fiscale	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RV2	Tipo di beni	1				2
	Valore civile	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	Valore fiscale	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RV3	Tipo di beni	1				2
	Valore civile	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	Valore fiscale	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RV4	Tipo di beni	1				2
	Valore civile	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	Valore fiscale	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RV5	Tipo di beni	1				2
	Valore civile	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	Valore fiscale	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RV6	Tipo di beni	1				2
	Valore civile	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	Valore fiscale	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RV7	Tipo di beni	1				2
	Valore civile	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	Valore fiscale	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RV8	Tipo di beni	1				2
	Valore civile	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	Valore fiscale	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RV9	Tipo di beni	1				2
	Valore civile	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	Valore fiscale	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE II

Disallineamenti derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali

Rigo		Valore ante adozione IAS	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
RV10	Voce di bilancio	1				
	Valore civile	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Valore fiscale		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RV11	Voce di bilancio	1				
	Valore civile	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Valore fiscale		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RV12	Voce di bilancio	1				
	Valore civile	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Valore fiscale		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RV13	Voce di bilancio	1				
	Valore civile	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Valore fiscale		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RV14	Voce di bilancio	1				
	Valore civile	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Valore fiscale		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RV15	Voce di bilancio	1				
	Valore civile	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Valore fiscale		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RV16	Voce di bilancio	1				
	Valore civile	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Valore fiscale		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RV17	Voce di bilancio	1				
	Valore civile	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Valore fiscale		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RV18	Voce di bilancio	1				
	Valore civile	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Valore fiscale		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
RV19	Voce di bilancio	1				
	Valore civile	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Valore fiscale		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RK
Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo

Mod. N.

EURO

Sez. I Società o ente cedente

RK1	Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo		,00
	Codice fiscale		Importo
RK2	1		2 ,00
RK3			,00
RK4			,00
RK5			,00
RK6			,00
RK7			,00
RK8			,00
RK9			,00

Sez. II Società o ente cessionario

	Codice fiscale	Consolidato	Data	Importo
RK10	1	2	3	4 ,00
RK11				,00
RK12				,00
RK13				,00
RK14				,00

Sez. III Eccedenza di versamenti ricevuti

	Codice fiscale	Importo
RK15	1	2 ,00

Sez. IV Utilizzo delle eccedenze

RK16	**TOTALE ECCEDENZE RICEVUTE DA SOCIETÀ O ENTE** (da RK10 a RK15)	,00
RK17	Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	,00
RK18	**TOTALE ECCEDENZE** (RK16 + RK17)	,00
RK19	Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24	,00
RK20	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRES	,00
RK21	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA	,00
RK22	Eccedenza a credito	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

REDDITI

QUADRO RO

Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo

Mod. N.

EURO

Dati relativi ai soci

	Codice fiscale	Cognome e Nome ovvero Denominazione	Data di nascita
RO1	1	2	3
	Comune (o Stato estero) 4	Periodo di partecipazione 5 DAL / 6 AL	Quota 7 %
RO2	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO3	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO4	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO5	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO6	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO7	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO8	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO9	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO10	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO11	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO12	1	2	3
	4	5 / 6	7 %
RO13	1	2	3
	4	5 / 6	7 %

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

Dati di bilancio

Stato patrimoniale

		SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
RS1	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1 ,00	2 ,00
RS2	Immobilizzazioni immateriali	,00	,00
RS3	Immobilizzazioni materiali	,00	,00
RS4	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie	,00	,00
RS5	Altre immobilizzazioni finanziarie	,00	,00
RS6	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	,00	,00
RS7	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione	,00	,00
RS8	Rimanenze di prodotti finiti e merci	,00	,00
RS9	Altre voci costituenti rimanenze	,00	,00
RS10	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante	,00	,00
RS11	Altri crediti compresi nell'attivo circolante	,00	,00
RS12	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	,00	,00
RS13	Disponibilità liquide	,00	,00
RS14	Ratei e risconti attivi	,00	,00
RS15	Capitale	,00	,00
RS16	Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci	,00	,00
RS17	Riserve di rivalutazione	,00	,00
RS18	Altre riserve del patrimonio netto	,00	,00
RS19	Utili (perdite) portati a nuovo	,00	,00
RS20	Fondi per rischi ed oneri	,00	,00
RS21	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	,00	,00
RS22	Debiti verso banche (di cui esigibili entro 3 ,00 oltre 4 ,00 l'esercizio successivo)	,00	,00
RS23	Debiti verso fornitori	,00	,00
RS24	Altri debiti	,00	,00
RS25	Ratei e risconti passivi	,00	,00

Conto economico

RS26	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1 ,00	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	2 ,00
RS27	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00	Accantonamenti per rischi	,00
RS28	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00	Altri accantonamenti	,00
RS29	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	Oneri diversi di gestione	,00
RS30	Altri ricavi e proventi della produzione	,00	Proventi finanziari	,00
RS31	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo	,00	Oneri finanziari	,00
RS32	Costi della produzione per merci	,00	Rettifiche di valore di attività finanziarie	,00
RS33	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	,00	Proventi straordinari	,00
RS34	Variazioni delle rimanenze di merci	,00	Oneri straordinari	,00
RS35	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi (di cui per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 2 ,00)	1 ,00	Imposte sul reddito dell'esercizio	3 ,00
RS36	Costi della produzione per il personale	,00	Utile dell'esercizio	,00
RS37	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali	,00	Perdita dell'esercizio	,00

Altri dati

RS38	Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio	,00	Utili in natura deliberati nell'esercizio	,00
RS39	Minusvalenze e sopravvenienze passive	,00	Plusvalenze e sopravvenienze attive	,00

Perdite di impresa non compensate

RS40	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	,00
RS41	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	,00
RS42	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	,00
RS43	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	,00
RS44	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	,00
RS45	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	,00
RS46	Perdite riportabili senza limite di tempo	,00

Conferimenti agevolati

RS47	Società conferitaria	Codice fiscale 1	Denominazione 2
RS48	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente		,00
RS49	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente		,00
RS50	Realizzo della partecipazione nell'esercizio		,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

Sezione	Rigo	Descrizione		
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, della Legge n. 549/95	**RS51**	Valore dei crediti	Valore di bilancio 1 ,00	Valore fiscale 2 ,00
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti		,00
	RS53	Perdite dell'esercizio	,00	,00
	RS54	Differenza		,00
Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione	**RS55**	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	
	RS56	Svalutazioni dirette dell'esercizio	,00	,00
	RS57	Differenza deducibile in nove quote		,00
	RS58	Accantonamenti dell'esercizio	,00	,00
	RS59	Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio	,00	,00
Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	**RS60**	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	,00	,00
	RS61	Perdite dell'esercizio	,00	,00
	RS62	Differenza		,00
	RS63	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00
	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	,00	,00
	RS65	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00

Agevolazioni territoriali e settoriali	Rigo	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
	RS66	1	2	3	4	5	6 ,00
	RS67						,00
	RS68						,00

Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali	Rigo	Descrizione	Consistenza del fondo	Importo trasferito	Imposta sostitutiva	1ª rata
	RS69	Fondo rischi su crediti	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
	RS70	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)		,00	,00	
	RS71	Totale			,00	4 ,00

Sezione	Rigo	Descrizione				
Azioni assegnate ai dipendenti	**RS72**	Assegnazioni				1
Garanzie prestate da soggetti non residenti	**RS73**	Stato estero	1	2	3	4
Riserve matematiche dei rami vita	**RS74**	Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e D I dello stato patrimoniale	1 ,00	x 0,30%	2 ,00	

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

RS75

DATI DEL CONTROLLANTE E DELLA CFC

Trasparenza	Codice fiscale controllante	Denominazione della CFC
1	2	3

UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

Soggetto non residente	Saldo iniziale	Reddito imputato	Utili distribuiti	Saldo finale
4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta – Art. 167 comma 6	Crediti d'imposta – Art. 167 comma 7	Saldo finale
9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

RS76

1	2	3		
4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP
Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta

Mod. N.

EURO

	Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta				Codice (1)		Data di scadenza (2)
RP1	Denominazione (3)						
	Valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta, acquisite		Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente		Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite	
	Prima del 28 /11/1984 (4)	Dal 28 /11/1984 (5)	Prima del 28 /11/1984 (6)	Dal 28 /11/1984 (7)	Prima del 28 /11/1984 (8)	Dal 28 /11/1984 (9)	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
RP2	1	2	3				
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RP3	1	2	3				
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RP4	1	2	3				
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RP5	1	2	3				
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RP6	1	2	3				
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RP7	1	2	3				
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RP8	**TOTALI**						
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RZ
Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi

Mod. N.

EURO

RZ1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) — 1

PROSPETTO A Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ2	1	2	3 , %	4
RZ3			, %	
RZ4			, %	
RZ5			, %	
RZ6			, %	
RZ7	TOTALE	2		4
	Valle d'Aosta	5		6

RZ8 Totale acconti 1 — Importo a credito (rigo RZ8 col. 1 - rigo RZ7 col.4) 2 — Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1) 3

PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ9	1	2	3 , %	4
RZ10			, %	
RZ11			, %	
RZ12			, %	
RZ13			, %	
RZ14			, %	

PROSPETTO C Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ15	1	12,50%	3

PROSPETTO D Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ16	1	2 , %	3
RZ17		, %	

PROSPETTO E Premi e vincite

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ18	1	2 , %	3
RZ19		, %	
RZ20		, %	

PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ21	1	27%	3
RZ22		27%	

PROSPETTO G Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 corrisposti a non residenti

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ23	1	2 , %	3
RZ24		, %	

PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ25	1	2 , %	3
RZ26	1	2 , %	3

PROSPETTO L Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ27	1	20%	3
RZ28	1	20%	3

PROSPETTO M Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari

	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
RZ29	1	20%	3
RZ30	1	20%	3

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate

	Periodo di riferimento (mese / anno)	Ritenute operate	Ritenute versate in eccesso e restituzioni	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	Interessi	Note	Eventi eccezionali	Codice tributo/capitolo / Tesoreria	Data di versamento (giorno mese anno)
RZ31	1 / 6	2 / 7	3 / 8	4 / 9 / 10	5 / 11
RZ32	1 / 6	2 / 7	3 / 8	4 / 9 / 10	5 / 11
RZ33	1 / 6	2 / 7	3 / 8	4 / 9 / 10	5 / 11
RZ34	1 / 6	2 / 7	3 / 8	4 / 9 / 10	5 / 11
RZ35	1 / 6	2 / 7	3 / 8	4 / 9 / 10	5 / 11

PROSPETTO P
Imposta sostitutiva di cui all' art. 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

	Periodo di riferimento (mese / anno)	Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata	Imposta versata in eccesso e restituzioni	Imposta compensata per crediti di imposta
	Importo versato	Interessi	Note / Eventi eccezionali	Codice tributo/capitolo / Tesoreria	Data di versamento (giorno mese anno)
RZ36	1 / 6	2 / 7	3 / 8 / 9	4 / 10 / 11	5 / 12
RZ37	1 / 6	2 / 7	3 / 8 / 9	4 / 10 / 11	5 / 12
RZ38	1 / 6	2 / 7	3 / 8 / 9	4 / 10 / 11	5 / 12
RZ39	1 / 6	2 / 7	3 / 8 / 9	4 / 10 / 11	5 / 12
RZ40	1 / 6	2 / 7	3 / 8 / 9	4 / 10 / 11	5 / 12
RZ41	1 / 6	2 / 7	3 / 8 / 9	4 / 10 / 11	5 / 12
RZ42	1 / 6	2 / 7	3 / 8 / 9	4 / 10 / 11	5 / 12

Riepilogo delle compensazioni

		Mod. 770 anno di imposta	
RZ43	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro, utilizzati nel mod. 770	1 / 3	2 / 4
RZ44	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel mod. 770, utilizzati nel presente quadro	1 / 3	2 / 4

	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione utilizzato in F24	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Ammontare utilizzato nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso
RZ45	1	2	3	4	5	6

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

SEZIONE I Dati identificativi della CFC

FC1
- Denominazione 1
- Codice identificativo estero 2 — Data di chiusura esercizio 3
- Sede legale, indirizzo 4 — Cod.Stato estero 5
- Sede della stabile organizzazione, indirizzo 6 — Cod.Stato estero 7

Dati relativi al controllo
- Tipologia controllo 8 — Controllo indiretto 9 — Codice fiscale controllante 10

SEZIONE II Determinazione del reddito

Variazioni in aumento

Rigo	Descrizione	Importo
FC2	**A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE**	,00
FC3	**B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE**	,00
FC4	Variazioni delle rimanenze (artt. 92, 93, 94)	,00
FC5	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)	,00
FC6	Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00 3 ,00	4 ,00
FC7	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	,00
FC8	Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. i)	,00
FC9	Erogazioni liberali	,00
FC10	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00	2 ,00
FC11	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti	,00
FC12	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102 e 103 1 ,00 ex art. 104 2 ,00	3 ,00
FC13	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)	,00
FC14	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte art. 105 1 ,00 art. 106 2 ,00	3 ,00
FC15	Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3)	,00
FC16	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	,00
FC17	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6	,00
FC18	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	,00
FC19	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 110, comma 10)	,00
FC20	Altre variazioni in aumento	,00
FC21	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	,00

Variazioni in diminuzione

Rigo	Descrizione	Importo
FC22	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)	,00
FC23	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)	,00
FC24	Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni	,00
FC25	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a conto economico	,00
FC26	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))	,00
FC27	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	,00
FC28	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)	,00
FC29	Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo	,00
FC30	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)	,00
FC31	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 110, comma 11)	,00
FC32	Altre variazioni in diminuzione	,00
FC33	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	,00
FC34	**REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI** (somma algebrica tra A o B e (C – D))	,00
FC35	Erogazioni liberali	,00
FC36	**REDDITO**	,00
FC37	Perdite del periodo d'imposta precedente	,00
FC38	Reddito imponibile	,00
FC39	**PERDITA**	,00
FC40	Imposte pagate all'estero dalla CFC	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE III
Perdite non compensate

FC41	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	,00
FC42	Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente	,00
FC43	Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente	,00
FC44	Perdite relative al terzo periodo d'imposta precedente	,00
FC45	Perdite riportabili senza limite di tempo (art. 84, comma 2)	,00

SEZIONE IV
Imputazione del reddito e delle imposte pagate da CFC

	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Reddito	Imposta pagata all'estero
FC46	1	2 %	3 ,00	4 ,00
FC47			,00	,00
FC48			,00	,00
FC49			,00	,00
FC50			,00	,00
FC51			,00	,00
FC52			,00	,00
FC53			,00	,00
FC54			,00	,00
FC55			,00	,00

SEZIONE V
Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001

1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.

2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto:

Cognome Nome

Codice fiscale

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

QUADRO CE
Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir

CE1

1 Codice Stato estero	2 Anno	3 Reddito estero	4 Imposta estera	5 Reddito complessivo
		,00	,00	,00
6 Imposta lorda	7 Imposta netta	8 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	9 di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	10 Quota di imposta lorda
,00	,00	,00	,00	,00
11 Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	12 Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR			
,00	,00			

Sezione I-A art.165, comma 1
Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

CE2 – campi 1, 2, 3 ,00, 4 ,00, 5 ,00, 6 ,00, 7 ,00, 8 ,00, 9 ,00, 10 ,00, 11 ,00, 12 ,00

CE3 – campi 1, 2, 3 ,00, 4 ,00, 5 ,00, 6 ,00, 7 ,00, 8 ,00, 9 ,00, 10 ,00, 11 ,00, 12 ,00

Sezione I-B art.165, comma 1
Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

	1 Anno	2 Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	3 Capienza nell'imposta netta	4 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
CE4		,00	,00	,00
CE5		,00	,00	,00

SEZIONE II
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 6, art. 165 Tuir

CE6

1 Codice Stato estero	2 Anno	3 Reddito d'impresa estero	4 Imposta estera	5 Reddito complessivo	6 Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
		,00	,00	,00	,00
7 Imposta lorda	8 Eccedenza imposta nazionale	9 Eccedenza imposta estera	10 Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	11 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	
,00	,00	,00	,00	,00	
12 Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	13 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	14 Eccedenza imposta nazionale residua	15 Eccedenza imposta estera residua	16 Credito già utilizzato	
,00	,00	,00	,00	,00	

Sezione II-A art. 165 comma 6
Dati relativi alla determinazione del credito

CE7 – campi 1, 2, 3 ,00, 4 ,00, 5 ,00, 6 ,00, 7 ,00, 8 ,00, 9 ,00, 10 ,00, 11 ,00, 12 ,00, 13 ,00, 14 ,00, 15 ,00, 16 ,00

CE8 – campi 1, 2, 3 ,00, 4 ,00, 5 ,00, 6 ,00, 7 ,00, 8 ,00, 9 ,00, 10 ,00, 11 ,00, 12 ,00, 13 ,00, 14 ,00, 15 ,00, 16 ,00

Sezione II-B art.165, comma 6
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

	1 Codice Stato estero	2 Totale eccedenza imposta nazionale	3 Totale eccedenza imposta estera	4 Credito	5 Eccedenza imposta nazionale residua	6 Eccedenza imposta estera residua
CE9		,00	,00	,00	,00	,00
CE10		,00	,00	,00	,00	,00

Sezione II-C art.165, comma 6
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

CE11 Codice Stato estero 1

		1 Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	2 Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	,00	,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00
CE14	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00
CE16	Residuo d'imposta estero	,00	,00

Sezione III Riepilogo

		1
CE17	Credito di cui all'art. 165, comma 1	,00
CE18	Credito di cui all'art. 165, comma 6	,00
CE19	Credito già utilizzato di cui alla colonna 16 dei righi della sez. II-A	,00
CE20	Credito da riportare nel quadro RN ovvero TN ovvero GN/GC (CE17 + CE18 – CE19)	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

CODICE FISCALE

EURO

SEZIONE I
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

		1 Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	2 Eccedenza di versamento a saldo	3 Credito di cui si chiede il rimborso	4 Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	5 Credito trasferito al gruppo consolidato
RX1	IRES	,00	,00	,00	,00	
RX2	IVA	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	IRAP	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00		,00	,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RG	,00	,00	,00	,00	,00
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RH		,00	,00	,00	,00
RX7	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00	,00	,00
RX8	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ		,00	,00	,00	,00
RX10	Imposta di cui al quadro RM	,00	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al rigo RS71, col. 4		,00	,00	,00	,00
RX12	Imposta di cui al rigo RS74, col. 2		,00	,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. I		,00	,00	,00	,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. III		,00	,00	,00	,00

SEZIONE II
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

	1 Codice tributo	2 Eccedenza o credito precedente	3 Importo compensato nel Mod. F24	4 Importo di cui si chiede il rimborso	5 Importo residuo da compensare	6 Importo trasferito al gruppo consolidato
RX16		,00	,00	,00	,00	,00
RX17		,00	,00	,00	,00	,00
RX18		,00	,00	,00	,00	,00
RX19		,00	,00	,00	,00	,00
RX20		,00	,00	,00	,00	,00
RX21		,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE III
Saldo annuale IVA

RX22	Versamento annuale dell'IVA	,00

SOCIETÀ DI CAPITALI 2006

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore di condominio

Mod. N.

EURO

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

AC1 — Codice fiscale 1 | Denominazione 2 | Comune del domicilio fiscale 3 | Provincia (sigla) 4 | Via e numero civico 5

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AC2 — Codice fiscale 1 | Cognome ovvero Denominazione 2 | Nome (solo per le persone fisiche) 3 | Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7 | Comune del domicilio fiscale 8 | Provincia (sigla) 9 | Via e numero civico 10 | Cod. Stato estero 11 | Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12 ,00

AC3 — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00

AC4 — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00

AC5 — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00

AC6 — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ,00

SC SOCIETÀ DI CAPITALI 2006
Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO NI
Interruzione della tassazione di gruppo

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Dati relativi ai versamenti

VERSAMENTI UTILIZZATI

	Totale I acconto versato	I acconto imputato al gruppo
NI1	1 ,00	2 ,00

	Totale II acconto versato	II acconto imputato al gruppo
NI2	,00	,00

VERSAMENTI ATTRIBUITI

	Codice fiscale	Data	I acconto	II acconto
NI3	1	2	3 ,00	4 ,00
NI4			,00	,00
NI5			,00	,00
NI6			,00	,00
NI7			,00	,00

SEZIONE II
Cessione credito
(art. 43-ter D.P.R. 602 del 1973)

	Codice fiscale	Importo
NI8	1	2 ,00
NI9		,00
NI10		,00
NI11		,00
NI12		,00
NI13	Importo complessivo del credito ceduto	,00

SEZIONE III
Attribuzione delle perdite

	Codice fiscale	Perdita riportabile senza limiti di tempo	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente
NI14	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
NI15	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
NI16	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
NI17	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
NI18	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

Esercenti attività d'impresa

MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2006, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2006 l'elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all'annotazione separata prevista dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d'imposta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del 2005 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri. **Inoltre, i parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore approvati con carattere sperimentale.**
Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell'art. 164 del citato testo unico).

Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il codice dell'attività prevalente e la relativa percentuale sui ricavi (nel caso in cui il contribuente non svolga altre attività va riportato il valore 100).
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2005.
Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo "Parametri 2006", deve essere indicato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECOFIN 2004, anche il codice secondo la classificazione ATECOFIN 1993.
Il modello è composto da cinque sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, vanno indicati gli elementi contabili relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizzare per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci.
Nella sezione III va riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri.
Nella sezione IV vanno indicati ulteriori dati contabili oltre quelli già riportati nella sezione I.
Nel caso di esercizio di altre attività, nella sezione V bisogna riportare, per ogni attività secondaria, il codice ATECOFIN 2004 e la relativa percentuale sui ricavi.

Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

2

SEZIONE I
ELEMENTI CONTABILI

La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata.

Imposte sui redditi

Indicare:
– nel **rigo P01**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale;
– nel **rigo P02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01;
– nel **rigo P03**, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
– nel **rigo P04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P03;
– nel **rigo P05**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a:
 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR);
 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR);
– nel **rigo P06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05;
– nel **rigo P07**, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR);
– nel **rigo P08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07;
– nel **rigo P09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
– nel **rigo P10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
 Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
 Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
 A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
 Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo P12 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– nel **rigo P11**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
 1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli sti-

pendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo P12 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo P12**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi INAIL relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo P10;

– nel **rigo P13**, l'ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

4

Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

– nel **rigo P14**, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa.
  Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18;
– nel **rigo P15**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni;
  – i beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati.

  Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
  Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del TUIR.
  Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
– nel **rigo P16**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzione (pari al venti per cento) di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

5

Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;

– nel **rigo P17**, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
  a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
  b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
  c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
  d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
  e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
  f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
  g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
  h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
  I codici delle attività e dei servizi sopraindicati sono desunti dalla classificazione ATECOFIN 1993.
  Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione precedentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h), ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali).
  Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15;
– nel **rigo P18**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 102, comma 9, del TUIR;
– nel **rigo P19**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento;
– nel **rigo P20**, l'ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili;
– nel **rigo P21**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato;
– nel **rigo P22**, l'ammontare delle maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 102, comma 3, primo periodo, del TUIR;
– nel **rigo P23**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50 per cento;
– nel **rigo P24**, l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazione finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo:
  costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
  L'ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore ed alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 102 del TUIR, vanno determinati in relazione all'ammontare pari al 50 per cento dei relativi canoni di locazione finanziaria;
– nel **rigo P25**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.

Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l'ammontare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l'ammontare indicato nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno;
- nel **rigo P26**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Imposta sul valore aggiunto

Indicare:
- nel **rigo P27**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
- nel **rigo P28**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo P29**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2005, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma, 7 e 74, 1° comma del DPR n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del DPR n. 633/72.
- nel **rigo P30**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo P31**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del DPR n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo P32**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

Indicare:
- nel **rigo P33**, barrando l'apposita casella, se l'attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d'imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 2005 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

SEZIONE II
RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico Società di persone ed equiparate.

L'indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupazione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che:
1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni;
2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell'attività complessivamente svolta in forma individuale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

Indicare:
– nel **rigo P34**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da non più di cinque anni;
– nel **rigo P35**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni;
– nel **rigo P36**, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre dieci anni;
– nel **rigo P37**, il numero dei mesi di attività prevalente, riferibile ai soci con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d'imposta.

SEZIONE III
ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI

Nel **rigo P38** deve essere riportato l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d'impresa, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l'adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

SEZIONE IV
ELEMENTI CONTABILI

In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determinazione del reddito d'impresa. Nel caso in cui sussistano oggettive difficoltà nel reperire le singole informazioni richieste in questa sezione, gli importi indicati nelle singole voci, per quest'anno, possono essere forniti con una approssimazione tale da non compromettere la significatività delle stesse informazioni.

– nel **rigo P39**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
– nel **rigo P40**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
– i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
– i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
– le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
– la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario).
Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.
In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.

In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);
- nel **rigo P41**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  - i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  - i canoni di noleggio;
  - i canoni d'affitto d'azienda.

  Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.
- nel **rigo P42**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi P10 e P12, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo P11), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- nel **rigo P43**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. c), e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati ;
- nel **rigo P44**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);
- nel **rigo P45**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";
- nel **rigo P46**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
- nel **rigo P47**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo P26);
- nel **rigo P48**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);
- nel **rigo P49**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nel presente modello e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2006.

In particolare, dovrà coincidere:
- per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo RF47 del quadro RF ovvero RG23 del quadro RG di Unico persone fisiche;
- per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo RF53 del quadro RF ovvero RG23 del quadro RG di Unico Società di persone;
- per le società di capitali con il rigo RF60 del quadro RF di Unico Società di capitali.

SEZIONE V
ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Nella presente sezione devono essere indicati i codici attività, secondo la classificazione ATECOFIN 2004, riferibili alle attività secondarie, indicando per ciascuna la relativa percentuale dei ricavi riferibili.

Modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti attività d'impresa

CODICE FISCALE

Codice dell'attività esercitata ATECOFIN 2004

Codice dell'attività esercitata ATECOFIN 1993

% sui ricavi

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi

P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale	,00
P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
P10	Costo per la produzione di servizi	,00
P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa	,00
P12	Spese per acquisti di servizi	,00
P13	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria — N. mesi	,00
P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro — N. mesi	,00
P15	Valore complessivo dei beni strumentali	,00
P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00
P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)	,00
P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	,00
P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento	,00
P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili	,00
P21	Quote di ammortamento anticipato	,00
P22	Quote di ammortamento accelerato	,00
P23	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00
P24	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00
P25	Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR di cui con emissione di fattura ,00 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,00	,00
P26	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

P27	Esenzione IVA	Barrare la casella
P28	Volume d'affari	,00
P29	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
P30	IVA sulle operazioni imponibili	,00
P31	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
P32	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi

P33	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci

P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività
P35	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività
P36	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività
P37	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri

P38	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	,00

SEZIONE IV Altri elementi contabili	**P39**	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	P40	Altri proventi e componenti positive	,00
	P41	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	,00
	P42	Altri costi per servizi	,00
	P43	Oneri diversi di gestione	,00
	P44	Altre componenti negative	,00
	P45	Risultato della gestione finanziaria	,00
	P46	Interessi e altri oneri finanziari	,00
	P47	Proventi straordinari	,00
	P48	Oneri straordinari	,00
	P49	Reddito d'impresa (o perdita)	,00

SEZIONE V Altre attività esercitate		**Attività secondarie**			
	P50	Codice attività ATECOFIN 2004		% sui ricavi	
	P51	Codice attività ATECOFIN 2004		% sui ricavi	
	P52	Codice attività ATECOFIN 2004		% sui ricavi	
	P53	Codice attività ATECOFIN 2004		% sui ricavi	

06A02717

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Approvazione del modello «Consolidato nazionale e mondiale 2006», con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2006 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

1.1. È approvato il modello «Consolidato nazionale e mondiale 2006», da presentare nell'anno 2006 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio e dai quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS, oggetto di approvazione del presente provvedimento.

2. Modalità di presentazione e di compilazione della dichiarazione.

2.1. Il modello di dichiarazione di cui al punto 1 è trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare all'interessato la dichiarazione su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

2.3. Nel modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

3.1. Il modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dai siti internet *www.agenziaentrate.gov.it* e *www.finanze.gov.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento.

3.2. Il medesimo modello può essere anche prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche indicate nell'*Allegato 1* al presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'*Allegato 1* al presente provvedimento.

Motivazioni.

Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, ha previsto, tra l'altro, modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: «TUIR»), introducendo l'istituto del consolidato nazionale (articoli da 117 a 129) e del consolidato mondiale (articoli da 130 a 142).

Inoltre, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 sono state adottate disposizioni applicative in materia di consolidato stabilendo, in particolare, che il consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato.

Pertanto, il presente provvedimento approva il modello «Consolidato nazionale e mondiale 2006», con le relative istruzioni per la compilazione, da presentare nell'anno 2006 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

In particolare, i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti («consolidato nazionale») dovranno compilare, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS; i soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti («consolidato mondiale»), dovranno utilizzare, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.

Infine, il presente provvedimento dispone le modalità di presentazione e di compilazione del predetto modello, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa.

La presentazione, che deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato, avviene in base alle specifiche tecniche da approvare con un successivo provvedimento.

Riguardo alle modalità di compilazione, il modello «Consolidato nazionale e mondiale» può essere compilato esclusivamente in euro, con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite dalla disciplina comunitaria in materia e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Rispetto alla reperibilità, viene stabilito che il suddetto modello sia reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213: disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Legge 7 aprile 2003, n. 80: delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA

Struttura e formato del modello.

Il modello di cui al punto 1 del presente provvedimento deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura.

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali.

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta del modello.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

Caratteristiche grafiche del modello.

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Colori.

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

CONSO NAZIONALE

2006

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI AMME
DI IMPRESE CONTROLLATE RESIDENTI E D
DELL'UNICA BASE IMPONIBILE PER IL G

PERIODO DI IMPOSTA 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILA

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

1.1 Premessa

Gli articoli da 117 a 142 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR"), come modificati dal D.Lgs. 18 novembre 2005 n. 247, disciplinano gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale.
Tali istituti prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un'unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.
Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 sono state adottate le disposizioni applicative delle norme in materia di consolidato nazionale applicabili in quanto compatibili anche al Consolidato mondiale ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.Lgs. n. 247 del 2005.
Il presente modello deve essere utilizzato:
– dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti ("consolidato nazionale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;
– dai soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK, e CS.
Nella particolare ipotesi prevista dall'art. 131, c. 2 del TUIR, di partecipazione in una società controllata non residente per il tramite di una o più controllate residenti, è necessario che la società controllante e ciascuna delle controllate residenti effettuino l'opzione per il consolidato nazionale. In tal caso si deve procedere alla compilazione del frontespizio, nonché dei quadri relativi al consolidato nazionale (NF, NX, NI, NR, NE ed NC) e a quello mondiale (MF, MR, ME ed MC) determinando l'IRES nel quadro CN e compilando i quadri CC, CK e CS.
In tutte le altre ipotesi in cui la società o ente consolidante abbia esercitato l'opzione sia per il consolidato nazionale che mondiale, dovranno essere seguite le modalità di compilazione analogamente a quanto sopra indicato per la fattispecie prevista dall'art. 131, c. 2 del TUIR.

1.2 Termini e modalità di presentazione

Il presente modello di dichiarazione, deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
La presentazione può avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo).
Il modello va presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel Modello UNICO 2006 SC.
Si ricorda che la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente avvalendosi del servizio telematico Entratel.
Riguardo alla reperibilità del modello e ad ulteriori istruzioni relative alla trasmissione telematica della dichiarazione, si veda quanto precisato nell'apposito paragrafo del modello UNICO 2006 SC, riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

1.3 Versamenti

Con riferimento ai termini di versamento dell'IRES derivante dal modello CNM, si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'art. 73 del TUIR. In particolare i versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato.
In base al citato art. 17, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Tali termini vanno riferiti al bilancio o rendiconto della società o ente consolidante.

Acconti

In base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di acconto dell'IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante.
L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nel modello CNM. Per il primo esercizio in cui è valida l'opzione la determinazione dell'acconto dovuto dalla società o ente controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, c. 3, del TUIR, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
La percentuale dell'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, è determinata nella misura del 100 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
b) per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

1.1
Generalità

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale comprende sei riquadri: i primi tre relativi al tipo di dichiarazione, ai dati della società o dell'ente consolidante e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Tipo di dichiarazione

Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione del tipo di dichiarazione presentata.
Qualora la dichiarazione sia presentata per la tassazione di gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella "Consolidato nazionale".
Nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata per la determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, va barrata la casella "Consolidato mondiale".
Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.
Qualora il contribuente intenda presentare una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa, si rinvia alle istruzioni riportate nel modello UNICO 2006 SC.

Dati relativi alla società o ente consolidante

Codice fiscale
Va indicato il codice fiscale dell'ente o società consolidante.
È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Denominazione
Va indicata la denominazione risultante dall'atto costitutivo della società o ente consolidante.
La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Sede legale
Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
Nel caso di soggetto non residente in Italia, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Paese estero di residenza
Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle istruzioni di UNICO 2006 SC .
Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione del soggetto dichiarante rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Domicilio fiscale
Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Nel caso di soggetto non residente, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.
Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto – Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto
I dati da indicare in tali campi riguardano la data di approvazione o il termine legale di approvazione del bilancio della società o ente consolidante.

Codici statistici
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**, presente nelle istruzioni del modello UNICO 2006 SC , in quanto compatibili.
Situazione: tale campo va compilato solo in caso di consolidato mondiale.
In particolare va indicato il codice 1 per il periodo normale d'imposta e il codice 2 nel caso di interruzione della tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 137 del TUIR.

Indirizzo di posta elettronica
L'indirizzo di posta elettronica consente di ricevere le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

1.4 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell'ente consolidante. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica presente nelle istruzioni del modello UNICO 2006 SC.
Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.
In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

1.5 Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:
1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.

Si precisa che l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha modificato le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) in relazione alle modalità mediante le quali l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) emerga un'imposta da versare o un minor rimborso.
I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente, ai sensi dell'articolo 2-bis del citato decreto legge n. 203/2005, può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).
Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.
La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".
L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia:
– da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
– dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2);
– dal presidente del Collegio sindacale (in tal caso va indicato il codice 3).
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

1.6 Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L'intermediario deve:
– riportare il proprio codice fiscale;
– riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
– riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
– apporre la firma.
Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

1.7 Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

C1. QUADRO NF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE

1.1 Generalità

Il quadro va compilato per calcolare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi o perdite comunicati dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del TUIR, apportando le rettifiche di consolidamento previste dagli artt. da 122 a 125 del TUIR.
Il presente quadro si compone di tre sezioni:
sezione I – Somma algebrica dei redditi complessivi netti;
sezione II – Rettifiche di consolidamento;
sezione III – Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità.

1.2 Sezione I Somma algebrica dei redditi complessivi netti

In tale sezione vanno indicati i redditi o le perdite (in tal caso, nelle apposite colonne, l'importo deve essere preceduto dal segno meno) prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, così come determinati nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2006 SC.
Con riferimento alla società o ente consolidante, nel **rigo NF1** va indicato, in **colonna 1**, il reddito o la perdita.

La **casella 2** va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo.
Nei **righi** da **NF2** a **NF6** vanno indicati:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 2**, il reddito o la perdita.

La **casella 3** va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo.
Nel **rigo NF7** va riportata la somma algebrica degli importi di colonna 1 del rigo NF1 e di colonna 2 dei righi da NF2 a NF6.

1.3 Sezione II Rettifiche di consolidamento

In questa sezione vanno indicate le variazioni che la società o ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito complessivo globale, secondo quanto previsto dall'art. 122 del TUIR, lettere a), b) e c). In tale sezione andranno indicate inoltre le variazioni previste dall'art. 124 del TUIR (interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio) e dall'art. 125 del TUIR (mancato rinnovo dell'opzione) e dall'art. 13 del D.M. 9 giugno 2004.
Nel **rigo NF8** va indicata la variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate ai sensi della lettera a) dell'art. 122 del TUIR.
Nel **rigo NF9**, **colonna 1**, va indicata la variazione in aumento di cui agli artt. 122, comma 1, lett. b) e 124, comma 1, lett. a) del TUIR connessa alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale; in **colonna 2** la variazione in diminuzione di cui ai citati articoli del TUIR.
Nel **rigo NF10**, **colonna 1**, va indicata la variazione in aumento di cui all'art.124, comma 1, lett. b) e art. 125, comma 1, del TUIR; in **colonna 2** la variazione in diminuzione di cui all'art. 122, lett. c) del TUIR, connessa al trasferimento di beni in regime di neutralità.
Nel **rigo NF11** va indicata la somma algebrica degli importi dei righi da NF8 a NF10. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.
Nel **rigo NF12** va indicato il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica degli importi dei righi NF7 e NF11. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.
Qualora l'opzione sia stata esercitata esclusivamente per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale), tale importo va riportato nel quadro CN, rigo CN1 o CN2.
Nel caso in cui, invece, l'opzione sia stata esercitata anche per imprese controllate non residenti (consolidato mondiale), l'importo di rigo NF12 va riportato nel quadro MF, rigo MF1.

1.4 Sezione III Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità

In tale sezione vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti alla tassazione di gruppo, compresi quelli dell'ente o società consolidante, relativi ai beni trasferiti in regime di neutralità. Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del TUIR nella presente dichiarazione va evidenziata la differenza tra il valore di libro e il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.
Nei **righi** da **NF13** a **NF16** vanno indicati:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente;
- in **colonna 2**, il valore di libro dei beni trasferiti;
- in **colonna 3**, il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

C2. QUADRO NX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO

2.1 Generalità

In tale quadro vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti al consolidato, compresi quelli dell'ente o società consolidante, nelle corrispondenti sezioni sotto elencate:
sezione I – Oneri detraibili;
sezione II – Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento;
sezione III – Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
sezione IV – Altri crediti d'imposta;
sezione V – Ritenute;
sezione VI – Crediti d'imposta concessi alle imprese, trasferiti dalle società del gruppo;
sezione VII – Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni;
sezione VIII – Trasferimenti eccedenze infragruppo;
sezione IX – Acconti versati;
sezione X – Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo;
sezione XI – Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR.

Si precisa che i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono essere trasferiti per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di acconto e di saldo, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.
I dati sono desumibili dalle dichiarazioni presentate da ciascuna società che abbia aderito al consolidato ed esposti nel relativo quadro GN. Qualora in capo alle società aderenti al consolidato siano intervenute operazioni straordinarie, i dati sono stati esposti nel quadro GC di ciascuna dichiarazione. In tal caso l'indicazione dei righi del quadro GN va riferita al quadro GC.

2.2 Sezione I Oneri detraibili

In tale sezione vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN14, dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.
Nel **rigo NX1** va indicato l'importo degli oneri detraibili sostenuti dalla società o ente consolidante.
Nei **righi** da **NX2** a **NX6**, va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società titolare degli oneri;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX7** va riportato l'ammontare totale degli oneri detraibili riferibili ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX1 a NX6.

2.3 Sezione II Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN3 dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.
Nel **rigo NX8** va indicato in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento, dando evidenza in **colonna 1** di quelli spettanti in misura limitata.
Nei **righi** da **NX9** a **NX13** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento dando evidenza in **colonna 2** di quelli spettanti in misura limitata.

Nel **rigo NX14** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX8 a NX13.

2.4 Sezione III Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN15, dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.
Nel **rigo NX15** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla consolidante.
Nei **righi** da **NX16** a **NX20** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti d'imposta;
- in **colonna 2**, l'importo di cui al rigo GN15.

Nel **rigo NX21** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX15 a NX20.

2.5 Sezione IV Altri crediti d'imposta

In tale sezione vanno indicati gli altri crediti d'imposta spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN16 dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.
Nel **rigo NX22** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla società o ente consolidante.
Nei **righi** da **NX23** a **NX27** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX28** va riportato l'ammontare totale degli altri crediti d'imposta spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righi da NX22 a NX27.

2.6 Sezione V Ritenute

In tale sezione vanno indicate le ritenute subite, già indicate nel quadro GN, rigo GN17 dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.
Nel **rigo NX29** va indicato l'importo delle ritenute subite dalla società o ente consolidante.
Nei **righi** da **NX30** a **NX34** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società che ha subito le ritenute;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX35** va riportato l'ammontare totale delle ritenute subite dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicate nei righi da NX29 a NX34.

2.7 Sezione VI

Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che le società aderenti alla tassazione di gruppo imputano al consolidato, così come esposti nel quadro GN, sezione V, dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società.
Nei **righi** da **NX36** a **NX40** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2006 SC;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, il codice fiscale della società che ha attribuito il credito;
- in **colonna 4**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato;

2.8 Sezione VII

Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni

In tale sezione vanno indicate le eventuali eccedenze di IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni che le società aderenti alla tassazione di gruppo attribuiscono, in tutto o in parte, al consolidato, così come indicate nel quadro GN, rigo GN8 dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società.
Nel **rigo NX41** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.
Nei **righi** da **NX42** a **NX46**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha imputato l'eccedenza ed in **colonna 2**, il relativo importo.
Nel **rigo NX47** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta indicate nei righi da NX41 a NX46.

2.9 Sezione VIII

Trasferimenti eccedenze infragruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze dell'IRES ricevute dalle società aderenti alla tassazione di gruppo a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, trasferite al consolidato ed indicate nel quadro GN, rigo GN18 dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società.
Nel **rigo NX48** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.
Nei **righi** da **NX49** a **NX53**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha trasferito l'eccedenza ed in **colonna 2** il relativo importo.
Nel **rigo NX54** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta trasferite al gruppo, indicate nei righi da NX48 a NX53.
Nel **rigo NX55** va indicato:
- in **colonna 1**, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione, modello CNM 2005, quadro NX, rigo NX55, colonna 4;
- in **colonna 2**, il totale disponibile di eccedenze, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo NX54 e di quello in colonna 1 del presente rigo;
- in **colonna 3**, l'importo utilizzato dalla consolidante in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1 del quadro CN, righi CN17 e CN18;
- in **colonna 4**, l'importo della colonna 2 che residua dopo l'utilizzo di colonna 3, da riportare nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo.

2.10 Sezione IX

Acconti versati

Nella presente sezione vanno indicati gli acconti qualora siano stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, come esposti nel quadro GN, rigo GN19, dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società del consolidato.
Nel **rigo NX56**, con riferimento alla società consolidante, va indicato:
- in **colonna 1** l'importo esposto nel proprio modello UNICO 2006 SC, rigo GN19, colonna 1;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto.

Si precisa che la società o ente consolidante deve indicare nelle colonne 2 e 3 del rigo NX56 l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto e l'importo degli acconti versati con il Modello di pagamento F24 sia a titolo proprio che per effetto della tassazione di gruppo.

Nei **righi** da **NX57** a **NX61**, con riferimento alle società consolidate va indicato:
- in **colonna 1** il codice fiscale;
- in **colonna 2** l'importo esposto nel proprio modello UNICO 2006 SC, rigo GN19, colonna 1;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto mediante il Modello di pagamento F24;
- in **colonna 4**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto mediante il Modello di pagamento F24.

Nel caso in cui una delle società facenti parte della tassazione di gruppo, sia essa consolidante che consolidata, sia stata interessata da una operazione straordinaria, occorre indicare il codice fiscale e i dati relativi agli acconti versati dai soggetti confluiti in una delle società del consolidato, avendo cura di barrare la casella di **colonna 5**.
Ad esempio, in caso di incorporazione avvenuta nel corso del periodo d'imposta di una società da parte di una consolidata, dovranno essere indicati:
– in un rigo, il codice fiscale e gli acconti effettuati da quest'ultima, senza barrare la casella "Operazione straordinaria";

– nel successivo, il codice fiscale e gli acconti effettuati dal soggetto incorporato, barrando la casella “Operazione straordinaria”.

Nel **rigo NX62** va riportato, nelle rispettive **colonne 1**, **2** e **3**, il totale delle eccedenze e degli acconti.

2.11 Sezione X Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta diverse dall’IRES, derivanti dalle dichiarazioni dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, per la parte attribuita al consolidato, indicati nella sezione III del quadro GN del modello UNICO 2006 SC.

Si precisa che tali eccedenze possono essere trasferite per un importo complessivo non superiore al limite indicato nell’art. 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ed utilizzate in compensazione dell’IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo NX63** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo (ad es. 6099 per l’IVA);
- in **colonna 2**, l’importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla società o ente consolidante.

Nei **righi** da **NX64** a **NX68** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 3**, l’importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla consolidata.

2.12 Sezione XI Eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta nazionale e/o estera di cui all’art. 165, comma 6 del TUIR, determinate da ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo in relazione a redditi esteri prodotti negli esercizi precedenti l’ingresso nel Consolidato. In particolare, nei righi da **NX69** a **NX73**, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN del modello UNICO 2006 SC delle società che trasferiscono le eccedenze:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società;
- in **colonna 2**, l’anno di formazione della relativa eccedenza;
- in **colonna 3**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;
- in **colonna 4**, l’eccedenza d’imposta nazionale;
- in **colonna 5**, l’eccedenza d’imposta estera.

Le eccedenze esposte nella presente sezione vanno riportate nel quadro NE, sez. I-C nella colonna corrispondente al periodo di formazione della relativa eccedenza.

C3. QUADRO NI - INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

3.1 Generalità

Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nelle ipotesi di mancato rinnovo dell’opzione. La società o l’ente consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle società consolidate. Si precisa che, qualora si verifichi l’interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate prima del compimento del triennio, gli adempimenti previsti vengono espletati nel modello UNICO SC della società o ente consolidante, allegando l’equivalente del presente quadro.

Il presente quadro è costituito da tre sezioni:

sezione I – Dati relativi ai versamenti;
sezione II – Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973;
sezione III – Attribuzione delle perdite.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

3.2 Sezione I Dati relativi ai versamenti

Entro trenta giorni dalla data di interruzione della tassazione di gruppo, la società o ente consolidante deve integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell’opzione.

Nel caso opposto in cui gli acconti versati dalla società o ente consolidante dovessero eccedere quanto dovuto, la medesima consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle società consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.

In questa sezione vanno pertanto indicati i codici fiscali delle società fuoriuscite dal consolidato, la data da cui ha avuto effetto l’evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente

consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti è venuta meno la tassazione di gruppo.
L'attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973.
Si precisa che, in caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita.
Nel **rigo NI1** va indicato, in **colonna 1**, il totale del primo acconto versato; in **colonna 2**, l'ammontare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo.
Nel **rigo NI2** va indicato il secondo acconto secondo le istruzioni fornite per il rigo NI1.
Nei **righi** da **NI3** a **NI7** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo;
- in **colonna 2**, la data in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo;
- in **colonna 3**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuito alla società;
- in **colonna 4**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuito alla società.

Si precisa che le colonne 1 e 2 vanno compilate anche qualora non siano attribuiti versamenti.

3.3 Sezione II Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973

In tale sezione va indicata l'eccedenza dell'IRES ceduta ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 per effetto del venir meno della tassazione di gruppo.
Nei **righi** da **NI8** a **NI12** vanno indicati, rispettivamente, nella **colonna 1**, il codice fiscale della società cessionaria e, nella **colonna 2**, l'importo dell'eccedenza ad essa ceduta.
Nel **rigo NI13** va indicato l'importo complessivo dell'eccedenza ceduta.
Si precisa che in caso di interruzione totale del consolidato, l'eccedenza di IRES risultante dal precedente modello CNM chiesta in compensazione, rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del proprio modello UNICO.

3.4 Sezione III Attribuzione delle perdite

In base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, va compilata la presente sezione.
Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verificato il mancato rinnovo dell'opzione si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.
Nei **righi** da **NI14** a **NI18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite;
- nelle **colonne** da **2** a **7**, l'ammontare delle perdite attribuite distinte per periodo di formazione e natura.

Si ricorda che l'importo massimo delle perdite non compensate, distinte per periodo di formazione e natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non può eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate, come esposto nel quadro CS. Ciascun soggetto interessato riporterà l'ammontare delle perdite attribuite nel Prospetto Perdite d'impresa non compensate - Quadro RS del proprio modello UNICO.

IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO NAZIONALE - QUADRI NR, NE E NC

I quadri NR, NE e NC sono riservati alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del TUIR. In particolare:

– il quadro NR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165;

– il quadro NE deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 dell'art. 165;
– il quadro NC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 come determinati nei quadri NR e NE.

La determinazione del credito di cui al comma 1 e la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e l'eventuale credito di cui al comma 6 deve essere effettuata con riferimento alla singola società partecipante al consolidato.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro NE, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell' art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.
È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 "Concorso tra consolidato nazionale e mondiale".

C4. QUADRO NR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 1, ART. 165 DEL TUIR

4.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell'art. 165, comma 1 del TUIR con riferimento ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all'estero da ciascun soggetto consolidato per i periodi d'imposta nei quali opera la tassazione di gruppo.
La determinazione del credito va effettuata distintamente per ciascun soggetto partecipante al consolidato, con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito.

Il presente quadro si compone di due sezioni:
– la **sezione I** è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante e riferito al singolo soggetto distintamente per Stato ed anno di produzione del reddito estero;
– la **sezione II** è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione del reddito estero, riconducendo, entro il limite dell'imposta netta, la somma dei crediti d'imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.
Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1-bis lett. a) del TUIR, per reddito complessivo si intende il reddito complessivo globale del gruppo e che ai sensi della successiva lett. b) la quota d'imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; ai fini della determinazione della quota di imposta lorda si deve fare riferimento all'imposta lorda di gruppo.
Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:
– ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo periodo d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo globale) eventualmente diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d'imposta;
– ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

4.2 Sezione I Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 TUIR

Nel caso in cui le righe presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.
In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nella precedente dichiarazione.

Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, la presente sezione I non va compilata; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

Qualora il singolo soggetto abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.
In particolare nei **righi** da **NR1** a **NR8** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha prodotto il reddito estero;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2006 SC;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 4**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.
  Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2004 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2005 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006, nella colonna 5 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/10/2006.
  Per i soggetti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, occorre indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.
  L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito.
  Ad esempio per i redditi prodotti nel 2005, l'importo di questa colonna 5 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 4 (reddito estero).
  Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 6**, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 8**, l'imposta netta italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 9**, il credito eventualmente già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 10** il credito, nella misura riferibile al soggetto di cui alla colonna 1, già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 2 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 3.
  L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9.
  La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

  Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2005	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2006	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 31/10/2005
Alfa	A	2004	1.000	350	200	150	200
Beta	B	2004	2.000	600	600		600

  per il soggetto Alfa, con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 10 è di euro 200;
- in **colonna 11** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

  (colonna 4 / colonna 6) x colonna 7

  Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;
- in **colonna 12** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

  colonna 11 – colonna 10

La **colonna 13**, va compilata con riferimento al soggetto che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

4.3 Sezione II Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del TUIR

Con riferimento all'importo indicato in colonna 12 dei righi da NR1 a NR8 della sezione I è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito estero, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 8 dei righi da NR1 a NR8), tenendo conto di quanto già utilizzato nella precedente dichiarazione.

Se nella sezione I sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 12 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II (ad esempio, se nella sezione I sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all'anno 2004 ed il terzo rigo all'anno 2005, nella sezione II dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l'anno 2004 ed uno per l'anno 2005).

In particolare nei **righi** da **NR9** a **NR11** va indicato:
- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più righi relativi allo stesso anno);
- in **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 12 dei righi da NR1 a NR8 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 8) diminuito del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione (colonna 9) dei righi della sezione I riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo.
L'ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo NC1 del quadro NC.

C5. QUADRO NE - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR

5.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato.
Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

5.2 Sezione I-A Dati relativi alla determinazione del credito

Qualora il soggetto consolidato abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro NE, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nel **rigo NE1** va riportato il codice fiscale del soggetto per il quale si procede alla determinazione delle eccedenze.
Nei **righi** da **NE2** a **NE6** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo globale. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.

- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).
- in **colonna 5**, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
capienza entro i limiti dell'imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	30 (= 100 – 70)

- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale, corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).
Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.
   Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.
2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale.

- in **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. } 4 - \left(\frac{\text{col. } 3}{\text{col. } 5} \times \text{ col. } 7 \right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.
Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 16

Si precisa che le colonne da 10 a 16 vanno compilate esclusivamente nel caso in cui la presente dichiarazione si riferisca al secondo periodo d'imposta successivo a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Le colonne da 10 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne** da **10** a **16** dei **righi** da **NE2** a **NE6** va indicato:
- in **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita al soggetto di cui al rigo NE1 e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita al soggetto di cui al rigo NE1 e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.
  Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

col. 8 – col. 11

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16;

- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

col. 9 – col. 13

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16;

- in **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo NC3 del quadro NC.

5.3 Sezione I-B Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione I-A le quali vanno aggregate, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **righi** da **NE7** a **NE9** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera;
- in **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
  Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a NE6), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
  Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a NE6), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- in **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200	col. 3 = 1.000	
	col. 4 = 1.000	col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800	col. 3 = 1.300	
	col. 4 = 800	col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = – 500	col. 3 = 600	
	col. 4 = 0	col. 5 = – 500	col. 6 = 600

5.4 Sezione I-C Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

Tale sezione, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi da NE7 a NE9 presenti nella sezione I-B. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per soggetto consolidato e per periodo di formazione.
Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro NX, sez. XI secondo il periodo di formazione.

Nel **rigo NE10** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera.

Nella **colonna 1** del **rigo NE11** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo NE10 desumibile dalla precedente dichiarazione.
Nella **colonna 2** del **rigo NE11** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativo allo Stato indicato nel rigo NE10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo relativo al medesimo Stato presente nella sezione I-B.

Nella **colonna 1** del **rigo NE12** va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo NE10 desumibile dalla precedente dichiarazione.
Nella **colonna 2** del **rigo NE12** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativo allo Stato indicato nel rigo NE10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo relativo al medesimo Stato presente nella sezione I-B.
Si precisa che, con riferimento alla colonna 1 dei righi NE11 e NE12, qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi diversi, a seguito della rideterminazione delle eccedenze effettuate nella presente dichiarazione, nelle citate colonne non va riportato il dato della rispettiva eccedenza determinata nel modello CNM 2005.

Qualora nei righi NE11 e NE12 siano riportate eccedenze di diversa natura, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nel **rigo NE13** va indicato il relativo credito maturato. Tale credito va indicato in entrambe le colonne del rigo NE13 e riportato nel rigo NC2 del quadro NC.
Si precisa che qualora nelle colonne del rigo NE11 siano indicate in una, eccedenze positive di imposta nazionale e nell'altra eccedenze negative di imposta nazionale, occorre prioritariamente procedere alla loro somma algebrica. Se il risultato è positivo, tale importo può essere compensato con eventuali eccedenze di imposta estera di cui al rigo NE12; se il risultato è negativo, deve essere riportato nella corrispondente colonna del rigo NE14.

Nel **rigo NE14**, **colonna 1** e **colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nel rigo NE11; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo NE11 e del rigo NE13. In presenza di eccedenze negative di imposta nazionale, si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo NE13.

Nel **rigo NE15**, **colonna 1** e **colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta estera indicata nel rigo NE12; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo NE12 e del rigo NE13.

Si propone il seguente esempio:

NE11 col. 1	=	1.000	(Ecc. imp. Nazionale precedente dichiarazione)
NE12 col. 2	=	1.300	(Ecc. imp. Estera presente dichiarazione)
NE13 col. 1 e col. 2	=	1.000	(Credito da comma 6)
NE14 col. 1	=	0	
NE15 col. 2	=	300	(Residuo Ecc. Imp Est presente dichiarazione)

Le indicazioni fornite con riferimento ai righi da NE10 a N15 valgono anche per i righi da **NE16** a **NE21**.
Qualora con riferimento ad un singolo soggetto consolidato i righi presenti nel quadro non siano sufficienti vanno utilizzati più moduli avendo cura di riportare anche nei moduli successivi il codice fiscale del soggetto interessato (rigo NE1).
Le indicazioni fornite con riferimento ai righi da NE1 a N21 valgono anche per i righi da **NE22** a **NE42**.

C6. QUADRO NC – RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR

In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 e determinati nei quadri NR e NE. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 16 dei righi della sezione I-A del quadro NE.

Nel **rigo NC1**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR.
Nel **rigo NC2**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi presenti nella sezione I-B del quadro NE e nella colonna 1 dei righi NE13, NE19, NE34 e NE40 relativi a tutti i moduli compilati.
Nel **rigo NC3**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 16 dei righi presenti nella sezione I-A del quadro NE relativi a tutti i moduli compilati.
Nel **rigo NC4**, va indicato il risultato della seguente operazione:

NC1 + NC2 – NC3

L'importo così determinato va riportato nel quadro CN.

V. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE

I soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), nel caso di coesistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 131, comma 2, del TUIR, o facoltativa a seguito di convenzione pattizia, tra il consolidato nazionale e mondiale, devono procedere alla compilazione di un'unica dichiarazione.

C7. QUADRO MF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO

7.1 Generalità

Il quadro va compilato per calcolare il reddito imponibile complessivo sulla base dei singoli redditi o perdite imputati dalle società non residenti alla società o ente controllante, ai fini della determinazione dell'unica base imponibile, apportando le rettifiche di consolidamento secondo quanto previsto dagli artt. da 130 a 142 del TUIR.

Il presente quadro si compone di due sezioni:
sezione I – Somma algebrica dei redditi imponibili;
sezione II – Rettifiche di consolidamento.

7.2 Sezione I Somma algebrica dei redditi imponibili

In tale sezione va indicato il reddito o la perdita dell'ente o società controllante come determinato nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2006 SC e il reddito imponibile (o la perdita) di ciascuna controllata estera per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante.
In caso di perdita, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo MF1** va indicato il reddito (o la perdita) della società o ente controllante.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, nel presente rigo va indicato l'importo di cui al quadro NF, rigo NF12 della presente dichiarazione.

Nei **righi** da **MF2** a **MF6** vanno indicati:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata non residente;
- in **colonna 2**, il codice identificativo estero;
- in **colonna 3**, il codice paese estero;
- in **colonna 4**, la quota di partecipazione agli utili del soggetto partecipante. In caso di soggetto estero controllato per il tramite di società controllate residenti, la quota di partecipazione da indicare deve tener conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo;
- in **colonna 5**, la quota di reddito (o perdita) risultante dai bilanci revisionati da parte dei soggetti di cui all'art. 132, c. 2, lett. c) del TUIR;
- in **colonna 6**, la quota di reddito (o perdita) rideterminata dalla società controllante ai sensi dell'art. 134 del TUIR.

Nel **rigo MF7** va indicata la somma algebrica del rigo MF1 e delle colonne 6 dei righi da MF2 a MF6 di ciascun modulo.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Se è stato compilato più di un modulo MF, sezione I, la somma dei righi da MF2 a MF6 dei vari moduli deve essere riportata nel rigo MF7 del Mod. n. 1.

7.3 Sezione II Rettifiche di consolidamento

In questa sezione vanno indicate le variazioni che la società o ente controllante deve apportare alla somma algebrica dei redditi (o perdite) rideterminati dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito imponibile complessivo.
Nel **rigo MF8** va indicato, in **colonna 1,** la variazione in diminuzione e in **colonna 2**, la variazione in aumento determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 135 del TUIR.
Nel **rigo MF9** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi del comma 1 dell'art. 138 del TUIR.
Nel **rigo MF10** va indicato il reddito imponibile complessivo, corrispondente alla somma algebrica dei righi da MF7 a MF9.

C8. QUADRO MX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO

8.1 Generalità

Tale quadro va compilato per indicare i trasferimenti al gruppo dei versamenti, delle eccedenze, dei crediti, delle ritenute e degli oneri detraibili della società o ente controllante.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, tale quadro non va compilato in quanto la consolidante indicherà tali dati nel quadro NX.

Il presente quadro è costituito da quattro sezioni:
sezione I – Dati;
sezione II – Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo;
sezione III – Eccedenze di imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo;
sezione IV – Eccedenze di imposta di cui all'art. 165, comma 6 del TUIR.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla seconda sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Qualora in capo alla società controllante siano intervenute operazioni straordinarie i dati sono stati esposti nel quadro GC del modello UNICO 2006 SC. In tal caso l'indicazione dei righi del quadro GN va riferita al quadro GC.

8.2 Sezione I Dati

Nel **rigo MX1** vanno indicati gli oneri detraibili della società controllante, già indicati nel quadro GN, rigo GN14 dell'UNICO 2006 SC.
Nel **rigo MX2** va indicato, in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento, già esposti nel quadro GN, rigo GN3 dell'UNICO 2006 SC, dando evidenza, in **colonna 1**, di quelli spettanti in misura limitata.
Nel **rigo MX3** vanno indicati, i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN15 dell'UNICO 2006 SC, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.
Nel **rigo MX4** vanno indicati gli altri crediti d'imposta, già esposti nel quadro GN, rigo GN16 dell'UNICO 2006 SC.
Nel **rigo MX5** vanno indicate le ritenute subite, già esposte nel quadro GN, rigo GN17 dell'UNICO 2006 SC.
Nel **rigo MX6** va indicata l'eccedenza IRES così come esposta dalla controllante nel quadro GN, rigo GN8 dell'UNICO 2006 SC.
Nel **rigo MX7** vanno indicate le eccedenze dell'IRES ricevute dalla controllante a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e trasferite al consolidato. In particolare va indicato:
- in **colonna 1**, l'eccedenza trasferita al gruppo;
- in **colonna 2**, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 3**, il totale disponibile dell'eccedenze, pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1, righi CN17 e CN18 del quadro CN;
- in **colonna 5**, l'importo della colonna 3 che residua dopo l'utilizzo di colonna 4.

Nel **rigo MX8** va indicato:
- in **colonna 1**, l'importo esposto nel quadro GN, rigo GN19, colonna 1, dell'UNICO 2006 SC;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto effettuati dalla società o ente consolidante.

8.3 Sezione II Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che la società o ente controllante imputa al consolidato mondiale, così come esposti nel quadro GN, sezione V dell'UNICO 2006 SC.
Nei **righi** da **MX9** a **MX13** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2006 SC;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito al consolidato.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla presente sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.4 Sezione III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES, derivanti dalla dichiarazione della controllante, per la parte attribuita al consolidato.
Nei **righi** da **MX14** a **MX18** vanno indicati:
- in **colonna 1**, il codice tributo (ad. es. 3800 per l'IRAP);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla controllante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla presente sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.5 Sezione IV Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6 del TUIR, determinate dalla società controllante per i redditi esteri prodotti negli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione per il Consolidato mondiale. In particolare, nei righi da **MX19** a **MX23**, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN del modello UNICO 2006 SC:
- in **colonna 1**, l'anno di formazione della relativa eccedenza;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;
- in **colonna 3**, l'eccedenza d'imposta nazionale;
- in **colonna 4**, l'eccedenza d'imposta estera.

VI. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO MONDIALE – QUADRI MR, ME E MC

I quadri MR, ME e MC sono riservati alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del TUIR tenendo conto di quanto previsto dall'art. 136. In particolare:
– il quadro MR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165;
– il quadro ME deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 dell'art. 165;
– il quadro MC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 come determinati nei quadri MR e ME.

La determinazione del credito di cui al comma 1, delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 deve essere effettuata con riferimento alla società controllante ed a ciascuna società controllata estera.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell' art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Si ricorda che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro ME, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.
Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 "Concorso tra consolidato nazionale e mondiale".

C9. QUADRO MR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 1, ART. 165 DEL TUIR

9.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell'art. 165, comma 1 del TUIR con riferimento ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all'estero dalla società controllante e per la quota di reddito relativa a ciascuna società controllata estera in relazione a periodi d'imposta nei quali opera il regime del consolidato mondiale.

La determinazione del credito va effettuata:
– per la società controllante con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito;
– per le società controllate estere partecipanti al consolidato mondiale con riferimento al singolo periodo di imposta di produzione del proprio reddito;

Il presente quadro si compone di due sezioni:
– la **sezione I** è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante; in particolare, la sezione I-A va utilizzata per la società controllante e la sezione I-B per ciascuna società controllata estera;
– la **sezione II** è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione del reddito estero riconducendo, entro il limite dell'imposta netta, la somma dei crediti d'imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito este-

ro. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.
Si precisa che il reddito complessivo è quello determinato ai sensi del comma 1 dell'art 136 del TUIR e che per la quota di imposta lorda si deve fare riferimento all'imposta lorda relativa a tale reddito.
Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:
– ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera alla quota di imposta lorda italiana eventualmente diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione; per la società controllante, tale credito è quello riferito allo stesso periodo di produzione del reddito estero ed allo stesso Stato estero; per la società controllata tale credito è quello riferito alla società stessa per il medesimo periodo di produzione del reddito. Le istruzioni contenute nelle sezioni I-A e I-B sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d'imposta;
– ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

9.2 Sezione I Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nella precedente dichiarazione.

Per i redditi esteri di importo inferiore o pari a zero non va compilato alcun rigo della sezione I pur in presenza di imposta pagata all'estero; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

9.3 Sezione I-A Società controllante

Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alla società controllante ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165.
Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.
Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei **righi** da **MR1** a **MR3** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2006 SC;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.
  Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2004 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2005 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/10/2006.
  Qualora la società controllante abbia prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione ed intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.
  L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2005, l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero).
  Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 5**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 7**, l'imposta netta italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 9**, il credito, nella misura riferibile alla società controllante, già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 2.
  L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
  La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

  Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2005	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2006	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 31/10/2005
Controllante	A	2004	1.000	350	200	150	200
Controllata Beta	B	2004	2.000	600	600		600

  per la controllante, con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 10 è di euro 200;
- in **colonna 10**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

  (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

  Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;
- in **colonna 11**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

  colonna 10 – colonna 9

La **colonna 12** va compilata con riferimento al soggetto che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

9.4 Sezione I-B Società controllate

Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alla società controllate estere ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165.
Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.
Si precisa che in questa sezione per reddito estero si intende il reddito della società controllata e per imposta estera l'imposta dovuta nel paese di residenza dalla società medesima. Entrambi i valori vanno assunti in proporzione alla quota di partecipazione della società controllante.

In particolare nei **righi** da **MR4** a **MR8** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;

- in **colonna 4**, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 5**, l'imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella col. 4 resasi definitiva entro la data di presentazione della dichiarazione per la quale non si è già fruito del credito di imposta nella precedente dichiarazione.
  Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.
  L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2005, l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 4 (reddito estero).
  Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 6**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 8**, l'imposta netta italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 9**, il credito eventualmente già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 10**, il credito, nella misura riferibile alla società controllata estera di cui alla colonna 1, già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 per il reddito prodotto nello stesso anno di quello indicato in colonna 3.
  L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9;
- in **colonna 11**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

  (colonna 4 / colonna 6) x colonna 7

  Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;
- in **colonna 12**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo alla stessa società di colonna 1 ed allo stesso anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

  colonna 11 – colonna 10

Nel caso di esercizio della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, nella **colonna 13** va indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione modello CNM.

9.5 Sezione II Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del TUIR

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei righi da MR1 a MR3 della sezione I-A e in colonna 12 dei righi da MR4 a MR8 della sezione I-B è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da MR1 a MR3 e colonne 8 dei righi da MR4 a MR8) tenendo conto di quanto già utilizzato nella precedente dichiarazione.

Se nelle sezioni I-A e I-B sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nelle colonne 11 dei righi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei righi da MR4 a MR8. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II.

In particolare nei **righi** da **MR9** a **MR11** va indicato:
- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più righi relativi allo stesso anno);
- in **colonna 2**, il totale degli importi indicati nelle colonne 11 dei righi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei righi da MR4 a MR8 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;

- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta diminuito del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione; tale credito è desumibile dalla col. 8 dei righi della sez. I-A o dalla col. 9 dei righi della sez. I-B in cui è stato indicato lo stesso anno di quello della colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo MC1 del quadro MC.

C10. QUADRO ME - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR

10.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato mondiale.
Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Il presente quadro si compone di due sezioni:
– la **sezione I** è riservata all'esposizione dei dati relativi alla società controllante;
– la **sezione II** è riservata all'esposizione dei dati relativi alle società controllate.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:
– reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
– reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
– reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

10.2 Sezione I Dati della società controllante

Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro ME, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

10.3 Sezione I-A Dati relativi alla determinazione del credito della società controllante

Nei **righi** da **ME1** a **ME5** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, compren-

sivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nella precedente dichiarazione del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);

- in **colonna 5**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Imposta estera = 120
quota di imposta lorda = 100
capienza entro i limiti dell'imposta netta = 70
credito spettante ai sensi del comma 1 = 70
importo da indicare nella colonna 6 = 30 (= 100 – 70)

- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).
Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.
   Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.
2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- in **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7}\right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 16

Si precisa che le colonne da 10 a 16 vanno compilate esclusivamente nel caso in cui la presente dichiarazione si riferisca al secondo periodo d'imposta successivo a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Le colonne da 10 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne** da **10** a **16** dei **righi** da **ME1** a **ME5** va indicato:
- in **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 della società controllante e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita alla società controllante e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.
  Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.
  Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

  col. 8 – col. 11

  Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16;

- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

  col. 9 – col. 13

  Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16;
- in **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.

10.4 Sezione I-B Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione I-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **righi** da **ME6** a **ME8** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera;
- in **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
  Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a ME5), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
  Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a ME5), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- in **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 5** o nella **colonna 6**. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200	col. 3 = 1.000	
	col. 4 = 1.000	col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800	col. 3 = 1.300	
	col. 4 = 800	col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = – 500	col. 3 = 600	
	col. 4 = 0	col. 5 = – 500	col. 6 = 600

10.5 Sezione I-C Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione riferibili alla società controllante e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi da ME6 a ME8 presenti nella sezione I-B. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.
Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro MX, sez. IV secondo il periodo di formazione.

Nel **rigo ME9** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera.

Nella **colonna 1** del **rigo ME10** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale, riferita alla società controllante, relativa allo Stato indicato nel rigo ME9 desumibile dalla precedente dichiarazione.
Nella **colonna 2** del **rigo ME10** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativo allo Stato indicato nel rigo ME9, determinato nella presente dichiarazione e non uti-

lizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo relativo al medesimo Stato presente nella sezione I-B.

Nella **colonna 1** del **rigo ME11** va riportata l'eccedenza di imposta estera, riferita alla società controllante, relativa allo Stato indicato nel rigo ME9 desumibile dalla precedente dichiarazione.
Nella **colonna 2** del **rigo ME11** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativo allo Stato indicato nel rigo ME9, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo relativo al medesimo Stato presente nella sezione I-B.

Si precisa che, con riferimento alla colonna 1 dei righi ME10 e ME11, qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi diversi, a seguito della rideterminazione delle eccedenze effettuate nella presente dichiarazione, nelle citate colonne non va riportato il dato della rispettiva eccedenza determinata nel modello CNM 2005.
Qualora nei righi ME10 e ME11 siano riportate eccedenze di diversa natura, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nel **rigo ME12** va indicato il relativo credito maturato. Tale credito va indicato in entrambe le colonne del rigo ME12 e riportato nel rigo MC2 del quadro MC.
Si precisa che qualora nelle colonne del rigo ME10 siano indicate in una, eccedenze positive di imposta nazionale e nell'altra eccedenze negative di imposta nazionale, occorre prioritariamente procedere alla loro somma algebrica. Se il risultato è positivo, tale importo può essere compensato con eventuali eccedenze di imposta estera di cui al rigo ME11; se il risultato è negativo, deve essere riportato nella corrispondente colonna del rigo ME13.

Nel **rigo ME13**, **colonna 1** e **colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nel rigo ME10; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo ME10 e del rigo ME12. In presenza di eccedenze negative di imposta nazionale, si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo ME12.

Nel **rigo ME14**, **colonna 1** e **colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta estera indicata nel rigo ME11; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo ME11 e del rigo ME12.

Si propone il seguente esempio:

ME10 col. 1	=	1.000	(Ecc. imp. Nazionale precedente dichiarazione)
ME11 col. 2	=	1.300	(Ecc. imp. Estera presente dichiarazione)
ME12 col 1 e col 2	=	1.000	(Credito da comma 6)
ME13 col. 1	=	0	
ME14 col. 2	=	300	(Residuo Ecc. Imp Est presente dichiarazione)

Le indicazioni fornite con riferimento ai righi da ME9 a ME14 valgono anche per i righi da **ME15** a **ME20**.
Qualora i righi presenti nel quadro non siano sufficienti vanno utilizzati più moduli avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

10.6 Sezione II Dati delle società controllate

Si precisa che per ciascuna società controllata va compilata una distinta sezione II, utilizzando più moduli avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

10.7 Sezione II-A Dati relativi alla determinazione del credito della società controllata

Qualora con riferimento alla singola società controllata sia necessario esporre dati relativi a redditi prodotti in diversi periodi d'imposta è necessario compilare righi distinti.
Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero.

Nel **rigo ME21** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo rilasciato dallo stato Estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero;

Nei **righi** da **ME22** a **ME24** va indicato:
- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 2**, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- in **colonna 3**, l'imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella col. 2 resasi definitiva entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento all'anno di cui alla col. 1, va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nella precedente dichiarazione del credito d'imposta di cui al comma 1;
- in **colonna 4**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 1, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 5**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;
- in **colonna 6**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 1;
- in **colonna 7**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

  Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

  $$\left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6}\right) - \text{col. 3}$$

  Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2 / col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
  Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 7 non va compilata.

  Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

  $$\left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6}\right)$$

  In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 2/col. 6) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).
  Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:
  1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.
     Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.
  2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

  L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita della controllata estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

  Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

  $$\text{col. 3} - \left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6}\right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2 / col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 8 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 5.
Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 5 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 3; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 9 a 15

Si precisa che le colonne da 9 a 15 vanno compilate esclusivamente nel caso in cui la presente dichiarazione si riferisca al secondo periodo d'imposta successivo a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Le colonne da 9 a 15 devono essere compilate qualora con riferimento all'anno di col. 1 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 9 a 15 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 10 o 12) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne** da **9** a **15** dei **righi** da **ME22** a **ME24** va indicato:
- in **colonna 9**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa all'anno di colonna 1 della società controllata e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 10**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella colonna 9 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 11**, l'eccedenza di imposta estera relativa all'anno di col. 1 riferita alla società controllata e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 12**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 11 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 13**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 10.
  Se l'importo di colonna 7 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 13 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.
  Se l'importo di colonna 7 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

  col. 7 – col. 10

  Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 13; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 13 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 15;
- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12. A tal fine determinare la seguente differenza:

  col. 8 – col. 12

  Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 15;

- in **colonna 15**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 13 e 14; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.

10.8 Sezione II-B Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A le quali vanno sommate indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nel **rigo ME25** va indicato:
- in **colonna 1**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 7 dei righi da ME22 a ME24 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito.
  Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME22 a ME24), le colonna da 9 a 15, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 13;
- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nella col. 8 dei righi da ME22 a ME24 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito.
  Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME22 a ME24), le colonna da 9 a 15, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
- in **colonna 3**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 1) con eccedenze di imposta estera (col. 2). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 1 e 2 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 4** o nella **colonna 5**.

10.9 Sezione II-C Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

Tale sezione deve essere compilata, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione riferibili alla società controllata e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 4 o 5 del rigo ME25. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Nella **colonna 1** del **rigo ME26** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale, riferita alla società controllata, desumibile dalla precedente dichiarazione.
Nella **colonna 2** del **rigo ME26** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 4 del rigo ME25.

Nella **colonna 1** del **rigo ME27** va riportata l'eccedenza di imposta estera, riferita alla società controllata, desumibile dalla precedente dichiarazione.
Nella **colonna 2** del **rigo ME27** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo ME25.
Si precisa che, con riferimento alla colonna 1 dei righi ME26 e ME27, qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi diversi, a seguito della rideterminazione delle eccedenze effettuate nella presente dichiarazione, nelle citate colonne non va riportato il dato della rispettiva eccedenza determinata nel modello CNM 2005.
Qualora nei righi ME26 e ME27 siano riportate eccedenze di diversa natura, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nel rigo ME28 va indicato il relativo credito maturato. Tale credito va indicato in entrambe le colonne del **rigo ME28** e riportato nel rigo MC2 del quadro MC.
Si precisa che qualora nelle colonne del rigo ME26 siano indicate in una, eccedenze positive di imposta nazionale e nell'altra, eccedenze negative di imposta nazionale occorre prioritariamente procedere alla loro somma algebrica. Se il risultato è positivo, tale importo può essere compensato con eventuali eccedenze di imposta estera di cui al rigo ME27; se il risultato è negativo, deve essere riportato nella corrispondente colonna del rigo ME29.

Nel **rigo ME29**, **colonna 1** e **colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nel rigo ME26; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo ME26 e del rigo ME28. In presenza di eccedenze negative di imposta nazionale, si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo ME28.

Nel **rigo ME30**, **colonna 1** e **colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta estera indicata nel rigo ME27; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo ME27 e del rigo ME28.

C11. QUADRO MC – RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR

In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 e determinati nei quadri MR e ME. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 16 dei righi da ME1 a ME5 e nella colonna 15 dei righi da ME22 a ME24 dei vari moduli compilati.

Nel **rigo MC1**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da MR9 a MR11 del quadro MR.
Nel **rigo MC2**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da ME6 a ME8 (relativi a tutti i moduli compilati), nella colonna 1 dei righi ME12 e ME18 (relativi a tutti i moduli compilati), nella colonna 3 del rigo ME25 (relativi a tutti i moduli compilati) ed alla colonna 1 del rigo ME28 (relativi a tutti i moduli compilati).
Nel **rigo MC3**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 16 dei righi da ME1 a ME5 (relativi a tutti i moduli compilati) e nella colonna 15 dei righi da ME22 a ME24 (relativi a tutti i moduli compilati).
Nel **rigo MC4**, va indicato il risultato della seguente operazione:

MC1 + MC2 – MC3

L'importo così determinato va riportato nel quadro CN.

C12. CONCORSO TRA CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

Qualora sia stata esercitata sia l'opzione per il consolidato nazionale che quella per il consolidato mondiale al fine dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR la società consolidante per la compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero deve osservare le seguenti istruzioni:
1) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il **quadro NR sez. I**;
2) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il **quadro MR sez. I-B**;
3) compilare, con riferimento a tutti i soggetti (società consolidante, società consolidate residenti e società controllate estere), il **quadro NR sez. II.**
   In particolare, con riferimento all'anno indicato in colonna 1 di ciascun rigo della sezione II del quadro NR, nella colonna 2 dei righi da NR9 a NR11 va indicato il totale degli importi riferiti al medesimo anno di produzione del reddito e desumibili dai seguenti righi:
   – colonna 12 dei righi da NR1 a NR8 del quadro NR per tutti i moduli compilati;
   – colonna 12 dei righi da MR4 a MR8 del quadro MR per tutti i moduli compilati;
4) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il **quadro NE sez. I-A**, **I-B** e **I-C**;
5) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il **quadro ME sez. II-A**, **II-B** e **II-C**;
6) compilare il **quadro NC** relativo all'ammontare complessivo dei crediti determinati nei rispettivi quadri.
   In particolare:
   - nel **rigo NC1**, va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR;
   - nel **rigo NC2**, va indicata la somma dei seguenti importi:
     – colonna 4 dei righi da NE7 a NE9 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
     – colonna 4 dei righi da NE28 a NE30 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
     – colonna 1 dei righi NE13, NE19, NE34 e NE40 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
     – colonna 3 del rigo ME25 del quadro ME per tutti i moduli compilati;
     – colonna 1 del rigo ME28 del quadro ME per tutti i moduli compilati;
   - nel **rigo NC3**, va indicata la somma dei seguenti importi:
     – colonna 16 dei righi da NE2 a NE6 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
     – colonna 16 dei righi da NE23 a NE27 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
     – colonna 15 dei righi da ME22 a ME24 del quadro ME per tutti i moduli compilati.

Si ricorda che, anche nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, l'ammontare complessivo del credito spettante ai sensi del comma 1 e dell'insieme delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione dei redditi esteri.

VII. UTILIZZO DEI CREDITI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

C13. QUADRO CC - UTILIZZO DEI CREDITI TRASFERITI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO

13.1 Generalità

Il presente quadro si compone delle seguenti sezioni:
– Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo;
– Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione di gruppo.

13.2 Sezione I - Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo

Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare gli importi dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese di cui alla sezione VI del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia di credito.
In particolare, nei **righi** da **CC1** a **CC5** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice relativo al credito indicato nel quadro NX, sez. VI;
- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. VI con riferimento al codice credito di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, l'importo utilizzato direttamente a scomputo dell'IRES dovuta ed indicato nel quadro CN, rigo CN14;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in compensazione ai sensi del DLgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del saldo IRES relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

13.3 Sezione II Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione del gruppo

Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare gli importi delle eccedenze d'imposta diverse dall'IRES di cui alla sezione X del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia di eccedenza di imposta.
In particolare, nei **righi** da **CC6** a **CC10** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'eccedenza indicata nel quadro NX, sez. X;
- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. X con riferimento al codice tributo di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, l'importo utilizzato in compensazione ai sensi del DLgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del saldo IRES relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel caso di opzione per il consolidato mondiale, in tale quadro vanno riportati i dati della società controllante esposti nelle sezioni II e III del quadro MX.

C14. QUADRO CN - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

In tale quadro va determinata l'IRES sulla base del reddito complessivo globale.

14.1 Consolidato nazionale

In presenza di consolidato nazionale occorre operare nel modo seguente.
Nel **rigo CN1** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo NF12.
Nel **rigo CN3** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti formatesi in capo al consolidato per la parte che trova capienza nell'importo di cui al rigo CN1. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute, versamenti in acconto ed eccedenze.
Nel **rigo CN4** va indicato l'ammontare del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo di CN1 e quello di CN3.
Nel **rigo CN5** va indicata l'imposta corrispondente al 33 per cento dell'importo del rigo CN4.
Nel **rigo CN6** va indicata la detrazione per gli oneri di cui all'art. 78 del TUIR calcolati sull'importo di cui al rigo NX7 del quadro NX, fino a concorrenza dell'importo di rigo CN5.

Nel **rigo CN7** va indicata l'imposta netta costituita dalla differenza tra i righi CN5 e CN6.
Nel **rigo CN8** va indicato, in **colonna 1**, l'importo spettante del credito d'imposta limitato derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento. Si ricorda che comunque tale importo non può eccedere l'imposta netta. In **colonna 2**, va indicato l'importo del credito d'imposta spettante in misura ordinaria, comprensivo dell'importo di colonna 1. Tali crediti sono desumibili dal rigo NX14.
Nel **rigo CN9** va indicato il credito complessivo per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero, riportando la somma dell'importo di cui al rigo NX21 e dell'importo determinato nel quadro NC, rigo NC4.
Nel **rigo CN10** vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel quadro NX, rigo NX28.
Nel **rigo CN11** va indicata la somma delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro NX, rigo NX35.
Nel **rigo CN12** va indicata la somma degli importi indicati nei righi da CN8 a CN11.
Nel **rigo CN13** va indicata la differenza tra l'importo di rigo CN7 e quello di rigo CN12, corrispondente all'IRES dovuta ovvero a credito.
Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 3 della sezione I del quadro CC.
Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalle società appartenenti alla tassazione di gruppo, di cui al quadro NX, rigo NX47, nonché l'eccedenza derivante dal modello CNM 2005, quadro CN, rigo CN23, colonna 3.
Il **rigo CN16**, va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta di cui al rigo CN15, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito dell'IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.
Nel **rigo CN17**, **colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, corrispondente alla somma di quanto esposto nel quadro NX, ai righi NX55, colonna 3, per la parte imputabile a titolo di acconto, e NX62, colonna1; in **colonna 2**, oltre all'importo esposto in colonna 1, va indicato l'ammontare degli acconti versati.
Nel **rigo CN18**, **colonna 2**, o nel **rigo CN19** va indicato l'importo dell'IRES a debito o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei righi da CN13 a CN17. Nella **colonna 1** del rigo CN18 va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, così come esposte nel quadro NX, rigo NX55, colonna 3, per la parte imputata a titolo di saldo.
Nel **rigo CN20** va indicata l'eccedenza di versamento a saldo.
Nel **rigo CN21** va indicato l'ammontare dell'imposta a credito scaturente dalla presente dichiarazione oggetto di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973. Tale importo va ripartito nel quadro CK tra i soggetti cessionari ivi indicati.
Nel **rigo CN22**, **colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'eccedenza disponibile, pari al risultato della seguente operazione: CN19 + CN20 – CN21; in **colonna 2** il credito di cui si chiede il rimborso; in **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione dell'IRES, al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 2.

14.2 Consolidato mondiale

In presenza di consolidato mondiale, per la compilazione del quadro CN valgono le istruzioni in precedenza esposte per il consolidato nazionale con le seguenti eccezioni.
Nel **rigo CN1** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo MF10. L'importo indicato nel rigo MF10 rileva anche in caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale.
Nel **rigo CN6** va indicata la detrazione per gli oneri detraibili di cui al rigo MX1 del quadro MX.
Nel **rigo CN8**, in **colonna 2** va indicato l'importo del quadro MX, rigo MX2, distinguendo l'ammontare del credito di imposta limitato, da evidenziare in **colonna 1**.
Nel **rigo CN9** va indicata la somma dell'importo di cui al rigo MX3 e l'importo determinato nel quadro MC, rigo MC4;
Nel **rigo CN10** vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel quadro MX, rigo MX4;
Nel **rigo CN11** va indicata l'ammontare delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro MX, rigo MX5.
Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 3 della sezione I del quadro CC.
Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalla società consolidante di cui al quadro MX, rigo MX6.
Nel **rigo CN17**, **colonna 1**, va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di acconto.
Nel **rigo CN18, colonna 2**, va indicato l'importo dell'IRES dovuta. Nella **colonna 1** va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di saldo.

Nel caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale, nei righi da CN6 a CN18 vanno riportati i dati esposti nel quadro NX, ad esclusione del rigo CN9, in cui va riportato il dato di cui al rigo NC4 del quadro NC.

VIII. PROSPETTI

C15. QUADRO CK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

15.1
Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dalla società o dall'ente consolidante in caso di cessione dell'eccedenza dell'IRES, risultante dalla presente dichiarazione dei redditi.
La società consolidante con le modalità ed alle condizioni ordinariamente previste dall'art. 43-ter del DPR n.602 del 1973 può cedere l'eccedenza IRES risultante dalla presente dichiarazione dei redditi del consolidato:
– sia ai soggetti che sono inclusi nel perimetro di consolidamento;
– sia ai soggetti che rientrano nell'ambito del gruppo come individuato dal comma 4 del citato articolo 43-ter.
Il quadro si compone delle seguenti due sezioni tra le quali va ripartito l'importo di cui al rigo CN21:
– la sezione I, relativa alle eccedenze cedute a soggetti che abbiano optato per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 129.
Si precisa che in tale sezione vanno indicati anche i dati relativi all'eccedenza che la società o ente consolidante intende utilizzare in compensazione dei propri debiti tributari e previdenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine nella sezione prima del presente quadro va indicato il proprio codice fiscale;
– la sezione II, relativa alle eccedenze cedute a soggetti che, pur appartenendo al gruppo, non abbiano optato per la tassazione di gruppo.
Si ricorda che presupposto per la cessione ad un soggetto controllato incluso o meno nel perimetro di consolidamento è la sussistenza del controllo fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti d'imposta ceduti.

15.2
Sezione I
Soggetti cessionari aderenti al consolidato

Nei **righi** da **CK1** a **CK10** va indicato:
• in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente cessionario;
• in **colonna 2**, l'importo ceduto.

15.3
Sezione II
Altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo

Nei **righi** da **CK11** a **CK20** va indicato:
• in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente cessionario;
• in **colonna 2**, l'importo ceduto.

C16. QUADRO CS - PROSPETTI VARI

16.1
Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:
– Perdite non compensate;
– Perdite delle società del gruppo;
– Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del TUIR.
Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell'opzione possono essere portate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante per essere utilizzate in compensazione con il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, come previsto dal comma 1 dell'art. 84 del TUIR.
Nel caso le società appartenenti al consolidato apportino perdite illimitatamente riportabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR, la perdita residua è riportabile senza limiti di tempo, per la parte non utilizzatata nella determinazione del reddito complessivo globale.
Ai fini del riallineamento dei valori dell'attivo e del passivo delle società consolidate, in base alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, la società consolidante deve provvedere ad individuare l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni e delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che le hanno prodotte e deve provvedere a comunicare alle società controllate il minore dei due importi.
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione dei prospetti delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

16.2 Perdite non compensate

Le perdite formatesi in costanza di consolidato vanno riepilogate nel presente prospetto.
Nel **rigo CS1**, **colonna 1**, vanno evidenziate le perdite riportabili senza limiti di tempo ai sensi dell'art. 84, c. 2, del TUIR.
In tale colonna va, pertanto, indicata la somma delle perdite riportabili senza limiti di tempo formatesi nel presente periodo d'imposta per la parte non compensata e quelle di cui al rigo CS1, colonna 1, del quadro CS del modello CNM 2005, al netto di quanto indicato nel quadro CN, al rigo CN3, del presente modello.
La natura di perdite riportabili senza limiti di tempo va stabilita con riferimento alla società o ente che le ha prodotte.
Nel **rigo CS1**, in **colonna 7**, va indicata la perdita del presente periodo d'imposta al netto della quota di perdita riportabile senza limiti di tempo già indicata in colonna 1. In **colonna 6** va riportata la perdita del precedente periodo d'imposta determinata nel modello CNM 2005 (rigo CS1, colonna 7) al netto di quanto indicato nel quadro CN, rigo CN3 del presente modello. Le **colonne** da **2** a **5** non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo di applicazione dell'istituto.

16.3 Perdite delle società del gruppo

Nel caso di opzione per il consolidato nazionale, la regola generale prevede che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione permangano nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue occorre compilare anche la presente sezione.
Pertanto, nella presente sezione vanno riportate le perdite apportate al consolidato dalle società facenti parte del gruppo, compresa la società o ente consolidante.
Nei **righi** da **CS2** a **CS6** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società;
- in **colonna 2**, le perdite riportabili senza limiti di tempo;
- in **colonna 7**, la perdita del precedente periodo d'imposta;
- in **colonna 8**, la perdita del presente periodo d'imposta.

16.4 Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del Tuir

Nella presente sezione vanno riassunti i dati, già comunicati dalla consolidante alle società controllate, rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 128 del TUIR e all'art. 16 del decreto 9 giugno 2004.
Si precisa che la società controllante provvederà a comunicare il dato delle perdite per ogni singolo periodo d'imposta e delle correlate svalutazioni delle partecipazioni, mentre nella presente sezione andranno riportati i dati complessivi per singola società consolidata.
Nei **righi** da **CS7** a **CS11** va indicato:
- in **colonna 1**, il codice fiscale della società le cui partecipazioni sono state oggetto di svalutazione;
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo delle perdite di esercizio della società partecipata generatesi nei dieci esercizi anteriori a quello da cui decorre la tassazione di gruppo, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Si precisa che rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni delle partecipazioni nella stessa società partecipata, dedotte dalla società o ente consolidante e dagli altri soggetti individuati al comma 1, lett. a), dell'art 16 del citato D.M. 9 giugno 2004, nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di decorrenza della tassazione di gruppo), per l'importo di esse proporzionalmente riferibile alla quota delle perdite di esercizio della partecipata derivante dall'imputazione al conto economico delle suddette rettifiche e dei suddetti accantonamenti. Si precisa che, in base a quanto stabilito dalla richiamata lett. a) dell'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, agli effetti in questione, assume immediato rilievo anche l'importo delle svalutazioni deducibili pro-quota, ai sensi dell'art 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003, non ancora dedotto. Si ricorda, inoltre, che le svalutazioni vanno assunte al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) nonché dei maggiori valori realizzati a seguito di cessioni intervenute tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo o aventi i requisiti per parteciparvi.
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società consolidata di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione operata.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle partecipazioni delle società consolidate oggetto di svalutazione devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

PERIODO D'IMPOSTA 2005

EURO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	***Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.*** Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Modalità del trattamento	La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, Ufficio Archivio Anagrafico, Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

TIPO DI DICHIARAZIONE

CONSOLIDATO NAZIONALE | CONSOLIDATO MONDIALE | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE CONSOLIDANTE

Codice fiscale | Denominazione o ragione sociale

Sede legale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Stato estero di residenza | Codice paese estero | Codice di identificazione fiscale estero

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno) | Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno) | Periodo d'imposta dal (giorno mese anno) al (giorno mese anno) | Natura giuridica

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato | Situazione | Telefono (prefisso numero) | Fax (prefisso numero)

Indirizzo di posta elettronica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso numero)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

NF NX NI NR NE NC

MF MX MR ME MC

CC CN CK CS

Invio avviso telematico all'intermediario | FIRMA DEL DICHIARANTE

Codice fiscale dell'incaricato del controllo contabile | Soggetto | FIRMA DELL'INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno (giorno mese anno) | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. | Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista | Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

CNM
CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE
2006

Agenzia Entrate

QUADRO NF
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Somma algebrica dei redditi complessivi netti

NF1	**SOCIETÀ O ENTE CONSOLIDANTE**		Reddito o perdita 1 ,00	Perdite illimitate 2
NF2	Codice fiscale 1		Reddito o perdita 2 ,00	Perdite illimitate 3
NF3	Codice fiscale 1		Reddito o perdita 2 ,00	Perdite illimitate 3
NF4	Codice fiscale 1		Reddito o perdita 2 ,00	Perdite illimitate 3
NF5	Codice fiscale 1		Reddito o perdita 2 ,00	Perdite illimitate 3
NF6	Codice fiscale 1		Reddito o perdita 2 ,00	Perdite illimitate 3
NF7	Somma algebrica dei redditi complessivi netti			,00

SEZIONE II
Rettifiche di consolidamento

NF8	Quota imponibile dei dividendi		,00
NF9	Rideterminazione pro-rata patrimoniale	1 ,00	2 ,00
NF10	Regime di neutralità	1 ,00	2 ,00
NF11	Totale variazioni		,00

Reddito complessivo globale

NF12	Reddito complessivo globale	,00

SEZIONE III
Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità

NF13	Codice fiscale 1	Valore civile 2 ,00	Valore fiscale 3 ,00
NF14	Codice fiscale 1	Valore civile 2 ,00	Valore fiscale 3 ,00
NF15	Codice fiscale 1	Valore civile 2 ,00	Valore fiscale 3 ,00
NF16	Codice fiscale 1	Valore civile 2 ,00	Valore fiscale 3 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

CNM
CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE
2006

Agenzia Entrate

QUADRO NX
TRASFERIMENTI AL GRUPPO

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Oneri detraibili

		Codice fiscale	Importo
NX1	**CONSOLIDANTE**		,00
NX2	**CONSOLIDATE**	1	2 ,00
NX3			,00
NX4			,00
NX5			,00
NX6			,00
NX7		Totale	,00

SEZIONE II
Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento

		Codice fiscale	di cui limitato	Importo credito d'imposta
NX8	**CONSOLIDANTE**		1 ,00	2 ,00
	CONSOLIDATE			
NX9		1	2 ,00	3 ,00
NX10			,00	,00
NX11			,00	,00
NX12			,00	,00
NX13			,00	,00
NX14		di cui limitato	1 ,00	Totale 2 ,00

SEZIONE III
Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

		Codice fiscale	Importo credito d'imposta
NX15	**CONSOLIDANTE**		,00
	CONSOLIDATE		
NX16		1	2 ,00
NX17			,00
NX18			,00
NX19			,00
NX20			,00
NX21	TOTALE		,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE IV **Altri crediti d'imposta**	**NX22**	**CONSOLIDANTE**			Importo ,00
	NX23	**CONSOLIDATE**		Codice fiscale 1	Importo 2 ,00
	NX24				,00
	NX25				,00
	NX26				,00
	NX27				,00
	NX28			Totale	,00
SEZIONE V **Ritenute**	**NX29**	**CONSOLIDANTE**			Importo ,00
	NX30	**CONSOLIDATE**		Codice fiscale 1	Importo 2 ,00
	NX31				,00
	NX32				,00
	NX33				,00
	NX34				,00
	NX35			Totale	,00

		Cod. credito	Anno di rif.	Codice fiscale società cedente	Importo ricevuto
SEZIONE VI **Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo**	**NX36**	1	2	3	4 ,00
	NX37				,00
	NX38				,00
	NX39				,00
	NX40				,00

SEZIONE VII **Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni**	**NX41**	**CONSOLIDANTE**			Importo ,00
	NX42	**CONSOLIDATE**		Codice fiscale 1	Importo 2 ,00
	NX43				,00
	NX44				,00
	NX45				,00
	NX46				,00
	NX47			Totale	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE VIII
Trasferimenti eccedenze infragruppo

		Codice fiscale	Importo
NX48	**CONSOLIDANTE**		,00
NX49	**CONSOLIDATE**	1	2 ,00
NX50			,00
NX51			,00
NX52			,00
NX53			,00
NX54		Totale	,00

	Eccedenza precedente dichiarazione	Totale disponibile	Utilizzi ai fini IRES	Eccedenza a credito
NX55	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

SEZIONE IX
Acconti versati

		Eccedenze utilizzate	I acconto	II acconto
NX56	**CONSOLIDANTE**	1 ,00	2 ,00	3 ,00

	Codice fiscale	Eccedenze utilizzate	I acconto	II acconto	Op. straord.
NX57	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5
NX58		,00	,00	,00	
NX59		,00	,00	,00	
NX60		,00	,00	,00	
NX61		,00	,00	,00	
NX62	Totale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	

SEZIONE X
Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo

		Codice tributo	Codice fiscale	Importo
NX63	**CONSOLIDANTE**	1		2 ,00
NX64	**CONSOLIDATE**	1	2	3 ,00
NX65				,00
NX66				,00
NX67				,00
NX68				,00

SEZIONE XI
Eccedenza d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del Tuir

	Codice fiscale	Anno di formazione	Codice Stato estero	Eccedenza d'imposta nazionale	Eccedenza d'imposta estera
NX69	1	2	3	4 ,00	5 ,00
NX70				,00	,00
NX71				,00	,00
NX72				,00	,00
NX73				,00	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

CNM
CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE
2006

Agenzia Entrate

QUADRO NI
INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Dati relativi ai versamenti

VERSAMENTI UTILIZZATI

	Totale I acconto versato	I acconto imputato al gruppo
NI1	1 ,00	2 ,00

	Totale II acconto versato	II acconto imputato al gruppo
NI2	,00	,00

	Codice fiscale	Data	VERSAMENTI ATTRIBUITI I acconto	VERSAMENTI ATTRIBUITI II acconto
NI3	1	2	3 ,00	4 ,00
NI4			,00	,00
NI5			,00	,00
NI6			,00	,00
NI7			,00	,00

SEZIONE II
Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter D.P.R. n. 602 del 1973

	Codice fiscale	Importo
NI8	1	2 ,00
NI9		,00
NI10		,00
NI11		,00
NI12		,00
NI13	Importo complessivo del credito ceduto	,00

SEZIONE III
Attribuzione delle perdite

	Codice fiscale	Perdita riportabile senza limiti di tempo	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente
NI14	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
NI15	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
NI16	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
NI17	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
NI18	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

CNM

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2006

Agenzia Entrate

QUADRO NR
CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - Comma 1, art. 165 Tuir

Mod. N.

EURO

SEZIONE I

Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir

Rigo	1 Codice fiscale	2 Codice Stato estero	3 Anno	4 Reddito estero	5 Imposta estera
NR1				,00	,00

Rigo	6 Reddito complessivo globale	7 Imposta lorda	8 Imposta netta	9 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	10 di cui relativo allo Stato estero di colonna 2
NR1	,00	,00	,00	,00	,00

Rigo	11 Quota di imposta lorda	12 Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	13 Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR
NR1	,00	,00	,00

NR2 – NR8: stessa struttura di NR1 (colonne 1–13; colonne 4–13 ,00)

SEZIONE II

Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir

Rigo	1 Anno	2 Totale col. 12 sez. I riferite allo stesso anno	3 Capienza nell'imposta netta	4 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
NR9		,00	,00	,00
NR10		,00	,00	,00
NR11		,00	,00	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

CNM
CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE
2006

Agenzia Entrate

QUADRO NE
CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - Comma 6, art. 165 Tuir

Mod. N.

EURO

SEZIONE I-A
Dati relativi alla determinazione del credito

NE1 Codice fiscale 1

	Codice Stato estero	Anno	Reddito o perdita estero	Imposta estera	Reddito complessivo globale	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
NE2	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

	Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni
NE2	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua	Credito già utilizzato
NE2	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

NE3	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
NE4	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
NE5	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
NE6	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	

SEZIONE I-B
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
NE7	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
NE8	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
NE9	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

SEZIONE I-C
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

NE10 Codice Stato estero 1

		Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005
NE11	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00
NE12	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00
NE13	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	,00	,00
NE14	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00
NE15	Residuo d'imposta estero	,00	,00

NE16 Codice Stato estero 1

		Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005
NE17	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00
NE18	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00
NE19	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	,00	,00
NE20	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00
NE21	Residuo d'imposta estero	,00	,00

Codice fiscale (*) | Mod. N. (*)

SEZIONE I-A

Dati relativi alla determinazione del credito

Rigo						
NE22	1					
NE23	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
NE24	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
NE25	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
NE26	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
NE27	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	

SEZIONE I-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Rigo						
NE28	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
NE29	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
NE30	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

SEZIONE I-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

NE31 Codice Stato estero 1

Rigo		Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005
NE32	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00
NE33	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00
NE34	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	,00	,00
NE35	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00
NE36	Residuo d'imposta estero	,00	,00

NE37 Codice Stato estero 1

Rigo		Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005
NE38	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00
NE39	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00
NE40	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	,00	,00
NE41	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00
NE42	Residuo d'imposta estero	,00	,00

QUADRO NC

Riepilogo crediti art. 165 Tuir

Rigo		
NC1	Credito di cui all'art. 165, comma 1	1 ,00
NC2	Credito di cui all'art. 165, comma 6	,00
NC3	Credito già utilizzato di cui alla colonna 16 dei righi della sez. I-A	,00
NC4	Credito (NC1 + NC2 – NC3)	,00

CNM

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

2006

Agenzia Entrate

QUADRO MF
DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2005

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Somma algebrica dei redditi imponibili

MF1	SOCIETÀ O ENTE CONTROLLANTE	Reddito o perdita ,00

	Codice fiscale (1)	Codice identificativo estero (2)	Codice paese estero (3)	Quota partecipazione (4)	Reddito o perdita revisionato (5)	Reddito o perdita rideterminato (6)
MF2				%	,00	,00
MF3				%	,00	,00
MF4				%	,00	,00
MF5				%	,00	,00
MF6				%	,00	,00

MF7 Somma algebrica dei redditi complessivi netti ,00

SEZIONE II
Rettifiche di consolidamento

		Minusvalenze (1)	Plusvalenze (2)
MF8	Beni trasferiti infragruppo	,00	,00
MF9	Variazioni da interruzione		,00

Reddito imponibile complessivo

MF10 Reddito imponibile complessivo ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

CNM
CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE
2006

Agenzia Entrate

QUADRO MX
TRASFERIMENTI AL GRUPPO

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Dati

MX1	Oneri detraibili	,00
MX2	Crediti d'imposta sui fondi comuni — di cui limitato (1 ,00)	2 ,00
MX3	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	,00
MX4	Altri crediti d'imposta	,00
MX5	Ritenute	,00
MX6	Eccedenza IRES derivante dalla precedente dichiarazione	,00

	Eccedenza trasferita al gruppo	Eccedenza precedente dichiarazione	Totale disponibile	Utilizzi ai fini IRES	Eccedenza a credito
MX7	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

		Eccedenze utilizzate	Primo acconto	Secondo acconto
MX8	Acconti versati	1 ,00	2 ,00	3 ,00

SEZIONE II
Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo

	Codice credito	Anno di rif.	Importo attribuito
MX9	1	2	3 ,00
MX10			,00
MX11			,00
MX12			,00
MX13			,00

SEZIONE III
Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo

	Codice tributo	Importo
MX14	1	2 ,00
MX15		,00
MX16		,00
MX17		,00
MX18		,00

SEZIONE IV
Eccedenza d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del Tuir

	Anno di formazione	Codice Stato estero	Eccedenza d'imposta nazionale	Eccedenza d'imposta estera
MX19	1	2	3 ,00	4 ,00
MX20			,00	,00
MX21			,00	,00
MX22			,00	,00
MX23			,00	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE
2006

Agenzia Entrate

QUADRO MR
CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - Comma 1, art. 165 Tuir

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir

Sezione I-A
Società controllante

Rigo	1 Codice Stato estero	2 Anno	3 Reddito estero	4 Imposta estera	5 Reddito complessivo	6 Imposta lorda
MR1			,00	,00	,00	,00
MR2			,00	,00	,00	,00
MR3			,00	,00	,00	,00

Rigo	7 Imposta netta	8 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	9 di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	10 Quota di imposta lorda	11 Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	12 Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR
MR1	,00	,00	,00	,00	,00	,00
MR2	,00	,00	,00	,00	,00	,00
MR3	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione I-B
Società controllate estere

Rigo	1 Codice fiscale	2 Codice identificativo estero	3 Anno
MR4			
MR5			
MR6			
MR7			
MR8			

Rigo	4 Reddito estero	5 Imposta estera	6 Reddito complessivo	7 Imposta lorda	8 Imposta netta
MR4	,00	,00	,00	,00	,00
MR5	,00	,00	,00	,00	,00
MR6	,00	,00	,00	,00	,00
MR7	,00	,00	,00	,00	,00
MR8	,00	,00	,00	,00	,00

Rigo	9 Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	10 di cui relativo alla società controllata di colonna 1	11 Quota di imposta lorda	12 Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	13 Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR
MR4	,00	,00	,00	,00	,00
MR5	,00	,00	,00	,00	,00
MR6	,00	,00	,00	,00	,00
MR7	,00	,00	,00	,00	,00
MR8	,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE II
Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del Tuir

Rigo	1 Anno	2 Totale imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	3 Capienza nell'imposta netta	4 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
MR9		,00	,00	,00
MR10		,00	,00	,00
MR11		,00	,00	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2006

Agenzia Entrate

QUADRO ME
CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - Comma 6, art. 165 Tuir

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Dati della società controllante

ME1	1 Codice Stato estero	2 Anno	3 Reddito o perdita estero ,00	4 Imposta estera ,00	5 Reddito complessivo ,00	6 Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta ,00
	7 Imposta lorda ,00		8 Eccedenza imposta nazionale ,00	9 Eccedenza imposta estera ,00	10 Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni ,00	11 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni ,00
	12 Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni ,00		13 Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 12 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni ,00	14 Eccedenza imposta nazionale residua ,00	15 Eccedenza imposta estera residua ,00	16 Credito già utilizzato ,00

Sezione I-A
Dati relativi alla determinazione del credito della società controllante

ME2	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00		13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
ME3	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00		13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
ME4	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00		13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
ME5	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00		8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00		13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00

Sezione I-B
Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
ME6	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
ME7	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
ME8	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Sezione I-C
Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

ME9 Codice Stato estero 1

	Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005
ME10 Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00
ME11 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00
ME12 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	,00	,00
ME13 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00
ME14 Residuo d'imposta estero	,00	,00

ME15 Codice Stato estero 1

	Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005
ME16 Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00
ME17 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00
ME18 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	,00	,00
ME19 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00
ME20 Residuo d'imposta estero	,00	,00

Codice fiscale (*) Mod. N. (*)

SEZIONE II

Dati delle società controllate

ME21 Codice fiscale 1 | Codice identificativo estero 2

Sezione II-A

Dati relativi alla determinazione del credito della società controllata

ME22	Anno 1	Reddito o perdita estero 2 ,00	Imposta estera 3 ,00	Reddito complessivo 4 ,00	Credito art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta 5 ,00
	Imposta lorda 6 ,00	Eccedenza imposta nazionale 7 ,00	Eccedenza imposta estera 8 ,00	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni 9 ,00	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 9 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 10 ,00
	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni 11 ,00	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 11 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 12 ,00	Eccedenza imposta nazionale residua 13 ,00	Eccedenza imposta estera residua 14 ,00	Credito già utilizzato 15 ,00
ME23	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00
ME24	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00

Sezione II-B

Determinazione del credito della società controllata con riferimento a eccedenze maturate nella presente dichiarazione

ME25	Totale eccedenza imposta nazionale 1 ,00	Totale eccedenza imposta estera 2 ,00	Credito 3 ,00	Eccedenza imposta nazionale residua 4 ,00	Eccedenza imposta estera residua 5 ,00

Sezione II-C

Determinazione del credito della società controllata con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

		Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2004	Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2005
ME26	Eccedenza d'imposta nazionale	1 ,00	2 ,00
ME27	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00
ME28	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	,00	,00
ME29	Residuo d'imposta nazionale	,00	,00
ME30	Residuo d'imposta estero	,00	,00

QUADRO MC

Riepilogo crediti art. 165 Tuir

MC1	Credito di cui all'art. 165, comma 1	1 ,00
MC2	Credito di cui all'art. 165, comma 6	,00
MC3	Credito già utilizzato di cui alla col. 16 dei righi della sez. I-A ed alla col. 15 dei righi della sez. II-A	,00
MC4	Credito (MC1 + MC2 – MC3)	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CNM
CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE
2006

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO CC
UTILIZZO DEI CREDITI TRASFERITI
ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO

Mod. N.

EURO

SEZIONE I **Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo**		Cod. credito	Importo	Utilizzo in CN	Compensazione F24
	CC1	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	CC2		,00	,00	,00
	CC3		,00	,00	,00
	CC4		,00	,00	,00
	CC5		,00	,00	,00

SEZIONE II **Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione di gruppo**		Cod. tributo	Importo	Compensazione F24
	CC6	1	2 ,00	3 ,00
	CC7		,00	,00
	CC8		,00	,00
	CC9		,00	,00
	CC10		,00	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CNM

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

2006

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO CN
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

EURO

CN1	Reddito			,00
CN2	Perdita			,00
CN3	Perdite di periodi di imposta precedenti			,00
CN4	Reddito imponibile			,00
CN5	Imposta corrispondente al reddito imponibile			,00
CN6	Detrazioni per oneri			,00
CN7	Imposta netta			,00
CN8	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ordinario (di cui limitato		1 ,00)	2 ,00
CN9	Credito di imposta per redditi prodotti all'estero			,00
CN10	Altri crediti di imposta			,00
CN11	Ritenute d'acconto			,00
CN12	Totale crediti e ritenute			,00
CN13	IRES dovuta o differenza a favore del dichiarante			,00
CN14	Crediti attribuiti dalle società del gruppo			,00
CN15	Eccedenza di imposta risultante dalle precedenti dichiarazioni			,00
CN16	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24			,00
CN17	Acconti versati		1 eccedenze utilizzate ,00	2 ,00
CN18	Imposta a debito		1 eccedenze utilizzate ,00	2 ,00
CN19	Imposta a credito			,00
CN20	Eccesso di versamento in sede di saldo			,00
CN21	Credito ceduto			,00
CN22	Utilizzo del credito	1 credito disponibile ,00	2 rimborso ,00	3 compensazione ,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CODICE FISCALE

CNM
CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE
2006

Agenzia Entrate

QUADRO CK
CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

Mod. N.

EURO

SEZIONE I
Soggetti cessionari aderenti al consolidato

	Codice fiscale 1	Importo 2
CK1		,00
CK2		,00
CK3		,00
CK4		,00
CK5		,00
CK6		,00
CK7		,00
CK8		,00
CK9		,00
CK10		,00

SEZIONE II
Altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo

	Codice fiscale 1	Importo 2
CK11		,00
CK12		,00
CK13		,00
CK14		,00
CK15		,00
CK16		,00
CK17		,00
CK18		,00
CK19		,00
CK20		,00

PERIODO D'IMPOSTA 2005

CNM

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE
2006

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO CS
PROSPETTI VARI

Mod. N.

EURO

Perdite non compensate

	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	Perdita riportabile senza limiti di tempo	Perdita del presente periodo d'imposta
CS1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	1 ,00	7 ,00

Perdite delle società del gruppo

	Codice fiscale	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	Perdita riportabile senza limiti di tempo	Perdita del presente periodo d'imposta
CS2	1	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	2 ,00	8 ,00
CS3	1	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	2 ,00	8 ,00
CS4	1	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	2 ,00	8 ,00
CS5	1	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	2 ,00	8 ,00
CS6	1	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	2 ,00	8 ,00

Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del Tuir

	Codice fiscale	Perdite d'esercizio rilevanti	Svalutazioni rilevanti	Minore importo
CS7	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CS8	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CS9	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CS10	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
CS11	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

06A02718

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G603049/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.